SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 164° - Numero 151

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Venerdì, 30 giugno 2023

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 13 giugno 2023, n. **83**.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: *a)* Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo e Scambio di Lettere, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, *b)* Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, così come modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978 e dal Protocollo del 23 febbraio 2015, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti accordi:

a) Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo e Scambio di lettere, fatto a Roma il 23 dicembre 2020;

b) Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, così come modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978 e dal Protocollo del 23 febbraio 2015, fatto a Roma il 23 dicembre 2020.

Art. 2.

Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione è data agli accordi di cui all' articolo 1, comma 1, lettere *a)* e *b)*, della presente legge, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto, rispettivamente, dall'articolo 8 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, e dall'articolo II del Protocollo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b)*.

Art. 3.

Redditi prodotti in Svizzera dai frontalieri italiani

1. Ai lavoratori frontalieri come definiti all'articolo 2, lettera *b)*, dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, della presente legge, residenti in Italia, che lavorano nell'area di frontiera in Svizzera come definita all'articolo 2, lettera *a)*, del predetto Accordo, si applicano le disposizioni previste dal medesimo Accordo. I lavoratori frontalieri residenti in Italia che lavorano nell'area di frontiera in Svizzera rientranti nel regime transitorio di cui all'articolo 9 dell'Accordo restano imponibili soltanto in Svizzera.

Art. 4.

Franchigia applicabile ai lavoratori frontalieri italiani

1. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, della presente legge, il limite di reddito indicato nell'articolo 1, comma 175, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è fissato in 10.000 euro.

Art. 5.

Deducibilità dei contributi obbligatori per i prepensionamenti di categoria dei lavoratori frontalieri

1. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, della presente legge, i contributi previdenziali per il prepensionamento di categoria che, in base a disposizioni contrattuali, sono a carico dei lavoratori frontalieri nei confronti degli enti di previdenza dello Stato in cui gli stessi prestano l'attività lavorativa sono deducibili dal reddito complessivo nell'importo risultante da idonea documentazione.

Art. 6.

Non imponibilità degli assegni familiari erogati dagli enti di previdenza dello Stato in cui il frontaliere presta lavoro

1. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, della presente legge, sono esclusi dalla base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) gli assegni di sostegno al nucleo familiare erogati dagli enti di previdenza dello Stato in cui il frontaliere presta l'attività lavorativa.

Art. 7.

Modalità di calcolo della NASpI per i lavoratori frontalieri italiani

1. Per i lavoratori frontalieri di cui all'articolo 2, lettera *b)*, dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, della presente legge, la Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI), in dero-

ga all'articolo 4 del decreto-legislativo 4 marzo 2015, n. 22, è calcolata per i primi tre mesi in misura pari all'importo erogabile, in caso di disoccupazione, ai sensi della legislazione svizzera, secondo le modalità stabilite dall'articolo 65, paragrafo 6, secondo periodo, del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, applicabile in forza dell'Accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, fatto a Lussemburgo il 21 giugno 1999, di cui alla legge 15 novembre 2000, n. 364.

2. Il comma 1 non si applica qualora l'importo della NASpI risulti comunque superiore all'indennità di disoccupazione prevista dalla legislazione svizzera.

3. Per i lavoratori frontalieri ai quali si applica il comma 1 del presente articolo la contribuzione figurativa è riconosciuta secondo le modalità di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, calcolata come se l'importo della NASpI sia stato erogato ai medesimi lavoratori secondo quanto previsto dall'articolo 4 dello stesso decreto legislativo n. 22 del 2015.

4. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, derivanti dal presente articolo, pari a 5,35 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

5. Salvo quanto previsto al comma 4, all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. All'attuazione degli adempimenti previsti dal presente articolo le amministrazioni interessate provvedono con l'utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 8.

Redditi prodotti in Italia dai frontalieri svizzeri

1. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, della presente legge, l'imposta netta e le addizionali comunale e regionale all'imposta sui redditi delle persone fisiche (IRPEF) dovute sui redditi derivanti da lavoro dipendente prestato in Italia dal lavoratore frontaliere come definito all'articolo 2, lettera *b)*, del citato Accordo e tenuto presente il punto 2 del Protocollo aggiuntivo allo stesso, residente in Svizzera, sono ridotte del 20 per cento. Le riduzioni, da indicare nella certificazione unica di cui all'articolo 4, comma 6-*ter*, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, spettano comunque negli importi determinati dal sostituto d'imposta anche nell'ipotesi di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Art. 9.

Ripartizione della compensazione finanziaria

1. Ognuno dei cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese versa ogni anno, per ciascun anno fiscale di riferimento sino all'anno fiscale in corso al 31 dicembre 2033, una parte del gettito fiscale proveniente dall'imposizione, a livello federale, cantonale e comunale, dei salari, degli stipendi e delle altre remunerazioni analoghe ricevute dai lavoratori frontalieri rientranti nel regime transitorio previsto dall'articolo 9 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, della presente legge, come compensazione finanziaria delle spese sostenute dai comuni italiani a causa dei frontalieri che risiedono sul loro territorio ed esercitano un'attività dipendente sul territorio di uno dei detti cantoni.

2. La compensazione finanziaria di ognuno dei tre cantoni è pari al 40 per cento dell'ammontare lordo delle imposte sui salari, sugli stipendi e sulle altre remunerazioni analoghe, pagate durante l'anno fiscale di riferimento dai frontalieri italiani.

3. La compensazione finanziaria è effettuata in franchi svizzeri mediante un versamento unico nel corso del primo semestre dell'anno successivo a quello a cui la compensazione finanziaria si riferisce. La compensazione finanziaria è versata dagli organi finanziari dei cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese, attraverso i normali canali, in un conto aperto presso la Tesoreria dello Stato, intestato al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro e denominato «Compensazioni finanziarie per l'imposizione operata in Svizzera sulle remunerazioni dei frontalieri italiani».

Art. 10.

Risorse finanziarie per i comuni di frontiera

1. Durante il periodo transitorio di cui all'articolo 9, paragrafo 2, dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, della presente legge, ai comuni italiani di frontiera, individuati ai sensi dell'articolo 2, lettera *b)*, punto *i)*, del medesimo Accordo, in cui risiedono i lavoratori frontalieri, compete un contributo statale idoneo a garantire, tenuto conto anche dei versamenti di cui all'articolo 9 della presente legge effettuati dalle autorità cantonali, un livello di finanziamento pari a 89 milioni di euro annui, corrispondente all'importo assicurato, per l'anno 2019, tramite i trasferimenti dai cantoni della Svizzera effettuati sulla base dell'Accordo tra Italia e Svizzera del 3 ottobre 1974.

2. Terminato il periodo transitorio di cui al comma 1 del presente articolo, ai comuni italiani di frontiera, individuati ai sensi dell'articolo 2, lettera *b)*, punto *i)*, dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, della presente legge, in cui risiedono i lavoratori frontalieri, è comunque garantito lo stesso livello di finanziamento di cui al medesimo comma 1 del presente articolo.

3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un apposito fondo con una dotazione di 89 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.

4. In occasione della riunione, almeno una volta l'anno, della Commissione mista prevista dall'articolo 6 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, della presente legge, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 6, dello stesso Accordo, i cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese forniscono le informazioni statistiche utili alle autorità italiane per la redistribuzione della compensazione finanziaria di cui al comma 1 ai comuni di frontiera italiani e i rappresentanti italiani informano quelli svizzeri circa l'utilizzazione delle somme messe a disposizione dei suddetti comuni. Alla Commissione mista può partecipare il presidente dell'Associazione dei comuni italiani di frontiera, previa intesa tra le autorità competenti degli Stati contraenti. Per la partecipazione alle riunioni della Commissione mista non sono dovuti compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti le regioni Valle d'Aosta, Piemonte e Lombardia, la provincia autonoma di Bolzano e i comuni frontalieri interessati, sono stabiliti i termini e le modalità di determinazione del contributo di cui ai commi 1 e 2 anche tenuto conto delle informazioni assunte ai sensi del comma 4. In ogni caso il rapporto tra numero di frontalieri e popolazione di un comune, qualora adottato come criterio per l'attribuzione diretta ai comuni di frontiera delle risorse finanziarie di cui al comma 1, non può eccedere la quota del 3 per cento.

6. Le somme di cui ai commi 1 e 2 possono essere impiegate in parte corrente nel limite massimo del 50 per cento dell'importo.

Art. 11.

Istituzione, alimentazione e riparto del Fondo per lo sviluppo economico, il potenziamento delle infrastrutture e il sostegno dei salari nelle zone di confine italo-elvetiche

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo con una dotazione di 1,66 milioni di euro per l'anno 2025, 21,16 milioni di euro per l'anno 2026, 32,86 milioni di euro per l'anno 2027, 44,76 milioni di euro per l'anno 2028, 56,46 milioni di euro per l'anno 2029, 68,06 milioni di euro per l'anno 2030, 79,76 milioni di euro per l'anno 2031, 91,66 milioni di euro per l'anno 2032, 103,26 milioni di euro per l'anno 2033, 115,06 milioni di euro per l'anno 2034, 126,86 milioni di euro per l'anno 2035, 102,96 milioni di euro per l'anno 2036, 119,06 milioni di euro per l'anno 2037, 135,36 milioni di euro per l'anno 2038, 151,56 milioni di euro per l'anno 2039, 167,66 milioni di euro per l'anno 2040, 183,96 milioni di euro per l'anno 2041, 200,06 milioni di euro per l'anno 2042, 216,26 milioni di euro per l'anno 2043, 232,46 milioni di euro per l'anno 2044 e 221,46 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2045, destinato al finanziamento di progetti di sviluppo economico e sociale dei territori dei comuni di frontiera di cui all'articolo 10 della presente legge nonché al potenziamento delle infrastrutture nelle zone di confine italo-elvetiche, con particolare riguardo al sostegno delle remunerazioni nette dei lavoratori residenti nei territori dei predetti comuni, occupati presso aziende ubicate nei medesimi territori, mediante assegni integrativi a titolo di premio di frontiera, al fine di sostenere la competitività salariale rispetto ai livelli salariali oltre confine e scongiurare i conseguenti rischi di desertificazione produttiva.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e il Ministro dell'interno, sentiti le regioni Valle d'Aosta, Piemonte e Lombardia, la provincia autonoma di Bolzano e i comuni frontalieri interessati, sono definiti i criteri per la distribuzione delle risorse del Fondo di cui al comma 1 alle province e agli enti montani confinanti con la Svizzera e ai comuni italiani di frontiera individuati ai sensi dell'articolo 2, lettera *b)*, punto *i)*, dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, della presente legge.

Art. 12.

Disposizioni diverse

1. Nelle more dell'entrata in vigore delle intese conseguenti agli accordi di cui all'articolo 1 della presente legge in materia di telelavoro e, comunque, non oltre il 30 giugno 2023, i giorni di lavoro svolti nello Stato di residenza in modalità di telelavoro, fino al 40 per cento del tempo di lavoro, dai lavoratori frontalieri che rientrano nel campo di applicazione dell'Accordo tra l'Italia e la Svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, firmato a Roma il 3 ottobre 1974, reso esecutivo con legge 26 luglio 1975, n. 386, si considerano effettuati nell'altro Stato.

2. La disposizione di cui al comma 1 ha efficacia a decorrere dal 1° febbraio 2023.

3. Alla luce del rafforzamento dei rapporti economici tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera in virtù della ratifica dell'Accordo relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo e Scambio di lettere, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, nonché in considerazione delle disposizioni specifiche in materia di scambio di informazioni contenute nell'articolo 7 del suddetto Accordo, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede all'eliminazione della Svizzera dall'elenco di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro delle finanze 4 maggio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 107 del 10 maggio 1999. L'efficacia delle modifiche al decreto del Ministro delle finanze 4 maggio 1999 di cui al primo periodo decorre dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di pubblicazione del suddetto decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Restano ferme tutte le disposizioni dell'ordinamento nazionale applicabili fino al periodo d'imposta in corso alla data di pubblicazione del decreto di cui al presente comma nonché ogni attività di accertamento effettuata in conformità a tali disposizioni.

Art. 13.

Tavolo interministeriale

1. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito presso il medesimo Ministero, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un tavolo interministeriale del quale fanno parte rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, rappresentanti nazionali dei lavoratori frontalieri delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e rappresentanti delle amministrazioni locali di confine. Ai componenti del tavolo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese, o altri emolumenti comunque denominati.

2. Il tavolo tecnico di cui al comma 1, coordinato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ha lo scopo di discutere le proposte in materia di sicurezza sociale, mercato del lavoro e dialogo sociale nonché cooperazione transnazionale per la definizione di uno Statuto dei lavoratori frontalieri.

Art. 14.

Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dagli articoli 4 e 8, valutati in 1,6 milioni di euro per l'anno 2024, 21,04 milioni di euro per l'anno 2025 e 13,24 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, e agli oneri derivanti dagli articoli 10, comma 3, e 11, pari a 90,66 milioni di euro per l'anno 2025, 110,16 milioni di euro per l'anno 2026, 121,86 milioni di euro per l'anno 2027, 133,76 milioni di euro per l'anno 2028, 145,46 milioni di euro per l'anno 2029, 157,06 milioni di euro per l'anno 2030, 168,76 milioni di euro per l'anno 2031, 180,66 milioni di euro per l'anno 2032, 192,26 milioni di euro per l'anno 2033, 204,06 milioni di euro per l'anno 2034, 215,86 milioni di euro per l'anno 2035, 191,96 milioni di euro per l'anno 2036, 208,06 milioni di euro per l'anno 2037, 224,36 milioni di euro per l'anno 2038, 240,56 milioni di euro per l'anno 2039, 256,66 milioni di euro per l'anno 2040, 272,96 milioni di euro per l'anno 2041, 289,06 milioni di euro per l'anno 2042, 305,26 milioni di euro per l'anno 2043, 321,46 milioni di euro per l'anno 2044 e 310,46 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2045, si provvede:

a) quanto a 1,6 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;

b) quanto a 84,5 milioni di euro per l'anno 2025, 80,1 milioni di euro per l'anno 2026, 75,6 milioni di euro per l'anno 2027, 71,2 milioni di euro per l'anno 2028, 66,7 milioni di euro per l'anno 2029, 62,3 milioni di euro per l'anno 2030, 57,8 milioni di euro per l'anno 2031, 53,4 milioni di euro per l'anno 2032, 48,9 milioni di euro per l'anno 2033, 44,5 milioni di euro per l'anno 2034 e 40 milioni di euro per l'anno 2035, mediante corrispondente riduzione delle quote annuali delle risorse da destinare mediante riassegnazione ai sensi dell'articolo 4 della legge 26 luglio 1975, n. 386, che, a tale fine, restano acquisite all'entrata del bilancio dello Stato;

c) per i restanti oneri mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 3.

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle risorse di cui al comma 1, lettera *b)*, al fine di assicurare il rispetto degli importi ivi indicati. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto agli importi indicati al comma 1, lettera *b)*, il Ministro dell'economia e delle finanze assume tempestivamente le conseguenti iniziative ai sensi dell'articolo 17, comma 12-*bis*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Art. 15.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 giugno 2023

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

TAJANI, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*

Visto, *il Guardasigilli:* NORDIO

ACCORDO

TRA

LA REPUBBLICA ITALIANA

E

LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA

RELATIVO ALL'IMPOSIZIONE DEI LAVORATORI FRONTALIERI

Il Governo della Repubblica Italiana

ed

il Consiglio federale svizzero

desiderosi di eliminare le doppie imposizioni sui salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe ricevute dai lavoratori frontalieri;

tenendo conto dei costi sostenuti dalle aree di frontiera per infrastrutture e servizi pubblici connessi ai lavoratori frontalieri;

considerando l'importante contributo che i lavoratori frontalieri forniscono, a vari livelli, all'economia delle aree di frontiera in cui lavorano;

considerando che entrambi gli Stati contraenti applicano un sistema di imposizione mondiale dei loro residenti e che, pertanto, l'imposizione finale avviene nello Stato di residenza;

hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1 Soggetti

Il presente Accordo si applica alle persone fisiche residenti di uno Stato contraente che lavorano quali lavoratori frontalieri nell'area di frontiera dell'altro Stato contraente.

Articolo 2 Definizioni generali

Ai fini del presente Accordo:

a) l'espressione "area di frontiera" designa:

   i. per quanto riguarda l'Italia, le Regioni Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta e la Provincia Autonoma di Bolzano,

   ii. per quanto riguarda la Svizzera, i Cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese;

b) l'espressione "lavoratore frontaliere" designa un residente di uno Stato contraente che:

   i. è fiscalmente residente in un Comune il cui territorio si trova, totalmente o parzialmente, nella zona di 20 km dal confine con l'altro Stato contraente,

   ii. svolge un'attività di lavoro dipendente nell'area di frontiera dell'altro Stato contraente per un datore di lavoro residente, una stabile organizzazione o una base fissa di detto altro Stato, e

   iii. ritorna, in linea di principio, quotidianamente al proprio domicilio principale nello Stato di residenza ai sensi del punto i.;

   le autorità competenti degli Stati contraenti stabiliscono con procedura di amichevole composizione le modalità di applicazione dei punti i. e iii. della presente lettera;

c) l'espressione "autorità competente" designa:

   i. per quanto riguarda l'Italia, il Ministero dell'Economia e delle Finanze,

   ii. per quanto riguarda la Svizzera, il capo del Dipartimento federale delle finanze o il suo rappresentante autorizzato;

d) l'espressione "Convenzione contro le doppie imposizioni del 1976" designa la Convenzione del 9 marzo 1976 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, così come modificata;

e) l'espressione "Accordo sui lavoratori frontalieri del 1974" designa l'Accordo del 3 Ottobre 1974 tra la Svizzera e l'Italia relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri ed alla compensazione finanziaria a favore dei Comuni italiani di confine;

f) l'espressione "Accordo sulla libera circolazione delle persone" designa l'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone.

Articolo 3 Imposizione dei lavoratori frontalieri

1. Conformemente alle disposizioni dell'articolo 15 della Convenzione contro le doppie imposizioni del 1976, i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe ricevute dai lavoratori frontalieri e pagate da un datore di lavoro quale corrispettivo di un'attività di lavoro dipendente, sono imponibili nello Stato contraente in cui l'attività di lavoro dipendente viene svolta. Tuttavia, l'imposta così applicata non può eccedere l'80 per cento dell'imposta risultante dall'applicazione dell'imposta sui redditi delle persone fisiche applicabile nel luogo in cui l'attività di lavoro dipendente viene svolta, ivi incluse le imposte locali sui redditi delle persone fisiche. Lo Stato di residenza assoggetta a sua volta ad imposizione ed elimina la doppia imposizione.

2. Il carico fiscale totale sul reddito da attività di lavoro dipendente dei lavoratori frontalieri residenti in Italia non può essere inferiore all'imposta che sarebbe prelevata in applicazione dell'Accordo sui lavoratori frontalieri del 1974.

3. L'imposizione dei lavoratori frontalieri nello Stato contraente in cui l'attività di lavoro dipendente viene svolta è effettuata tramite imposizione alla fonte. Qualsiasi altro metodo d'imposizione è escluso ai fini del presente Accordo.

Articolo 4 Non discriminazione

Ferme restando le disposizioni dell'articolo 25 della Convenzione contro le doppie imposizioni del 1976, i lavoratori frontalieri rientranti nel campo di applicazione del presente Accordo, con residenza in uno Stato contraente, non devono essere soggetti ad alcuna imposizione nello Stato contraente in cui viene svolta l'attività di lavoro dipendente diversa o più onerosa dell'imposizione di altri lavoratori frontalieri che rientrano nella definizione dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone, né essere soggetti ad alcun trattamento fiscale discriminatorio sulla base della definizione di lavoratore frontaliere, incluso qualsiasi trattamento fiscale discriminatorio fondato sulla durata del soggiorno o la frequenza del ritorno al proprio domicilio.

Articolo 5 Eliminazione della doppia imposizione

1. Lo Stato di residenza del lavoratore frontaliere elimina la doppia imposizione sui salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe ricevute dai lavoratori frontalieri, in conformità alle disposizioni dell'articolo 24 della Convenzione contro le doppie imposizioni del 1976.

2. Nonostante le disposizioni dell'articolo 24 della Convenzione contro le doppie imposizioni del 1976, la Svizzera, al fine di eliminare la doppia imposizione, prenderà in conto, nella determinazione della base imponibile, le imposte prelevate ai sensi del paragrafo 1 dell'articolo 3, riducendo di quattro quinti l'importo lordo del salario, dello stipendio e delle altre remunerazioni analoghe ricevute dal lavoratore frontaliere fiscalmente residente in Svizzera.

Articolo 6 Commissione mista e procedura di amichevole composizione

1. Le autorità competenti degli Stati contraenti faranno del loro meglio per risolvere per via di amichevole composizione qualsiasi questione inerente all'interpretazione o all'applicazione del presente Accordo. A tale scopo, esse possono comunicare direttamente fra loro, anche tramite una commissione mista composta da esse stesse o da loro rappresentanti.

2. La commissione mista si incontrerà almeno una volta all'anno per discutere dell'interpretazione o dell'applicazione del presente Accordo. In ogni caso ciascuno Stato contraente è autorizzato a richiedere un incontro della commissione mista, la quale dovrà riunirsi al massimo entro tre mesi dalla richiesta.

3. Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo, quando un residente di uno Stato contraente ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti comportano o comporteranno per lui una imposizione non conforme alle disposizioni del presente Accordo, egli può sottoporre il suo caso alle autorità competenti in base alle disposizioni previste all'articolo 26 della Convenzione contro le doppie imposizioni del 1976 e successive modifiche.

Articolo 7 Cooperazione amministrativa

1. Ai fini della corretta applicazione del presente Accordo, lo Stato contraente in cui l'attività di lavoro dipendente viene svolta fornisce annualmente in formato elettronico, entro il 20 marzo dell'anno successivo all'anno fiscale di riferimento, le informazioni rilevanti ai fini dell'imposizione del lavoratore frontaliere. Queste informazioni includono:

a) il nome, il cognome, la data di nascita e l'indirizzo di residenza del lavoratore frontaliere;

b) per quanto riguarda i lavoratori frontalieri residenti in Italia, il luogo di nascita; per quanto riguarda i lavoratori frontalieri residenti in Svizzera, il luogo di attinenza;

c) il codice fiscale attribuito dallo Stato di residenza al lavoratore frontaliere;

d) l'ammontare lordo dei salari, degli stipendi e delle altre remunerazioni analoghe ricevute dal lavoratore frontaliere;

e) l'ammontare dei contributi sociali obbligatori pagati dal lavoratore frontaliere;

f) il totale dell'imposta prelevata alla fonte sui salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe ricevute dal lavoratore frontaliere, e

g) il nome, l'indirizzo e il codice fiscale del datore di lavoro.

Le autorità competenti degli Stati contraenti stabiliscono con procedura di amichevole composizione le modalità di applicazione del presente paragrafo.

2. Le informazioni di cui alle lettere da a) a g) del paragrafo 1 vengono fornite annualmente in formato elettronico entro il 20 marzo dell'anno successivo all'anno fiscale di riferimento anche in relazione ai lavoratori frontalieri che svolgono un'attività di lavoro dipendente che soddisfano le condizioni previste al punto ii. della lettera b) dell'articolo 2, indipendentemente dalle condizioni previste ai punti i. e iii. della lettera b) dell'articolo 2.

3. Le informazioni ricevute da uno Stato contraente ai sensi dei paragrafi 1 e 2 sono tenute segrete analogamente alle informazioni ottenute in applicazione della legislazione fiscale di detto Stato e sono comunicate soltanto alle persone o autorità (compresi i tribunali e le autorità amministrative) che si occupano dell'accertamento o della riscossione, delle procedure o dei procedimenti concernenti tali imposte, delle decisioni sui ricorsi presentati, concernenti le imposte dovute nello Stato di residenza. Tali persone o autorità possono utilizzare le informazioni unicamente per questi fini. Esse possono rivelarle nell'ambito di una procedura giudiziaria pubblica o in una decisione giudiziaria. Nonostante le disposizioni precedenti, uno Stato contraente può utilizzare ad altri fini le informazioni ricevute, se tali informazioni possono essere impiegate per tali altri fini secondo la legislazione di entrambi gli Stati e le autorità competenti dello Stato richiesto ne hanno approvato l'impiego. Nonostante le disposizioni precedenti, le informazioni ricevute ai sensi della lettera g) del paragrafo 1 possono essere utilizzate unicamente ai fini dell'imposizione dei salari, degli stipendi e delle altre remunerazioni analoghe ricevute dai lavoratori frontalieri ai sensi della lettera b) dell'articolo 2 e del paragrafo 2 del presente articolo.

4. In caso di errori nel calcolo dell'imposta alla fonte, di informazioni ricevute tardivamente da parte del datore di lavoro oppure di periodi fiscali incompleti per i quali siano necessari ulteriori aggiustamenti, una nuova comunicazione sulle correzioni fatte è fornita allo Stato di residenza del lavoratore frontaliere entro la scadenza prevista per la comunicazione dei dati concernenti l'anno fiscale successivo.

5. Le autorità fiscali dei Cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese inviano le informazioni, di cui ai paragrafi 1 e 2, concernenti i lavoratori frontalieri residenti in Italia, direttamente all'Agenzia delle Entrate. L'Agenzia delle Entrate invia le informazioni, di cui ai paragrafi 1 e 2, concernenti i lavoratori frontalieri residenti in Svizzera, all'Amministrazione federale delle contribuzioni.

6. Prima dell'entrata in vigore del presente Accordo, gli Stati contraenti procedono alla verifica dell'operatività dello scambio di informazioni secondo il presente articolo.

Articolo 8 Entrata in vigore

1. Il presente Accordo entra in vigore alla data di ricezione dell'ultima delle notifiche con le quali i due Stati contraenti vicendevolmente si saranno comunicati formalmente, per via diplomatica, che sono adempiuti i presupposti legali interni necessari all'entrata in vigore del:

a) presente Accordo, e

b) del Protocollo che modifica, sostituendo il paragrafo 4 dell'articolo 15, la Convenzione contro le doppie imposizioni del 1976.

2. Il presente Accordo si applica dal primo giorno di gennaio dell'anno civile successivo a quello dell'entrata in vigore dell'Accordo.

3. L'Accordo sui lavoratori frontalieri del 1974 è sostituito dal presente Accordo a partire dalla sua entrata in vigore. Tuttavia, le disposizioni dell'Accordo sui lavoratori frontalieri del 1974 continueranno ad applicarsi fintanto che le disposizioni del presente Accordo non saranno applicabili.

Articolo 9 Regime transitorio

1. Nonostante il paragrafo 1 dell'articolo 3, i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe ricevute dai lavoratori frontalieri residenti in Italia che alla data di entrata in vigore svolgono oppure che tra il 31 dicembre 2018 e la data dell'entrata in vigore hanno svolto un'attività di lavoro dipendente nell'area di frontiera in Svizzera per un datore di lavoro ivi residente, una stabile organizzazione o una base fissa svizzere, restano imponibili soltanto in Svizzera.

2. Ognuno dei Cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese verserà ogni anno a beneficio dei comuni italiani di confine, per gli anni fiscali di riferimento sino all'anno fiscale che termina il 31 dicembre 2033, una parte del gettito fiscale proveniente dalla imposizione - a livello federale, cantonale e comunale - dei salari, degli stipendi e delle altre remunerazioni analoghe ricevute dai lavoratori frontalieri ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo.

3. La compensazione finanziaria di ognuno dei tre Cantoni è pari al 40 per cento dell'ammontare lordo delle imposte sui salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe, pagate durante l'anno fiscale di riferimento dai frontalieri italiani.

4. La compensazione finanziaria è effettuata in franchi svizzeri mediante un versamento unico nel corso del primo semestre dell'anno successivo a quello cui la compensazione finanziaria si riferisce.

5. Le autorità italiane provvederanno a trasferire dette somme ai comuni nei quali risieda un adeguato numero di frontalieri, d'intesa - per i criteri di ripartizione e di utilizzo - con i competenti organi delle Regioni di confine interessate.

6. In occasione della commissione mista prevista all'articolo 6, i Cantoni forniranno le informazioni statistiche utili alle autorità italiane per la redistribuzione della compensazione finanziaria ai comuni di frontiera italiani; i rappresentanti italiani informeranno quelli svizzeri circa l'utilizzazione delle somme messe a disposizione dei suddetti comuni.

7. L'articolo 7 non si applica ai lavoratori frontalieri ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo.

8. Qualora l'autorità competente di uno degli Stati contraenti venga a conoscenza di uno o più casi di abuso evidente e manifesto delle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo, tale autorità può sottoporre il caso o i casi all'autorità competente dell'altro Stato contraente, in base alle disposizioni previste all'articolo 6 paragrafo 1 dell'Accordo e all'articolo 26 della Convenzione contro le doppie imposizioni del 1976 e successive modifiche, al fine di definire il corretto trattamento fiscale ai fini dell'Accordo.

Articolo 10 Clausola di riesame

Gli Stati contraenti procederanno a un riesame dell'Accordo ogni cinque anni al fine di decidere se sono necessarie modifiche all'Accordo.
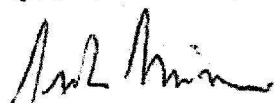
In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai propri rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Roma il 23 dicembre 2020, in due esemplari in lingua italiana.

Per il Governo della Repubblica Italiana:

Per il Consiglio federale svizzero:

Protocollo aggiuntivo

All'atto della firma dell'Accordo concluso in data odierna tra la Repubblica italiana e la Confederazione Svizzera e relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, i sottoscritti plenipotenziari hanno concordato le seguenti disposizioni supplementari che formano parte integrante dell'Accordo.

1. Qualora uno degli Stati contraenti dovesse modificare sostanzialmente il proprio sistema d'imposizione, i due Stati contraenti si consulteranno immediatamente vicendevolmente al fine di valutare possibili modifiche necessarie dell'Accordo. In particolare, viene ad esempio considerato un cambiamento sostanziale il passaggio da un sistema d'imposizione mondiale dei residenti ad un sistema d'imposizione territoriale.
2. Con riferimento al punto iii. della lettera b) dell'articolo 2, resta inteso che, a meno che le autorità competenti decidano diversamente, ad un lavoratore frontaliere che soddisfa le condizioni dei punti i. e ii. della lettera b) dell'articolo 2, è consentito, in linea di principio, di non rientrare quotidianamente al proprio domicilio nello Stato di residenza, per motivi professionali, per un massimo di 45 giorni in un anno civile. I giorni di ferie e di malattia non sono conteggiati in questo limite.
3. In relazione ad un potenziale ulteriore sviluppo del telelavoro, gli Stati contraenti si consulteranno periodicamente per verificare se si rendono necessarie modifiche o integrazioni al precedente punto 2 del presente Protocollo aggiuntivo. Resta salva la facoltà degli Stati contraenti di concordare, con procedura di amichevole composizione di cui all'articolo 26, paragrafo 3, della Convenzione contro le doppie imposizioni del 1976, dell'interpretazione o dell'applicazione del presente Accordo in relazione al telelavoro, ivi incluso in situazioni eccezionali.
4. Con riferimento al paragrafo 1 dell'articolo 3, resta inteso che l'espressione "imposta sui redditi delle persone fisiche" designa le imposte ordinarie nazionali e locali alle quali sono assoggettati i lavoratori non residenti: in Italia, l'imposta sul reddito delle persone fisiche, così come le addizionali regionali e comunali; in Svizzera, le imposte federali, cantonali e comunali (con moltiplicatore medio di un determinato cantone) sulle persone fisiche.
5. Le disposizioni dell'articolo 4 non possono in alcun caso essere interpretate nel senso d'imporre a uno Stato contraente l'obbligo di applicare regole di ripartizione dei diritti di imposizione previste da altre Convenzioni contro le doppie imposizioni.
6. Con riferimento all'articolo 6, resta inteso che la commissione mista si riunirà annualmente al fine di verificare la corretta applicazione dell'Accordo. In tale contesto, la commissione mista valuterà inoltre, sulla base di dati statistici aggregati forniti da entrambi gli Stati contraenti, se il gettito fiscale totale riscosso rispettivamente da entrambi gli Stati corrisponde alle regole di ripartizione dei diritti d'imposizione previsti nell'Accordo.
7. Con riferimento al paragrafo 2 dell'articolo 6, resta inteso che la commissione mista sarà composta dalle due autorità competenti ai sensi della lettera c) dell'articolo 2 e dai rappresentanti delle autorità fiscali delle Regioni e dei Cantoni di cui alla lettera a) dell'articolo 2.

   A seconda dei punti all'agenda dell'incontro della commissione mista, le due autorità competenti ai sensi della lettera c) dell'articolo 2, possono decidere congiuntamente di avere una seduta distinta su alcuni di questi punti.
8. In caso di controversia sulla sussistenza delle condizioni per l'applicazione del regime transitorio d'imposizione di cui all'articolo 9, la questione potrà essere risolta, su richiesta del contribuente, nel contesto della procedura di amichevole composizione di cui all'articolo 6 paragrafo 3.
9. Con riferimento al paragrafo 2 dell'articolo 7, resta inteso che l'espressione "lavoratori frontalieri che svolgono un'attività di lavoro dipendente" deve essere interpretata con riferimento alla definizione di cui all'articolo 7 dell'Allegato I dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone. In particolare, con riferimento al paragrafo 2 dell'articolo 7 dell'Allegato I dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone, resta inteso che, per quanto concerne la Svizzera, tali disposizioni si applicano a lavoratori dipendenti che detengono un permesso per frontalieri (attualmente definito permesso "G" per persone provenienti da paesi UE/AELS) che soddisfano le condizioni previste nel paragrafo 2 dell'articolo 7 del presente Accordo.
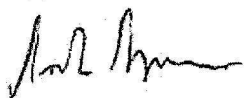
10. Con riferimento al paragrafo 3 dell'articolo 8, resta inteso che la Svizzera verserà all'Italia la compensazione finanziaria relativa all'ultimo anno nel quale le disposizioni dell'Accordo sui lavoratori frontalieri del 1974 erano in vigore.

11. Con riferimento all'articolo 9, paragrafo 1, resta inteso che:

    a) si ritengono sussistenti le condizioni di cui a tale paragrafo quando, in relazione all'attività di lavoro dipendente nell'area di frontiera, il datore di lavoro ha versato le relative ritenute o ha provveduto all'annuncio all'autorità fiscale cantonale competente;

    b) i lavoratori frontalieri che alla data di entrata in vigore dell'accordo svolgono, oppure tra il 31 dicembre 2018 e la data di entrata in vigore dell'accordo hanno svolto, un'attività di lavoro dipendente nell'area di frontiera in Svizzera per un datore di lavoro ivi residente, una stabile organizzazione o una base fissa svizzere, restano imponibili soltanto in Svizzera a prescindere da eventuali interruzioni del rapporto di lavoro oppure da cambi del datore di lavoro, quando continuino a essere sussistenti i requisiti di cui all'articolo 2, lettera b), e l'attività di lavoro dipendente sia svolta nell'area di frontiera in Svizzera per un datore di lavoro ivi residente, una stabile organizzazione o una base fissa svizzere.

12. Se, successivamente all'entrata in vigore dell'Accordo, dovessero essere apportate modifiche sostanziali all'Accordo sulla libera circolazione delle persone, i due Stati contraenti si consulteranno rapidamente al fine di valutare le conseguenze sul presente Accordo.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai propri rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Roma il 23 dicembre 2020, in due esemplari in lingua italiana.

Per il Governo della
Repubblica Italiana:

Per il Consiglio
federale svizzero:

PROTOCOLLO

CHE MODIFICA LA CONVENZIONE TRA

LA REPUBBLICA ITALIANA

E

LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA

PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI E PER REGOLARE TALUNE ALTRE QUESTIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E SUL PATRIMONIO, CON PROTOCOLLO AGGIUNTIVO, CONCLUSA A ROMA IL 9 MARZO 1976, COSÌ COME MODIFICATA DAL PROTOCOLLO DEL 28 APRILE 1978 E DAL PROTOCOLLO DEL 23 FEBBRAIO 2015

Il Governo della Repubblica Italiana

ed

il Consiglio federale svizzero

animati dal desiderio di concludere un Protocollo che modifica la Convenzione del 9 marzo 1976 per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio (di seguito «la Convenzione»), con il suo Protocollo aggiuntivo (di seguito «il Protocollo aggiuntivo»), così come modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978 e dal Protocollo del 23 febbraio 2015,

visto l'Accordo tra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera, con Protocollo aggiuntivo, relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, firmato a Roma il 23 dicembre 2020, che sostituisce l'Accordo tra l'Italia e la Svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri ed alla compensazione finanziaria a favore dei comuni italiani di frontiera, fatto il 3 ottobre 1974,

hanno convenuto quanto segue:

Articolo I

L'articolo 15, paragrafo 4, della Convenzione è abrogato e sostituito dalla disposizione seguente:

"4) Il regime fiscale applicabile ai salari, agli stipendi ed alle altre remunerazioni analoghe ricevuti in corrispettivo di un'attività dipendente dai lavoratori frontalieri è regolato dall'Accordo tra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera, con Protocollo aggiuntivo, relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, firmato a Roma il 23 dicembre 2020, che costituisce parte integrante della presente Convenzione."

Articolo II

1. Il presente Protocollo entrerà in vigore alla data di ricezione dell'ultima delle notifiche con le quali i due Stati si comunicheranno l'avvenuto espletamento delle procedure interne necessarie previste da ciascun ordinamento per l'entrata in vigore:
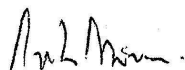
- del presente Protocollo, e
- dell'Accordo tra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera, con Protocollo aggiuntivo, relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, firmato a Roma il 23 dicembre 2020.

2. Il presente Protocollo si applica dal primo giorno di gennaio dell'anno civile successivo a quello dell'entrata in vigore dell'Accordo.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai propri rispettivi Governi, hanno firmato il presente Protocollo di modifica.

Fatto a Roma il 23 dicembre 2020, in due esemplari in lingua italiana.

Per il Governo della Repubblica Italiana:

Per il Consiglio federale svizzero:

SCAMBIO

DI

LETTERE

Onorevole Segretaria di Stato,

ho l'onore di riferirmi all'Accordo tra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri (di seguito: Accordo) con Protocollo aggiuntivo, firmati in data odierna, nonché al Protocollo di modifica alla Convenzione tra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, firmata a Roma il 9 marzo 1976, firmato anch'esso in data odierna. Con riferimento all'Accordo, resta inteso che in base alle disposizioni del medesimo con particolare riferimento all'articolo 6 paragrafo 1, nonché alle relative norme attuative dell'Accordo ove previste dai rispettivi ordinamenti interni:

1. una persona residente in uno Stato contraente rientra nel campo d'applicazione dell'Accordo ed è considerato lavoratore frontaliere ai sensi dell'Accordo se, e solo se, riunisce le condizioni previste all'articolo 2 lettera b) dell'Accordo stesso;

2. giusta l'articolo 3 paragrafo 3 dell'Accordo, il solo metodo d'imposizione dei lavoratori frontalieri ai sensi dell'articolo 2 lettera b), è quello dell'imposizione alla fonte;

3. sulla scorta dell'articolo 3 paragrafo 3 dell'Accordo,

   a) le disposizioni previste all'articolo 99a della Legge federale sull'imposta federale diretta, ossia la cosiddetta "imposizione ordinaria ulteriore su richiesta", che saranno introdotte con l'entrata in vigore della Legge federale sulla revisione dell'imposizione alla fonte del reddito da attività lucrativa, e
   b) le disposizioni della normativa interna italiana laddove incompatibili con l'Accordo
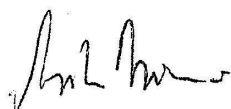
   non saranno applicabili ai lavoratori frontalieri ai sensi dell'articolo 2 lettera b) dell'Accordo;

4. i lavoratori frontalieri ai sensi dell'articolo 2 lettera b) dell'Accordo potranno, in linea di principio, far valere le detrazioni, le deduzioni, gli oneri normalmente deducibili o simili agevolazioni nello Stato contraente di residenza secondo le disposizioni vigenti in detto Stato contraente.

Qualora concordi con l'interpretazione sopra esposta, ho l'onore di proporLe che la presente lettera e la Sua lettera di risposta costituiscano ai sensi dell'articolo 6 paragrafo 1 dell'Accordo, un accordo amichevole il quale entrerà in vigore contemporaneamente all'Accordo tra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo, e al summenzionato Protocollo di modifica alla Convenzione tra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, firmata a Roma il 9 marzo 1976.

Voglia gradire, Onorevole Segretaria di Stato, l'espressione della mia più alta considerazione.

Roma, 23 dicembre 2020

Onorevole Vice Ministro,

mi onoro di dichiararLe ricevuta la lettera della S.V. in data odierna del seguente tenore:

"ho l'onore di riferirmi all'Accordo tra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera relat all'imposizione dei lavoratori frontalieri (di seguito: Accordo) con Protocollo aggiuntivo, firmati in data odie nonché al Protocollo di modifica alla Convenzione tra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e patrimonio, firmata a Roma il 9 marzo 1976, firmato anch'esso in data odierna. Con riferimento all'Accor resta inteso che in base alle disposizioni del medesimo con particolare riferimento all'articolo 6 paragrafc nonché alle relative norme attuative dell'Accordo ove previste dai rispettivi ordinamenti interni:

1. una persona residente in uno Stato contraente rientra nel campo d'applicazione dell'Accordo ed è consider lavoratore frontaliere ai sensi dell'Accordo se, e solo se, riunisce le condizioni previste all'articolo 2 lettera dell'Accordo stesso;

2. giusta l'articolo 3 paragrafo 3 dell'Accordo, il solo metodo d'imposizione dei lavoratori frontalieri ai se dell'articolo 2 lettera b), è quello dell'imposizione alla fonte;

3. sulla scorta dell'articolo 3 paragrafo 3 dell'Accordo,

   a) le disposizioni previste all'articolo 99a della Legge federale sull'imposta federale diretta, ossia cosiddetta "imposizione ordinaria ulteriore su richiesta", che saranno introdotte con l'entrata in vigo della Legge federale sulla revisione dell'imposizione alla fonte del reddito da attività lucrativa, e
   b) le disposizioni della normativa interna italiana laddove incompatibili con l'Accordo

   non saranno applicabili ai lavoratori frontalieri ai sensi dell'articolo 2 lettera b) dell'Accordo;

4. i lavoratori frontalieri ai sensi dell'articolo 2 lettera b) dell'Accordo potranno, in linea di principio, far valer le detrazioni, le deduzioni, gli oneri normalmente deducibili o simili agevolazioni nello Stato contraente d residenza secondo le disposizioni vigenti in detto Stato contraente.

Qualora concordi con l'interpretazione sopra esposta, ho l'onore di proporLe che la presente lettera e la Sua letter di risposta costituiscano ai sensi dell'articolo 6 paragrafo 1 dell'Accordo, un accordo amichevole il quale entrer in vigore contemporaneamente all'Accordo tra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo, e al summenzionato Protocollo di modific alla Convenzione tra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera per evitare le doppie imposizioni e pe regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, firmata a Roma il 9 marzo 1976".

Voglia gradire, Onorevole Vice Ministro, l'espressione della mia più alta considerazione.

Roma, 23 dicembre 2020

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 108):

Presentato dal Senatore Alessandro ALFIERI e altri il 13 ottobre 2022.

Assegnato alle Commissioni riunite 3ª (Affari esteri e difesa) e 6ª (Finanze e tesoro), in sede referente, il 23 novembre 2022, con i pareri delle Commissioni 1ª (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione, editoria, digitalizzazione), 5ª (Programmazione economica, bilancio) e 10ª (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale).

Esaminato dalle Commissioni riunite 3ª (Affari esteri e difesa) e 6ª (Finanze e tesoro), in sede referente, il 29 novembre 2022; il 6 e il 14 dicembre 2022; il 19 gennaio 2023.

Esaminato in Aula il 25 e il 31 gennaio 2023 e approvato in testo unificato della Commissione con l'atto n. S. 376 il 1° febbraio 2023.

Camera dei deputati (atto n. 859):

Assegnato alle Commissione riunite III (Affari esteri e comunitari) e VI (Finanze), in sede referente, il 13 febbraio 2023, con i pareri delle Commissioni I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), V (Bilancio, tesoro e programmazione), VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici), XI (Lavoro pubblico e privato) e XIV (Politiche dell'Unione europea).

Esaminato dalle Commissione riunite III (Affari esteri e comunitari) e VI (Finanze), in sede referente, il 23 e il 28 febbraio 2023; l'8 marzo 2023 e il 20 aprile 2023.

Esaminato in Aula il 26 aprile 2023 e approvato con modificazioni il 4 maggio 2023.

Senato della Repubblica (atto n. 108-376-B):

Assegnato alle Commissioni riunite 3ª (Affari esteri e difesa) e 6ª (Finanze e tesoro), in sede referente, l'11 maggio 2023, con i pareri delle Commissioni 5ª (Programmazione economica, bilancio) e 10ª (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale).

Esaminato dalle Commissioni riunite 3ª (Affari esteri e difesa) e 6ª (Finanze e tesoro), in sede referente, il 24 maggio 2023.

Esaminato in Aula e approvato definitivamente il 31 maggio 2023.

23G00087

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

DECRETO 22 giugno 2023.

Modifiche ordinarie al disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Provolone Valpadana».

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il regolamento (UE) 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 664/2014 della Commissione del 18 dicembre 2013 che integra il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio con riguardo alla definizione dei simboli dell'Unione per le denominazioni di origine protette, le indicazioni geografiche protette e le specialità tradizionali garantite e con riguardo ad alcune norme sulla provenienza, ad alcune norme procedurali e ad alcune norme transitorie supplementari;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione del 13 giugno 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il regolamento delegato (UE) 2022/891 della Commissione del 1° aprile 2022 recante modifica del regolamento delegato (UE) n. 664/2014 che integra il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio con riguardo alla definizione dei simboli dell'Unione per le denominazioni di origine protette, le indicazioni geografiche protette e le specialità tradizionali garantite e con riguardo ad alcune norme sulla provenienza, ad alcune norme procedurali e ad alcune norme transitorie supplementari;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2022/892 della Commissione del 1° aprile 2022 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissio-

ne recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il regolamento (CE) n. 1107 della Commissione del 12 giugno 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee L 148 del 21 giugno 1996, con il quale è stata registrata la denominazione di origine protetta «Provolone Valpadana» ed approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto 14 ottobre 2013, recante disposizioni nazionali per l'attuazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari in materia di DOP, IGP e STG, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 251 del 25 ottobre 2013;

Vista la domanda di modifica del disciplinare, presentata dal Consorzio di tutela del Provolone Valpadana, ai sensi dell'art. 13, comma 1 del decreto MIPAAF del 14 ottobre 2013;

Visto i pareri favorevole espressi dalle regioni competenti per territorio ai sensi del sopra citato decreto 14 ottobre 2013, in merito alla domanda di modifica del disciplinare di che trattasi;

Visto che la domanda di modifica rientra nell'ambito delle modifiche ordinarie così come stabilito dall'art. 53 del regolamento (UE) n. 1151/2012, come modificato dal regolamento (UE) 2021/2117;

Visto che la modifica ordinaria in argomento non modifica il documento unico pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 114/11 del 26 marzo 2019;

Visto il comunicato del Ministero, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 101 del 2 maggio 2023 con il quale è stata resa pubblica la proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Provolone Valpadana» ai fini della presentazione di opposizioni, come previsto dal regolamento (UE) n. 1151/2012 e il successivo comunicato di rettifica pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 101 del 2 maggio 2023;

Considerato che entro il termine previsto dal decreto 14 ottobre 2013, non sono pervenute opposizioni riguardo la proposta di modifica di che trattasi;

Ritenuto che, a seguito dell'esito positivo della predetta procedura nazionale di valutazione, conformemente all'art. 53 del regolamento (UE) n. 1151/2012, come modificato dal regolamento (UE) 2021/2117, sussistono i requisiti per approvare con il presente decreto le modifiche ordinarie contenute nella citata domanda di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Provolone Valpadana»;

Ritenuto altresì di dover procedere alla pubblicazione del presente decreto di approvazione delle modifiche ordinarie del disciplinare di produzione in questione, come prescritto dal regolamento dall'art. 53 del regolamento (UE) n. 1151/2012, come modificato dal regolamento (UE) 2021/2117, nonché alla comunicazione delle stesse modifiche ordinarie alla Commissione europea;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 16, comma 1, lettera *d)*;

Vista la direttiva direttoriale n. 149534 del 31 marzo 2022 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Decreta:

Art. 1.

1. Sono approvate le modifiche ordinarie al disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Provolone Valpadana» di cui alla proposta pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 101 del 2 maggio 2023.

2. Il disciplinare di produzione consolidato della denominazione di origine protetta «Provolone Valpadana», figura all'allegato A del presente decreto.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore a livello nazionale il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Le modifiche ordinarie di cui all'art. 1 sono comunicate, entro trenta giorni dalla predetta data di pubblicazione, alla Commissione europea.

3. Il presente decreto e il disciplinare consolidato di cui all'art. 1 della denominazione di origine protetta «Provolone Valpadana» saranno pubblicati sul sito internet del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 giugno 2023

Il dirigente: CAFIERO

ALLEGATO *A*

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DOP «PROVOLONE VALPADANA»

Art. 1.

La denominazione di origine protetta «Provolone Valpadana», di seguito indicata con la sigla DOP, è riservata, al formaggio prodotto nell'area geografica di cui all'art. 2 e avente i requisiti fissati all'art. 3.

Art. 2.

La zona di provenienza del latte, di trasformazione e di elaborazione del formaggio «Provolone Valpadana» comprende il territorio amministrativo di seguito specificato:

Regione Lombardia: l'intero territorio amministrativo delle Province di Cremona e Brescia;

i Comuni di Torre Pallavicina, Pumenengo, Calcio, Romano di Lombardia, Fontanelle, Barbata, Antegnate, Martinengo, Covo, Calcinate, Bolgare, Telgate, Cividate al Piano, Mornico al Serio, Palosco, Carobbio degli Angeli, Chiuduno, Pagazzano e Calvenzano ricadenti nella Provincia di Bergamo;

i Comuni di Asola, Acquanegra sul Chiese, Casalmoro, Canneto sull'Oglio, Casalromano, Bozzolo, Rivarolo Mantovano e Roverbella ricadenti nella Provincia di Mantova;

i Comuni di San Rocco al Porto, Caselle Landi, Castelnuovo Bocca d'Adda, Guardamiglio, Santo Stefano Lodigiano, Corno Giovine, Cornovecchio, Meleti, Maccastorna, Senna Lodigiana, Somaglia, Fombio, San Fiorano, Maleo, Codogno, Cavacurta, Camairago, Castiglione d'Adda, Bertonico, Terranova dei Passerini, Casalpusterlengo, Ospedaletto, Lodigiano, Orio Litta, Livraga, Brembio, Turano Lodigiano, Secugnago, Borghetto Lodigiano, Ossago Lodigiano, Villanova del Sillaro, Mairago, Cavenago d'Adda, San Martino in Strada, Massalengo, Pieve Fissiraga, Conegliano Laudense, Lodi, Corte Palasio, Crespiatica, Abbadia Cerreto, Boffalora d'Adda ricadenti nella Provincia di Lodi;

Regione Veneto: l'intero territorio amministrativo delle Province di Verona, Vicenza, Padova e Rovigo;

Regione Emilia-Romagna: l'intero territorio amministrativo della Provincia di Piacenza;

Provincia autonoma di Trento: i Comuni di Ala, Avio, Besenello, Brentonico, Bleggio Superiore, Bleggio Inferiore, Calliano, Folgaria, Isera, Lomaso, Nomi, Nogaredo, Mori, Ronzo Chienis, Rovereto, Trambileno, Vallarsa, Volano, Arco, Dro, Molina di Ledro, Nago-Torbole, Riva del Garda, Terragnolo, Pomarolo, Villa Lagarina, Aldeno, Trento, Cimone, Garnica Terme, Terlago, Vezzano, Padergnone, Calavino, Lasino, Cavedine, Drena, Tenno, Fiavè, Grigno, Cinte Tesino, Castello Tesino, Pieve Tesino, Ospedaletto, Ivano Fracena, Strigno, Samone, Bieno, Spera, Scurelle, Carzano, Villa Agnedo, Castelnuovo, Telve, Telve di Sopra, Torcegno, Ronchi Valsugana, Borgo Valsugana, Roncegno Terme, Novaledo, Levico Terme, Vignola-Falesina, Frassilongo, Fierozzo, Palù del Fersina, Sant'Orsola Terme, Bedollo, Baselga di Pinè, Fornace, Civezzano, Pergine Valsugana, Tenno, Bosentino, Vigolo Vattaro, Vattaro, Calceranica al Lago, Caldonazzo, Centa S. Nicolò, Lavarone, Luserna.

Art. 3.

La denominazione di origine «Provolone Valpadana» è riservata al formaggio semiduro a pasta filata prodotto con latte di vacca intero, ad acidità naturale di fermentazione, proveniente da vacche allevate esclusivamente nella zona di produzione di cui al precedente art. 2.

Produzione - Il formaggio «Provolone Valpadana» è prodotto con latte crudo di vacca intero conservato alla stalla e trasportato ad una temperatura non superiore a 12° C, raccolto nella zona di origine da meno di sessanta ore dalla prima mungitura, ad acidità naturale di fermentazione, che può subire:

per la tipologia dolce e per la tipologia piccante formati fino a 6 kg - il trattamento termico nella misura massima della pastorizzazione;

per la tipologia piccante – il trattamento termico della termizzazione.

La conservazione alla stalla ed il trasporto alle suddette condizioni potranno avvenire esclusivamente nel rispetto dei seguenti aspetti tecnologici:

1) impiego di latte che presenti alla stalla una carica microbica iniziale inferiore al limite di 10^5 ufc/ml;

2) impiego del processo di stoccaggio a temperatura non superiore a 12° C per un periodo inferiore a quindici ore e conservato successivamente a temperatura non superiore a 4° C;

3) controllo della temperatura durante il processo da effettuare unicamente attraverso serbatoi termostatati, opportunamente tarati e monitorati, in grado di controllare in maniera opportuna e tempestiva la temperatura del latte.

Alimentazione del bestiame.

L'alimentazione base delle bovine da latte, costituita da foraggi (verdi o conservati), mangimi e mangimi concentrati, deve provenire, per non meno del 50%, dalla zona di origine, viene applicata alle vacche in lattazione, agli animali in asciutta ed alle manze oltre i sette mesi di età. Almeno il 75% della sostanza secca dei foraggi della razione giornaliera deve provenire da alimenti prodotti nel territorio di produzione.

I foraggi ammessi sono: foraggi freschi – foraggi freschi da prati stabili od avvicendati.

Le essenze foraggere idonee sono: erbe di prato stabile polifita, di medica, trifoglio; erbai singoli od associati composti da loietto, segale, avena, orzo, granturchino, frumento, sorgo da ricaccio, mais, panico, erba mazzolina, festuca, fleolo, lupinella, pisello, veccia e favino;

fieni: ottenuti dall'essiccamento in campo, con tecniche di aeroessiccazione o per disidratazione, delle essenze foraggere utilizzabili come foraggi verdi;

paglie: di cereali quali frumento, orzo, avena, segale, triticale; insilati; trinciati; fieni silo.

Mangimi ammessi (elenco delle materie prime per mangimi, raggruppate per categorie ad integrazione dei foraggi).

Cereali e loro derivati: mais, orzo, frumento, sorgo, avena, segale, triticale: granelle, sfarinati e relativi derivati sia essiccati che insilati, compresi gli schiacciati, i derivati trattati termicamente come fiocchi, gli estrusi, i micronizzati;

pastoni di mais: spiga integrale del mais sfarinata in pastone integrale di mais o in pastone di pannocchia; granella umida sfarinata in pastoni di farina umida.

Semi oleaginosi loro derivati: soia, cotone, girasole, lino: granelle, sfarinati e relativi derivati, quali farine di estrazione espeller, sottoposti anche a trattamenti termici.

Tuberi e radici, loro prodotti: patata e relativi derivati.

Foraggi disidratati: essenze foraggere: paglia di cereali, tutolo di mais, pianta integrale di mais, tal quali, trinciati, sfarinati o pellettati.

Derivati dell'industria dello zucchero: polpe secche esauste, polpe secche semi zuccherine, polpe melassate;

melasso e/o derivati: solo come adiuvanti tecnologici ed appetibilizzanti pari ad un valore massimo del 2,5% della sostanza secca della razione giornaliera.

Semi di leguminose, carrube: pisello proteico, fave, favino: granelle, sfarinati e relativi derivati;

carrube: essiccate e relativi derivati.

Grassi: grassi di origine vegetale con numero di iodio non superiore a 70, acidi grassi da olii di origine vegetale con acidi grassi tal quali o salificati. Sono ammessi olii di pesce come supporti per «additivi» e «premiscele».

Minerali: sali minerali autorizzati dalla vigente legislazione.

Additivi: vitamine, oligoelementi, amminoacidi, aromatizzanti, antiossidanti, autorizzati dalla vigente legislazione, salvo che per antiossidanti ed aromatizzanti sono ammessi solo quelli naturali o natural-identici.

Varie: è ammesso l'utilizzo di lieviti inattivati.

Rintracciabilità e tracciabilità del prodotto e delle materie prime.

Ogni fase del processo produttivo viene monitorata documentando per ognuna gli *input* e gli *output*. In questo modo, e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dalla struttura di controllo, degli allevamenti, dei caseificatori e degli stagionatori nonché attraverso la

dichiarazione tempestiva, alla struttura di controllo, delle quantità prodotte, è garantita la tracciabilità del prodotto. Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, sono assoggettate al controllo da parte della struttura di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

Ciascuna forma di «Provolone Valpadana» riporta un codice univoco aziendale (numerico e/o alfanumerico) per la garanzia dell'individuazione della stessa in ogni fase del processo, fino all'eventuale confezionamento, mentre, per i formati fino a 6 kg, la rintracciabilità è garantita dalla documentazione aziendale, sulla quale vengono riportati i dati relativi a numero di pezzi, peso e data di produzione.

Produzione.

La coltura di fermenti lattici utilizzata in lavorazione deve essere siero innesto naturale, proveniente da siero residuo della lavorazione precedente, che può essere sottoposto al processo di concentrazione; il siero innesto può essere integrato con ceppi isolati da siero innesto di «Provolone Valpadana» di buona qualità; in caso di documentato scadimento delle sue caratteristiche, il siero innesto può provenire, eventualmente e saltuariamente, da caseificio certificato per la medesima produzione; i sieri innesti devono essere lasciati acidificare fino ad ottenere la giusta acidità (massimo 26° SH/50 ml).

La coagulazione, a temperatura di 36°- 39°C, è ottenuta secondo le seguenti modalità:

per la tipologia dolce, con caglio di vitello ove è consentita la presenza di una percentuale di agnello e/o di capretto;

per la tipologia piccante, con caglio di capretto e/o di agnello.

La filatura della pasta, nel rispetto degli usi leali e costanti, viene effettuata dopo fermentazione naturale lattica in modo continuativo esclusivamente su coagulo ottenuto nello stesso caseificio nel quale è avvenuta la lavorazione del latte; il pH di filatura dovrà essere di 4,70- 5,20.

La modellatura è effettuata manualmente o con l'ausilio di appositi stampi.

Il formaggio così ottenuto viene posto in acqua fredda o refrigerata per il rassodamento.

Le forme passano, successivamente, alla fase della salatura in salamoia, per un periodo di tempo variabile, in relazione al peso della forma, da poche ore fino a trenta giorni.

Prima dell'entrata nel magazzino di stagionatura, le forme possono essere sottoposte ad asciugatura.

Il formaggio può essere trattato in superficie con gli additivi alimentari previsti dalle norme di legge; in alternativa può essere utilizzato un imballaggio plastico protettivo fabbricato a norma di legge; è consentito l'uso di paraffina.

La stagionatura è effettuata in ambienti idonei per temperatura e umidità, all'interno della zona di produzione.

Il periodo di stagionatura può variare come segue:

fino a 6 kg: stagionatura minima dieci giorni;

oltre i 6 kg: stagionatura minima trenta giorni;

oltre 15 kg e solo per la tipologia piccante: stagionatura minima novanta giorni;

oltre 30 kg con marchiatura P.V.S., tipologia piccante: stagionatura oltre otto mesi.

Il formaggio può essere affumicato.

Il peso è variabile in relazione alla forma.

La forma, differenziata, può essere: a salame, a melone, tronco-conica, a pera anche sormontata da testolina sferica (fiaschetta); la superficie esterna può presentare leggere insenature determinate dal passaggio delle corde di sostegno.

La crosta si presenta liscia, sottile, di colore giallo chiaro, dorato, talvolta giallo bruno. È ammessa l'assenza di crosta per la tipologia dolce destinata alla successiva porzionatura e relativo confezionamento.

La pasta è generalmente compatta e può presentare una leggera e rada occhiatura; è consentita una leggera sfogliatura nel formaggio a breve stagionatura, mentre è caratteristica una sfogliatura più marcata nel formaggio a lunga stagionatura; il colore è generalmente giallo paglierino.

Il sapore è delicato fino alla stagionatura di tre mesi, pronunciato verso il piccante a stagionatura più avanzata o quando si sia fatto uso di caglio di capretto o agnello, utilizzati da soli o congiuntamente.

Il tenore massimo di acqua non deve essere:

superiore al 46% per tutta la tipologia dolce e nella tipologia piccante fino a 6 kg;

superiore al 43% nella tipologia piccante oltre i 6 kg.

Il grasso sulla sostanza secca non può essere inferiore al 44% e superiore a 54%.

Marchiatura - Il marchio che identifica la D.O.P. «Provolone Valpadana» è così individuato:

carattere scrittura ERAS;

pantone process color - 356 CVC - 293 CVC - 123 CVC - 179 CVC per il logogramma 418 CVC;

quadricromia – 100% ciano 90% giallo 25% nero.

Il marchio può essere utilizzato anche in versione monocromatica.

Tutte le forme intere devono riportare il logo della denominazione di origine protetta «Provolone Valpadana», che deve essere riprodotto su idoneo supporto inviolabile (metallo, plastica). L'apposizione del marchio deve avvenire all'immissione delle forme nei magazzini di stagionatura. Per le pezzature più piccole (fino a 6 kg) l'apposizione del marchio potrà avvenire all'uscita del magazzino di stagionatura, mentre all'immissione in magazzino potrà essere individuato un adeguato sistema aziendale che ne garantisca l'immediata evidenza.

Il formaggio «Provolone Valpadana», prima della commercializzazione in forme intere, potrà essere personalizzato con l'ausilio di strisce di carta, etichette, sacchi o materiale equivalente. Per ciascuna delle predette personalizzazioni dovrà obbligatoriamente essere riportato il logo e la citazione, per esteso, della denominazione di origine protetta «Provolone Valpadana», in misura non inferiore alla sesta parte (un sesto) dello spazio occupato dalla marca commerciale, con esclusione dei formati fino a 6 kg.

Nel caso di marchiatura con timbro ad inchiostro, deve essere indicata, nei limiti suesposti, la denominazione «Provolone Valpadana», escludendo l'obbligo della indicazione del logo del prodotto.

A partire dal compimento dell'ottavo mese di stagionatura, i detentori del «Provolone Valpadana», esclusivamente nella tipologia piccante, possono richiedere l'apposizione a fuoco del marchio «P.V.S.», acronimo di Provolone Valpadana Stagionato. Il formaggio, per potersi fregiare del suddetto marchio, deve superare una verifica tecnica ad opera e cura di personale specializzato, espressamente richiesta dal detentore del formaggio ed a carico dello stesso. L'esame selettivo riguarderà l'aspetto esterno della forma (non deve presentare frezzature ed il suono, alla battitura, deve risultare omogeneo), la struttura della pasta (con sfogliatura, privo di occhiature e non elastica), il colore (bianco tendente al giallo paglierino), il sapore (presenza del pizzicore del piccante e non salato) e l'aroma (intenso in combinazione con l'odore).

Confezionamento – il logo del prodotto, comprensivo della denominazione, deve essere riprodotto sulle confezioni destinate al consumatore finale in proporzione all'imballaggio utilizzato in misura non inferiore al 10% dello spazio disponibile. La denominazione «Provolone Valpadana» dovrà essere indicata con il medesimo carattere. L'indicazione «Denominazione di origine protetta» può essere sostituita dall'apposizione in etichetta del simbolo comunitario.

Art. 4.

Il controllo sulla conformità del prodotto al disciplinare è svolto, da una struttura di controllo, conformemente a quanto stabilito dagli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006. Tale struttura è l'organismo di controllo CSQA Certificazioni, Via S. Gaetano n. 74, Thiene (VI) 36016, tel. +39.0445.313011 – fax +39.0445.313070, e-mail: csqa@csqa.it

Art. 5.

L'area geografica di produzione comprende parte della Pianura padana e si caratterizza per la buona produzione di foraggi, per le grandi quantità di latte disponibili e per le condizioni climatiche particolarmente idonee all'alimentazione e all'allevamento delle razze bovine da latte. È grazie a questi fattori ambientali che nell'area di produzione si sono creati i presupposti per la produzione del formaggio «Provolone Valpadana».

Il «Provolone Valpadana» è un formaggio a pasta filata. Questa tipologia, pur traendo le sue origini dai territori del sud Italia, grazie alla capacità dell'arte casearia padana, che non difettava di conoscenze tecniche né tanto meno di disponibilità di materia prima su cui lavorare, si è potuta affermare nelle aree settentrionali con tale produzione.

Nella produzione del «Provolone Valpadana» assumono particolare rilevanza l'utilizzo del siero innesto naturale proveniente dal siero residuo della lavorazione precedente, la maestria dei caseari della zona nell'usare sapientemente diversi cagli, di agnello, di capretto e di vitello, e la manualità e la perizia nella fase di filatura e lavorazione della pasta.

Il «Provolone Valpadana» si caratterizza per il suo sapore delicato fino alla stagionatura di tre mesi, più pronunciato verso il piccante con l'avanzare del tempo e a seconda del tipo di caglio utilizzato.

Il «Provolone Valpadana» inoltre ha diverse forme, a salame, a melone, tronco-conica, a pera e dimensioni che possono superare i 30 chilogrammi. La pasta è compatta, ma non asciutta, a differenza dei formaggi a pasta filata dell'Italia meridionale che, per le loro ridotte dimensioni, possono stagionare e diventare piccanti solo asciugandosi e trasformandosi in formaggio da grattugia.

Il «Provolone Valpadana» si produce nell'area geografica dalla seconda metà dell'Ottocento e benché la tipologia del formaggio a pasta filata sia di origine meridionale, nel Novecento si è affermato come prodotto dell'Italia settentrionale come testimoniano le opere di Besana (1916) e del Fascetti (1923).

Il diffondersi della produzione del «Provolone Valpadana» fu favorito dalle capacità tecniche di caseificazione proprie dei produttori padani sviluppatesi nel tempo, grazie alle caratteristiche dell'area geografica particolarmente idonee all'allevamento di vacche che offriva grandi quantità di latte per la trasformazione. Tra gli elementi caratterizzanti il metodo di produzione del «Provolone Valpadana» vi è l'utilizzo del siero derivante dalla lavorazione precedente come siero-innesto per la lavorazione successiva. Questa modalità costituisce un elemento di grande caratterizzazione sia territoriale sia del metodo di produzione del «Provolone Valpadana», raramente utilizzato nella produzione di altri formaggi. L'affinarsi delle tecniche produttive ha inciso su alcune caratteristiche merceologiche, tra le quali la diversità delle forme e delle dimensioni del «Provolone Valpadana», senza mutarne le caratteristiche fondamentali. Le differenti forme e dimensioni del «Provolone Valpadana» sono il risultato dell'abilità dei caseificatori della zona geografica nell'operazione di filatura, abilità che consiste nel rendere la pasta così malleabile da poter essere lavorata in diverse forme e dimensioni anche notevoli. Proprio queste caratteristiche merceologiche sono da attribuire all'area geografica di produzione perché è in quest'area che sono state generate e tramandate. Inoltre, la coesistenza di due diverse tipologie dolce e piccante è il risultato della grande capacità dei caseificatori di utilizzare cagli diversi che determina la possibilità di ottenere nel «Provolone Valpadana», pur in presenza di un processo di lavorazione affine, i sapori delicati o piccanti tipici del prodotto rispettivamente con formati dal peso più contenuto con stagionatura più breve e formati dal peso notevole con una più lunga stagionatura con pasta compatta e mai asciutta al punto da dover essere grattugiata come nei più tipici formaggi a pasta filata del meridione.

23A03728

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 26 giugno 2023.

Rilevazione dei tassi di interesse effettivi globali medi ai fini della legge sull'usura, periodo di rilevazione 1° gennaio - 31 marzo 2023. Applicazione dal 1° luglio al 30 settembre 2023.

IL DIRIGENTE GENERALE
DELLA DIREZIONE V
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Vista la legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura e, in particolare, l'art. 2, comma 1, in base al quale «il Ministro del Tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno, degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi tenuti dall'Ufficio italiano dei cambi e dalla Banca d'Italia rispettivamente ai sensi dell'art. 106 e 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nel corso del trimestre precedente per operazioni della stessa natura»;

Visto il proprio decreto del 27 settembre 2022, recante la «Classificazione delle operazioni creditizie per categorie omogenee ai fini della rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari»;

Visto, da ultimo, il proprio decreto del 25 marzo 2023, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 77 del 31 marzo 2023 e, in particolare, l'art. 3, comma 3, che attribuisce alla Banca d'Italia il compito di procedere per il trime-

stre 1° gennaio 2023 – 31 marzo 2023 alla rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari;

Avute presenti le «Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura» emanate dalla Banca d'Italia (pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 185 del 9 agosto 2016);

Vista la rilevazione dei valori medi dei tassi effettivi globali segnalati dalle banche e dagli intermediari finanziari con riferimento al periodo 1° gennaio 2023 – 31 marzo 2023 e tenuto conto della variazione, nel periodo successivo al trimestre di riferimento, del valore medio del tasso applicato alle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema determinato dal Consiglio direttivo della Banca centrale europea, la cui misura sostituisce quella del tasso determinato dalla Banca d'Italia ai sensi del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, in sostituzione del tasso ufficiale di sconto;

Visto il decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 394, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 24, recante interpretazione autentica della legge 7 marzo 1996, n. 108;

Viste le rilevazioni statistiche sugli interessi di mora, condotte a fini conoscitivi dalla Banca d'Italia d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, su un campione di intermediari secondo le modalità indicate nella nota metodologica;

Vista la direttiva del Ministro in data 12 maggio 1999, concernente l'attuazione del decreto legislativo n. 29/1993 e successive modificazioni ed integrazioni, in ordine alla delimitazione dell'ambito di responsabilità del vertice politico e di quello amministrativo;

Atteso che, per effetto di tale direttiva, il provvedimento di rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi dell'art. 2 della legge n. 108/1996, rientra nell'ambito di responsabilità del vertice amministrativo;

Avuto presente l'art. 62 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2007, che ha disposto la soppressione dell'Ufficio italiano dei cambi e il passaggio di competenze e poteri alla Banca d'Italia;

Visto il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, recante «Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi», come successivamente modificato e integrato;

Visto il decreto legislativo 16 aprile 2012, n. 45, di «Attuazione della direttiva 2009/110/CE, concernente l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica, che modifica le direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la direttiva 2000/46/CE»;

Visto il decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 72, di «Attuazione della direttiva 2013/36/UE, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE, per quanto concerne l'accesso all'attività degli enti creditizi e la vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento. Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58»;

Sentita la Banca d'Italia;

Decreta:

Art. 1.

1. I tassi effettivi globali medi, riferiti ad anno, praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari, determinati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge 7 marzo 1996, n. 108, relativamente al trimestre 1° gennaio 2023 – 31 marzo 2023, sono indicati nella tabella riportata in allegato (Allegato *A*).

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il 1° luglio 2023.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 settembre 2023, ai fini della determinazione degli interessi usurari ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, come modificato dal decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, i tassi riportati nella tabella indicata all'art. 1 del presente decreto devono essere aumentati di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori 4 punti percentuali. La differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a 8 punti percentuali.

Art. 3.

1. Le banche e gli intermediari finanziari sono tenuti ad affiggere in ciascuna sede o dipendenza aperta al pubblico in modo facilmente visibile la tabella riportata in allegato (Allegato *A*).

2. Le banche e gli intermediari finanziari, al fine di verificare il rispetto del limite di cui all'art. 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, come modificato dal decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, si attengono ai criteri di calcolo delle «Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura» emanate dalla Banca d'Italia.

3. La Banca d'Italia procede per il trimestre 1° aprile 2023 – 30 giugno 2023 alla rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari con riferimento alle categorie di operazioni indicate nell'apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

4. I tassi effettivi globali medi di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto non sono comprensivi degli interessi di mora contrattualmente previsti per i casi di ritardato pagamento.

5. Secondo l'ultima rilevazione statistica condotta dalla Banca d'Italia d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, i tassi di mora pattuiti presentano, rispetto ai tassi percentuali corrispettivi, una maggiorazione media pari a 1,9 punti percentuali per i mutui ipotecari di durata ultraquinquennale, a 4,1 punti percentuali per le operazioni di *leasing* e a 3,1 punti percentuali per il complesso degli altri prestiti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 giugno 2023

Il dirigente generale: CAPPIELLO

ALLEGATO *A*

RILEVAZIONE DEI TASSI DI INTERESSE EFFETTIVI GLOBALI MEDI AI FINI DELLA LEGGE SULL'USURA (*)
MEDIE ARITMETICHE DEI TASSI SULLE SINGOLE OPERAZIONI DELLE BANCHE E DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI NON BANCARI, CORRETTE PER LA VARIAZIONE DEL VALORE MEDIO DEL TASSO APPLICATO ALLE OPERAZIONI DI RIFINANZIAMENTO PRINCIPALI DELL'EUROSISTEMA
PERIODO DI RIFERIMENTO DELLA RILEVAZIONE: 1° GENNAIO - 31 MARZO 2023
APPLICAZIONE DAL 1° LUGLIO FINO AL 30 SETTEMBRE 2023

CATEGORIE DI OPERAZIONI	*CLASSI DI IMPORTO in unità di euro*	*TASSI MEDI (su base annua)*	*TASSI SOGLIA (su base annua)*
APERTURE DI CREDITO IN CONTO CORRENTE	fino a 5.000	11,50	18,3750
	oltre 5.000	10,05	16,5625
SCOPERTI SENZA AFFIDAMENTO	fino a 1.500	16,45	24,4500
	oltre 1.500	16,19	24,1900
FINANZIAMENTI PER ANTICIPI SU CREDITI E DOCUMENTI E SCONTO DI PORTAFOGLIO COMMERCIALE, FINANZIAMENTI ALL'IMPORTAZIONE E ANTICIPO FORNITORI	fino a 50.000	8,54	14,6750
	da 50.000 a 200.000	7,55	13,4375
	oltre 200.000	5,99	11,4875
CREDITO PERSONALE		12,33	19,4125
CREDITO FINALIZZATO		11,63	18,5375
FACTORING	fino a 50.000	6,12	11,6500
	oltre 50.000	5,62	11,0250
LEASING IMMOBILIARE			
- A TASSO FISSO		6,60	12,2500
- A TASSO VARIABILE		5,74	11,1750
LEASING AERONAVALE E SU AUTOVEICOLI	fino a 25.000	9,69	16,1125
	oltre 25.000	9,12	15,4000
LEASING STRUMENTALE	fino a 25.000	11,25	18,0625
	oltre 25.000	8,47	14,5875
MUTUI CON GARANZIA IPOTECARIA			
- A TASSO FISSO		5,38	10,7250
- A TASSO VARIABILE		5,41	10,7625
PRESTITI CONTRO CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO E DELLA PENSIONE	fino a 15.000	13,28	20,6000
	oltre 15.000	9,24	15,5500
CREDITO REVOLVING		16,47	24,4700
FINANZIAMENTI CON UTILIZZO DI CARTE DI CREDITO		12,41	19,5125
ALTRI FINANZIAMENTI		13,88	21,3500

AVVERTENZA: AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEGLI INTERESSI USURARI AI SENSI DELL'ART. 2 DELLA LEGGE N. 108/96, I TASSI RILEVATI DEVONO ESSERE AUMENTATI DI UN QUARTO CUI SI AGGIUNGE UN MARGINE DI ULTERIORI 4 PUNTI PERCENTUALI; LA DIFFERENZA TRA IL LIMITE E IL TASSO MEDIO NON PUO' SUPERARE GLI 8 PUNTI PERCENTUALI.

(*) Per i criteri di rilevazione dei dati e di compilazione della tabella si veda la nota metodologica allegata al Decreto.

Le categorie di operazioni sono indicate nel Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 27 settembre 2022 e nelle Istruzioni applicative della Banca d'Italia pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 185 del 9 agosto 2016.

RILEVAZIONE DEI TASSI DI INTERESSE EFFETTIVI GLOBALI MEDI AI FINI DELLA LEGGE SULL'USURA

Nota metodologica

La legge 7 marzo 1996, n. 108, volta a contrastare il fenomeno dell'usura, prevede che siano resi noti con cadenza trimestrale i tassi effettivi globali medi, comprensivi di commissioni, spese e remunerazioni a qualsiasi titolo connesse col finanziamento, praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari.

Il decreto annuale di classificazione delle operazioni emanato dal Ministero dell'economia e delle finanze ripartisce le operazioni in categorie omogenee e attribuisce alla Banca d'Italia il compito di rilevare i tassi.

La rilevazione dei dati per ciascuna categoria riguarda le medie aritmetiche dei tassi praticati sulle operazioni censite nel trimestre di riferimento. Essa è condotta per classi di importo; non sono incluse nella rilevazione alcune fattispecie di operazioni condotte a tassi che non riflettono le condizioni del mercato (ad es. operazioni a tassi agevolati in virtù di provvedimenti legislativi).

Per le seguenti operazioni: «credito personale», «credito finalizzato», «*leasing*: immobiliare a tasso fisso e a tasso variabile, aeronavale e su autoveicoli, strumentale», «mutui con garanzia ipotecaria: a tasso fisso e a tasso variabile», «altri finanziamenti», «prestiti contro cessione del quinto dello stipendio e della pensione» e «finanziamenti con utilizzo di carte di credito» i tassi rilevati si riferiscono ai rapporti di finanziamento accesi nel trimestre; per esse è adottato un indicatore del costo del credito analogo al TAEG definito dalla normativa comunitaria sul credito al consumo. Per le seguenti operazioni: «aperture di credito in conto corrente», «scoperti senza affidamento», «credito *revolving*», «finanziamenti per anticipi su crediti e documenti e sconto di portafoglio commerciale, finanziamenti all'importazione e anticipo fornitori» e «*factoring*» - i cui tassi sono continuamente sottoposti a revisione - vengono rilevati i tassi praticati per tutte le operazioni in essere nel trimestre, computati sulla base dell'effettivo utilizzo.

La rilevazione interessa l'intero sistema bancario e il complesso degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del Testo unico bancario. Nel novero dei soggetti segnalanti sono stati compresi, inoltre, gli operatori di microcredito ossia i soggetti iscritti nell'elenco previsto dall'art. 111 del Testo unico bancario.

La Banca d'Italia procede ad aggregazioni tra dati omogenei al fine di agevolare la consultazione e l'utilizzo della rilevazione. Le categorie di finanziamento sono definite considerando l'omogeneità delle operazioni evidenziata dalle forme tecniche adottate e dal livello dei tassi di mercato rilevati.

La tabella - che è stata definita sentita la Banca d'Italia - è composta da 24 tassi che fanno riferimento alle predette categorie di operazioni.

Le classi di importo riportate nella tabella sono aggregate sulla base della distribuzione delle operazioni tra le diverse classi presenti nella rilevazione statistica; lo scostamento dei tassi aggregati rispetto al dato segnalato per ciascuna classe di importo è contenuto. A decorrere dal decreto trimestrale del marzo 2017, la metodologia di calcolo del TEG applica le modifiche introdotte con le nuove «Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura» emanate dalla Banca d'Italia nel luglio 2016 (1).

Il mancato rientro delle aperture di credito scadute o revocate ricade nella categoria «scoperti senza affidamento».

A partire dal decreto trimestrale del settembre 2017, viene unificata la classe di importo della sottocategoria del «credito *revolving*».

Con riferimento ai prestiti contro cessione del quinto dello stipendio e della pensione di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 180/1950, le modalità di assolvimento dell'obbligo della garanzia assicurativa di cui all'art. 54 del medesimo decreto, secondo quanto previsto dal regolamento ISVAP n. 29 del 16 marzo 2009, non modificano la classificazione di tali operazioni stabilita dal decreto ministeriale emanato ai sensi dell'art. 2 comma 2, della legge n. 108/1996. La disposizione del citato art. 54 del decreto del Presidente della Repubblica n. 180/1950, nello stabilire che gli istituti autorizzati a concedere prestiti contro cessione del quinto «non possono assumere in proprio i rischi di morte o di impiego dei cedenti» è unicamente volta ad escludere che i soggetti finanziatori possano rilasciare garanzie assicurative, attività riservata alle imprese assicurative autorizzate.

Sono state modificate le modalità con cui vengono computati nel TEG gli oneri, inclusa la Commissione di istruttoria veloce, per i quali le nuove Istruzioni hanno reso obbligatorio il calcolo su base annua (moltiplicando per 4 l'onere trimestrale).

Data la metodologia della segnalazione, i tassi d'interesse bancari riportati nella tabella differiscono da quelli rilevati dalla Banca d'Italia nell'ambito delle statistiche dei tassi armonizzati e di quelle della Centrale dei rischi, orientate ai fini dell'analisi economica e dell'esame della congiuntura. Queste rilevazioni si riferiscono a campioni, tra loro diversi, di banche; i tassi armonizzati non sono comprensivi degli oneri accessori e sono ponderati con l'importo delle operazioni; i tassi della Centrale dei rischi si riferiscono alle operazioni di finanziamento di importo pari o superiore a 30 mila euro.

Secondo quanto previsto dalla legge, i tassi medi rilevati vengono corretti in relazione alle variazioni apportate al valore medio del tasso applicato alle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema, determinato dal Consiglio direttivo della Banca centrale europea, nel trimestre di rilevazione nonché nel trimestre successivo a quello di riferimento.

Come prescrive la legge, il limite oltre il quale gli interessi sono da considerarsi usurari si ottiene aumentando i tassi medi di un quarto e aggiungendo un margine di ulteriori 4 punti percentuali. La differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a 8 punti percentuali.

§ § §

Rilevazione sugli interessi di mora

I tassi effettivi globali medi di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto non sono comprensivi degli interessi di mora contrattualmente previsti per i casi di ritardato pagamento.

I dati di cui al comma 5, dell'art. 3 - forniti a fini conoscitivi - si basano sulle risposte fornite dai partecipanti all'ultima rilevazione statistica condotta dalla Banca d'Italia, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, la cui elaborazione è stata ultimata nel corso del 2017.

La rilevazione, di natura campionaria, ha interessato le primarie banche e i principali intermediari finanziari operativi sul mercato, selezionati tra quelli soggetti alla segnalazione trimestrale dei TEGM, in base a un criterio di rappresentatività riferito al numero dei contratti segnalati per categoria di operazioni. I valori riportati nel presente decreto si riferiscono a circa due milioni di rapporti. Presso il campione sono state rilevate, in relazione ai contratti accesi nel secondo trimestre 2015, le condizioni pattuite per l'eventuale ritardo nel pagamento, espresse come differenza media in punti percentuali tra il tasso di mora su base annua e il tasso di interesse annuo corrispettivo.

23A03743

(1) Le nuove Istruzioni sono pubblicate in Gazzetta Ufficiale del 9 agosto 2016, n. 185 e sul sito della Banca d'Italia https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/contrasto-usura/cusu-istr-tassi/

DECRETO 26 giugno 2023.

Modifiche al comma 2 dell'articolo 6 del decreto 5 dicembre 2003, concernente la remunerazione della giacenza del conto corrente fruttifero presso la Tesoreria dello Stato denominato «Cassa depositi e prestiti S.p.a. - gestione separata».

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, modificato, tra l'altro, dall'art. 17-*quater* del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2016, n. 49, con il quale è stato inserito il comma 3-*bis* al predetto art. 5;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 5 dicembre 2003, in particolare il comma 2 dell'art. 6, così come modificato, da ultimo, con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 16 luglio 2021 emanato in attuazione del citato comma 3-*bis* dell'art. 5 del decreto-legge n. 269/2003, con il quale sono state stabilite le condizioni di remunerazione della giacenza del conto corrente fruttifero presso la Tesoreria dello Stato denominato «Cassa depositi e prestiti S.p.a. – gestione separata», finalizzate al loro allineamento ai livelli di mercato in relazione all'effettiva durata finanziaria delle giacenze del conto medesimo, tenendo conto altresì del costo effettivo delle passività che lo alimentano e della stabilità che lo caratterizza;

Considerato, inoltre, che la remunerazione dell'attività di gestione dei buoni postali fruttiferi trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'art. 3, comma 4, lettera *c)*, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 5 dicembre 2003, è oggetto, a partire dal 2018, di una distinta compensazione ai sensi dell'apposita Convenzione stipulata tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Cassa depositi e prestiti S.p.a.;

Considerato che con il citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 16 luglio 2021 è stata stabilita, per il biennio 2021-2022, una remunerazione della giacenza del menzionato conto corrente fruttifero in misura pari al minore tra il costo medio della consistenza dei titoli di Stato ed il costo del risparmio postale sostenuto dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a., prevedendo altresì un ampliamento delle informazioni da ricevere sull'andamento di detto costo;

Considerata l'esigenza di determinare la remunerazione del citato conto corrente fruttifero per gli anni a partire dal 2023, al fine di preservarne l'allineamento ai livelli di mercato in relazione all'effettiva durata finanziaria delle giacenze del conto medesimo, tenendo conto del costo effettivo delle passività che lo alimentano e della stabilità che lo caratterizza;

Considerato che per preservare l'allineamento ai livelli di mercato della remunerazione del suddetto conto corrente fruttifero, tenuto conto delle dinamiche dei tassi di interesse correnti, appare necessario operare una media tra il costo del risparmio postale sostenuto dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. ed il rendimento annuale di titoli di Stato rappresentativi di scadenze a breve e a medio-lungo termine, aumentando progressivamente negli anni il peso di quest'ultima componente e ferma restando l'esigenza di non superare l'andamento registrato dal costo medio dei titoli di Stato in un periodo precedente superiore all'anno, assicurando comunque una remunerazione idonea rispetto ai costi sostenuti dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. per alimentare il suddetto conto corrente fruttifero;

Ravvisata, pertanto, l'esigenza di modificare il citato comma 2 dell'art. 6 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 dicembre 2003, fermo restando il flusso informativo previsto dal comma 2-*bis* del medesimo articolo;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal primo semestre 2023, il comma 2 dell'art. 6 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 5 dicembre 2003, così come modificato dai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze del 28 maggio 2014, del 12 maggio 2016, del 28 novembre 2018, del 5 marzo 2020 e del 16 luglio 2021, è sostituito dal seguente:

«Sulla giacenza del conto il Ministero dell'economia e delle finanze corrisponde alla Cassa depositi e prestiti S.p.a. un interesse determinato, secondo il criterio di calcolo giorni effettivi/giorni effettivi, sulla base di un tasso pari al minore tra:

(i) il costo medio di riferimento dei titoli di Stato BOT e BTP;

(ii) il tasso di indicizzazione rilevato nel semestre di riferimento;

a condizione che il costo medio di riferimento dei titoli di Stato BOT e BTP non risulti inferiore al costo del risparmio postale. Qualora nel semestre di riferimento il costo medio di riferimento dei titoli di Stato BOT e BTP risulti inferiore al costo del risparmio postale, l'interesse è determinato sulla base di un tasso pari al costo del risparmio postale.

Gli interessi sulle somme che affluiscono a detto conto corrente fruttifero intestato alla Cassa depositi e prestiti S.p.a. decorrono dal giorno dovuto per il versamento e cessano dal giorno dovuto per il prelevamento e sono liquidati a semestralità maturate. Il costo del risparmio postale è determinato a titolo di previsione per il primo semestre dell'anno ed a titolo definitivo, con eventuale conguaglio della differenza, per l'intera annualità.

Le suddette condizioni di remunerazione possono essere riviste: (i) in caso di disallineamenti significativi di costo e composizione delle passività che alimentano il conto (ii) in caso di richiesta da parte di Cassa depositi e prestiti S.p.a. con congruo preavviso e (iii) in ogni caso su base triennale a partire dalla remunerazione da applicarsi al primo semestre 2026.

Ai fini del presente comma:

a) per "semestre di riferimento" si intende il semestre solare in cui maturano gli interessi;

b) per "costo medio di riferimento dei titoli di Stato BOT e BTP" si intende la media ponderata, arrotondata al centesimo di punto percentuale, dei tassi lordi di rendimento in asta di tutti i titoli di Stato domestici delle tipologie buoni ordinari del Tesoro (BOT) e buoni del Tesoro poliennali (BTP) collocati nei diciotto mesi precedenti la fine del semestre di riferimento, come comunicata alla Cassa depositi e prestiti S.p.a. dalla Direzione II del Dipartimento del Tesoro; ai fini del calcolo della media ponderata, al tasso lordo di rendimento di ciascun titolo collocato in asta è attribuito un peso pari al rapporto tra (i) l'importo complessivo collocato per quel titolo tramite l'asta e (ii) la

somma degli importi complessivi collocati tramite asta per tutti i titoli di Stato domestici delle tipologie BOT e BTP collocati nei diciotto mesi precedenti la fine del semestre di riferimento;

c) per "costo del risparmio postale" si intende il costo del risparmio postale annualizzato espresso in termini percentuali sostenuto dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. nel semestre o anno di riferimento, così come risultante dalle registrazioni e dai documenti contabili della Cassa depositi e prestiti S.p.a., calcolato come rapporto tra:

1) la somma dei valori registrati a conto economico nel semestre o anno di riferimento relativi: (i) agli interessi passivi connessi ai prodotti del risparmio postale emessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. e (ii) alle commissioni riconosciute dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. a Poste Italiane S.p.a. a titolo di remunerazione per le attività connesse al servizio di raccolta del risparmio postale, al netto del corrispettivo riconosciuto alla Cassa depositi e prestiti S.p.a. per la gestione dei buoni fruttiferi postali trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'art. 3, comma 4, lettera *c)*, del presente decreto; e

2) la media tra la somma dei saldi contabili dei prodotti del risparmio postale registrati alla fine del semestre o anno di riferimento e la somma dei saldi contabili dei prodotti del risparmio postale registrati alla fine del semestre o anno precedente.

I dati di cui ai numeri 1) e 2) della lettera *c)* devono risultare da un bilancio certificato dalla società di revisione.

d) per "tasso di indicizzazione" si intende il maggiore tra il tasso pari al costo del risparmio postale e la media ponderata, arrotondata al centesimo di punto percentuale, dei seguenti tassi, con i pesi di seguito indicati:

1) il tasso pari al costo del risparmio postale, con peso pari al 60% fino al 31 dicembre 2023, 40% dal 1º gennaio 2024 al 31 dicembre 2024 e 20% dal 1º gennaio 2025;

2) la media aritmetica semplice dei tassi lordi di rendimento rilevati all'emissione dei BOT con scadenza a sei mesi emessi nel semestre di riferimento, con peso pari al 20% fino al 31 dicembre 2023, 30% dal 1º gennaio 2024 al 31 dicembre 2024 e 40% dal 1º gennaio 2025;

3) la media aritmetica semplice dei tassi lordi di rendimento rilevati all'emissione dei BTP con scadenza a sette anni emessi nel semestre di riferimento, con peso pari al 20% fino al 31 dicembre 2023, 30% dal 1º gennaio 2024 al 31 dicembre 2024 e 40% dal 1º gennaio 2025.

Qualora nel semestre di riferimento non vengano offerti in asta BOT con scadenza a sei mesi o BTP con scadenza a sette anni, ai fini della determinazione del tasso di indicizzazione sarà considerata la media aritmetica semplice dei tassi lordi di rendimento rilevati all'emissione dei BOT a sei mesi o dei BTP a sette anni rilevati nel semestre precedente a quello di riferimento.».

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 giugno 2023

Il Ministro: GIORGETTI

23A03779

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 30 maggio 2023.

Modalità applicative delle misure di biosicurezza negli allevamenti avicoli.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle malattie animali trasmissibili - «normativa in materia di sanità animale» ed in particolare l'art. 4, punto 23 e l'art. 10, comma 1, lettera *b)*;

Visto il regolamento delegato (UE) 2020/687 che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate;

Visto il regolamento delegato (UE) 2020/689 che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla sorveglianza, ai programmi di eradicazione e allo *status* di indenne da malattia per determinate malattie elencate ed emergenti;

Visto il regolamento (UE) 2017/625 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/ 2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali);

Visto il decreto legislativo del 2 febbraio 2021, n. 27, recante «Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'art. 12, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* ed *e)* della legge 4 ottobre 2019, n. 117»;

Visto il decreto legislativo del 5 agosto 2022, n. 134, recante disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429;

Visto il decreto del Ministro della salute del 7 marzo 2023 con il quale è stato adottato, ai sensi dell'art. 23, comma 1, del citato decreto legislativo n. 134/2022, il manuale operativo per la gestione del sistema di identificazione e registrazione I&R, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 113 del 16 maggio 2023;

Visto il decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136, recante «Attuazione dell'art. 14, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *e)*, *f)*, *h)*, *i)*, *l)*, *n)*, *o)* e *p)*, della legge 22 aprile 2021, n. 53 per

adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016», e, in particolare l'art. 10, comma 1 che prevede la definizione di modalità operative specifiche per specie e tipologia produttiva per l'applicazione delle misure di biosicurezza previste all'art. 10, paragrafo 1, lettera *b)* e paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/429;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 14 marzo 2018 concernente «Definizione dei criteri di attuazione e delle modalità di accesso al Fondo per l'emergenza avicola, ai sensi dell'art. 1, comma 509, della legge 27 dicembre 2017, n. 205»;

Vista la nota del direttore generale della sanità animale e dei farmaci veterinari n. 29049 del 20 novembre 2019 con la quale sono attualmente individuate le zone ad alto rischio A e B, pubblicata sul sito istituzionale del Ministero della salute;

Considerato che il rafforzamento delle misure di biosicurezza negli stabilimenti che detengono pollame è necessario al fine di prevenire l'ingresso, lo sviluppo e la diffusione delle malattie elencate del pollame ai sensi del regolamento (UE) 2016/429 ed in particolare l'influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI);

Considerato che è necessario prevedere specifiche misure di biosicurezza nelle zone ad alto rischio di introduzione e diffusione delle malattie elencate del pollame, ed in particolare dei virus HPAI, coerentemente con la definizione di biosicurezza di cui all'art. 4, punto 23, del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio;

Visto l'accordo del 25 luglio 2019 sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano (rep. atti 125/CSR);

Visto il decreto del Ministro della salute 3 febbraio 2023 concernente le deleghe di attribuzione al Sottosegretario di Stato On. Marcello Gemmato, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 59 del 10 marzo 2023;

Sentito il Centro di referenza nazionale per l'influenza aviaria (CRNIA) operante presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie (IZSVE);

Acquisito il parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, espresso nella seduta del 19 aprile 2023 (rep. atti n. 76/CSR);

Decreta:

Art. 1.

Finalità e ambito di applicazione

1. In attuazione dell'art. 10, comma 1, del decreto legislativo n. 136 del 5 agosto 2022 ed in conformità a quanto previsto all'art. 10, paragrafo 1, lettera *b)* e paragrafo 4 del regolamento (UE) 2016/429, di seguito denominato: «regolamento», sono definite le modalità operative specifiche per l'applicazione delle misure di biosicurezza per gli stabilimenti in cui sono detenuti il pollame, per i mezzi per il trasporto del pollame e delle uova, per i centri di imballaggio, per i centri di lavorazione uova e per i depositi uova, incluse quelle concernenti le misure igienico sanitarie specifiche per fiere e mercati avicoli.

2. Le disposizioni del presente decreto si applicano fatte salve ulteriori misure di biosicurezza rafforzate previste dalla normativa europea e nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie dei volatili.

3. Il presente decreto si applica anche agli incubatoi, fatto salvo quanto già previsto dalla normativa vigente ai fini del loro riconoscimento.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni del regolamento (UE) 2016/429 e dei suoi regolamenti delegati, dei decreti legislativi n. 134, n. 135 e n. 136 del 5 agosto 2022 e del manuale operativo per la gestione del «sistema I & R» adottato con decreto del Ministro della salute del 7 marzo 2023, citato in premessa.

Art. 3.

Aspetti generali inerenti alle misure di biosicurezza

1. Al fine di assicurare un idoneo livello di biosicurezza negli stabilimenti che detengono pollame nonché nei centri di imballaggio, lavorazione uova e depositi uova, sono presi in considerazione i seguenti aspetti:

a) tipologia di attività;

b) orientamento produttivo;

c) modalità di allevamento;

d) capacità massima dell'allevamento, *turnover* degli animali;

e) rischio di introduzione e diffusione tra stabilimenti del virus HPAI;

f) rischio di contatto diretto o indiretto con volatili selvatici;

g) eventuale annessione dei centri di imballaggio, lavorazione e depositi uova a stabilimenti.

2. Sulla base di quanto previsto dal comma 1, sono individuate le modalità operative per l'applicazione delle misure di biosicurezza di cui all'allegato A, che fa parte integrante del presente decreto.

3. In relazione al rischio di introduzione e diffusione tra stabilimenti del virus HPAI di cui al comma 1, lettera *e)*, sono individuate specifiche modalità operative da applicare nelle zone ad alto rischio A e B (di seguito zone ad alto rischio) di cui all'allegato B, che fa parte integrante del presente decreto.

4. Al fine del contenimento del rischio di introduzione e diffusione tra stabilimenti del virus HPAI, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sulla base di quanto previsto dall'allegato B, paragrafo 1, sentito il Centro nazionale di referenza per l'influenza aviaria (di seguito CRNIA), individuano, entro sessanta giorni dalla

data di entrata in vigore del presente decreto, e periodicamente rivalutano, le zone ad alto rischio di cui all'accordo Stato regioni rep. atti n. 125 del 25 luglio 2019, e ne danno comunicazione alla Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari del Ministero della salute che provvede a darne opportuna informazione anche attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero.

5. Nelle more degli adempimenti di cui al comma 4, per l'applicazione del presente decreto si continua a fare riferimento alle zone ad alto rischio A e B attualmente individuate con la nota DGSAF n. 29049 del 20 novembre 2019 citata in premessa.

Art. 4.

Verifiche nello stabilimento

1. Il Servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente (di seguito ASL), anche in occasione delle attività previste dai vigenti programmi di sorveglianza ed eradicazione delle malattie del pollame, effettua la verifica del rispetto delle misure di biosicurezza di cui all'allegato A del presente decreto.

2. Le regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, predispongono annualmente un programma di verifiche dei livelli di biosicurezza esistenti negli allevamenti. Per il primo anno il programma predisposto deve comprendere almeno il 10 per cento del totale degli stabilimenti, suddivisi per le principali specie avicole (tacchino, pollo, ovaiola e pollastra), mentre per gli anni successivi la numerosità minima del campione sarà concordata con il CRNIA e le regioni e Province autonome di Trento e Bolzano sulla base della situazione epidemiologica, della categoria di rischio degli stabilimenti e dello stato di avanzamento dei controlli di biosicurezza, e comunicata sul sito internet del Ministero della salute.

3. Negli allevamenti con modalità svezzamento la ASL verifica il rispetto delle misure di biosicurezza di cui all' allegato A, almeno una volta l'anno. In quelli che effettuano commercio extra regionale ed in quelli che partecipano a fiere, mostre e mercati la frequenza deve essere almeno semestrale.

4. Per l'individuazione del campione di allevamenti di cui al comma 2 vengono presi in considerazione i seguenti criteri:

a) specie allevata e durata del ciclo produttivo;

b) allevamenti ordinari con modalità di allevamento all'aperto, allevamenti con modalità svezzamento e tipologie di allevamento con presenza contemporanea di diverse specie avicole;

c) capacità e consistenza dello stabilimento;

d) densità di volatili domestici allevati e presenza nelle vicinanze di aree umide, bacini o corsi d'acqua dove possono radunarsi o sostare specie selvatiche a rischio HPAI, in particolare degli ordini *Anseriformes* e *Charadriiformes*;

e) tipologia e numero di movimentazioni annue (in particolare se verso altri allevamenti commerciali non inseriti in filiera);

f) precedenti non conformità registrate rispetto ai criteri di biosicurezza di cui agli allegati A e B al presente decreto;

g) livello di biosicurezza ottenuto, anche in autocontrollo, nel sistema ClassyFarm.it, dando precedenza agli allevamenti che non hanno un livello di biosicurezza caricato nel sistema;

h) percentuale di mortalità media nello stabilimento;

i) precedenti positività per agenti eziologici di malattie elencate dei volatili ai sensi della normativa comunitaria o nazionale;

l) livello di consumo dei farmaci veterinari nello stabilimento rispetto alla mediana regionale;

m) eventuali altri criteri di rischio individuati dalla ASL competente per territorio.

Art. 5.

Sistema informativo

1. La ASL competente per territorio, nell'ambito dell'attività di verifica dei livelli di biosicurezza degli allevamenti, utilizza le *check-list* e le funzionalità del sistema informativo ClassyFarm.it.

2. Ai fini della definizione delle priorità inerenti alle attività previste nell'ambito dei programmi nazionali e regionali di sorveglianza ed eradicazione delle malattie del pollame, le regioni e Province autonome di Trento e Bolzano tengono conto della categorizzazione degli allevamenti in funzione del rischio biosicurezza, derivante dall'esito delle verifiche le cui evidenze sono riportate nelle *check-list*, registrate all'interno del sistema informativo ClassyFarm.it, ivi comprese quelle degli autocontrolli negli allevamenti avicoli ritenute rilevanti dall'autorità competente.

Art. 6.

Clausola di invarianza finanziaria

1. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 7.

Disposizioni transitorie ed abrogazioni

1. Fatto salvo il rispetto delle disposizioni vigenti in materia, gli operatori responsabili di stabilimenti già registrati nella BDN devono garantire il rispetto di quanto previsto all'allegato A, adeguando i propri stabilimenti entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli operatori che registrano i propri stabilimenti nella BDN devono garantire il rispetto delle modalità operative per l'applicazione delle misure di biosicurezza previste dallo stesso.

3. Quanto previsto all'allegato A, paragrafo 5 «Distanze minime per l'apertura di nuovi allevamenti ordinari con capacità superiore a 250 capi e per la riconversione di

allevamenti già esistenti», non si applica agli allevamenti avicoli non ancora registrati nella BDN per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, siano stati comunque rilasciati tutti i titoli abilitativi previsti dalla normativa vigente per la realizzazione dell'impianto.

4. Le disposizioni di cui all'art. 5, comma 5, del decreto del Ministro della salute 14 marzo 2018 sono superate dalle disposizioni del presente decreto.

5. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto è abrogato il decreto del Ministro della salute del 25 giugno 2010 recante le misure di prevenzione, controllo e sorveglianza del settore avicolo rurale citato in premessa.

6. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo.

Roma, 30 maggio 2023

p. *Il Ministro*
Il Sottosegretario di Stato
GEMMATO

Registrato alla Corte dei conti il 20 giugno 2023
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reg. n. 1915

———

ALLEGATO *A*

MODALITÀ OPERATIVE PER L'APPLICAZIONE DELLE MISURE DI BIOSICUREZZA

Ai fini della corretta implementazione di quanto riportato nel presente allegato si riportano le seguenti specifiche tecniche:

a) zona pulita o area di allevamento: area dedicata alla stabulazione ed al governo degli animali e separata attraverso una zona filtro dalla zona sporca dell'allevamento;

b) dogana danese: barriera fisica presente nella zona antistante i capannoni e non collocata all'aria aperta, che non consenta l'accesso diretto del personale nell'area dove si trovano gli animali, senza prima aver indossato calzature dedicate per ogni singolo capannone;

c) zona sporca: area dove possono essere presenti strutture non dedicate alla stabulazione ed al governo degli animali (es. parcheggio veicoli, abitazioni, uffici, mensa, ecc.) e separata attraverso una zona filtro dalla zona pulita dell'allevamento;

d) zona filtro: locale dell'allevamento che rappresenta il punto unico ed obbligatorio di passaggio tra la zona sporca e la zona pulita sia per il personale addetto al governo degli animali sia per i visitatori;

e) area di stabulazione: insieme delle strutture in cui vengono detenuti gli animali;

f) area di governo: area che comprende l'area di stabulazione e gli spazi dedicati al transito degli animali, nonché le aree necessarie all'accudimento degli animali ed alla gestione dell'allevamento;

g) accasamento per aree omogenee: programma di accasamento degli allevamenti ordinari di tacchini condiviso tra le diverse filiere e approvato dai servizi veterinari territorialmente competenti, caratterizzato dall'accasamento di animali di un solo sesso per ciascun allevamento. Le aree, a loro volta, possono essere a sessi separati o a sessi misti. Per le aree deve essere garantito lo svuotamento completo dell'area in 21 giorni;

h) tipologia di attività degli stabilimenti: descrizione dell'attività di cui all'art. 5, comma 1, del decreto legislativo n. 134/2022 come riportate nel manuale operativo per la gestione del sistema I & R;

i) allevamento all'aperto (*free range*): modalità di allevamento in cui gli animali hanno accesso a spazi esterni, anche se confinati e protetti da tettoie;

j) vuoto biologico: periodo di tempo che trascorre dall'ultimo movimento in uscita che determina lo svuotamento del capannone al momento del successivo accasamento;

k) vuoto sanitario: periodo di tempo che trascorre dal momento del completamento delle operazioni di pulizia e disinfezione al momento del successivo accasamento. Può essere di allevamento o di capannone;

l) disinfettanti di provata efficacia: prodotti contenenti principi attivi alle concentrazioni efficaci nei confronti degli agenti eziologici delle malattie del pollame individuati nei relativi piani di sorveglianza ed eradicazione e nei manuali operativi ed utilizzati secondo le istruzioni fornite dai produttori;

m) riconversione di allevamenti avicoli ordinari: intervento che comporta una variazione riferita ad un allevamento già esistente, in accordo a quanto previsto dal manuale operativo per la gestione del sistema I & R;

n) Zona A: zona ad alto rischio di introduzione e diffusione dei virus HPAI;

o) Zona B: zona ad alto rischio di introduzione e maggiore diffusione dei virus HPAI.

1. ALLEVAMENTI FAMILIARI

a) Gli allevamenti devono essere dotati di strutture che consentano, in caso di aumentato rischio di introduzione e diffusione di malattia a carattere epidemico:

i. che il pollame venga alimentato e abbeverato al chiuso o sotto una tettoia al fine di impedire in modo efficace il contatto dei volatili selvatici con il mangime o l'acqua destinati al pollame;

ii. che i mangimi e le lettiere per il pollame siano stoccati in modo da evitare il contatto con volatili selvatici o altri animali.

2. ALLEVAMENTI ORDINARI CON CAPACITÀ FINO A 250 CAPI *(adeguamento entro 12 mesi per stabilimenti già esistenti ai sensi dell'art. 7, comma 1)*

a) Misure strutturali:

i. i locali di allevamento devono essere dotati di pavimento, in buono stato di manutenzione, in cemento o altro materiale lavabile per facilitare le operazioni di pulizia e disinfezione, fatta eccezione per i parchetti esterni;

ii. le strutture dei locali di allevamento e le attrezzature devono essere in buono stato di manutenzione, preferibilmente lavabili e disinfettabili;

iii. gli allevamenti devono essere dotati di strutture che consentano, in caso di emergenza epidemica:

che il pollame venga alimentato e abbeverato al chiuso o sotto una tettoia che impedisca in modo efficace il contatto del mangime e dell'acqua con i volatili selvatici;

che i mangimi e le lettiere per il pollame siano stoccati in modo da evitare il contatto con volatili selvatici o altri animali.

In tutti gli allevamenti deve essere presente nelle vicinanze dell'ingresso all'area dove sono detenuti gli animali un contenitore per lo smaltimento del materiale e degli indumenti a perdere;

iv. gli automezzi, qualora accedano nell'area di allevamento, devono essere disinfettati su una superficie con fondo impermeabile, mediante idonee attrezzature (ad es. con pompa a spalle) che utilizzano disinfettanti di provata efficacia, e secondo una procedura scritta;

v. all'interno dell'allevamento dev'essere individuato uno spazio per la custodia dell'abbigliamento ad esso dedicato;

vi. l'area circostante la struttura dev'essere mantenuta pulita e ordinata, con erba tagliata, sgombra da materiali non funzionali all'attività.

b) Misure gestionali:

i. l'accesso all'area di allevamento deve avvenire previo utilizzo di calzature dedicate e in buono stato di pulizia e deve essere limitato esclusivamente alle persone coinvolte nell'attività di allevamento;

ii. la vendita diretta a privati cittadini deve avvenire fuori dall'area di allevamento;

iii. registrazione di tutti i movimenti in ingresso ed in uscita dallo stabilimento di personale autorizzato (indicandone le mansioni), degli animali, delle attrezzature e degli automezzi;

iv. devono essere effettuate le debite operazioni di derattizzazione e, quando necessario, la lotta agli insetti nocivi;

v. si raccomanda la separazione degli animali di nuova introduzione dal resto dei volatili allevati, per un congruo periodo di tempo (possibilmente, non inferiore alle due settimane);

vi. almeno una volta all'anno, si deve effettuare la pulizia e la disinfezione dell'allevamento;

vii. chi effettua attività in allevamento deve evitare di eseguire operazioni in altri allevamenti avicoli, se non strettamente necessarie al ciclo produttivo e solo se vengono adottate tutte le misure di biosicurezza previste per l'accesso nell'allevamento connesso;

viii. si raccomanda a chiunque pratichi attività venatoria di non entrare in contatto con il pollame detenuto in allevamento per le 48 ore successive a tale attività. Sulla base della situazione epidemiologica le regioni possono rendere obbligatoria tale misura;

ix. è obbligatorio lavarsi/sanificarsi accuratamente le mani almeno all'inizio e alla fine dell'attività lavorativa in allevamento;

x. gli automezzi destinati al trasporto delle uova devono essere puliti e disinfettati presso il centro di imballaggio o altra struttura identificata nella procedura di cui al successivo paragrafo 6, lettera *d)*, punto ii, comunicata alla ASL competente;

xi. gli animali morti devono essere rimossi quanto prima dall'area di allevamento e correttamente smaltiti;

xii. in caso di aumento della mortalità, deve essere contattata la ASL competente per gli approfondimenti diagnostici del caso;

xiii. la pollina e lettiera esausta devono poter essere stoccate in modo da evitare il contatto con volatili selvatici o altri animali;

xiv. in assenza di silos è garantita una corretta gestione dei sacchi di mangime in un locale idoneo e protetto.

3. ALLEVAMENTI ORDINARI DI CAPACITÀ SUPERIORE A 250 CAPI

a) Misure strutturali:

i. barriere: strutture, quali cancelli, sbarre mobili, recinzioni, muri di cinta o barriere naturali, che devono delimitare almeno l'area di allevamento, al fine di non consentire l'accesso incontrollato delle persone e degli automezzi. I punti di stoccaggio di mangime e lettiera, ad eccezione dei silos, devono essere adeguatamente protetti e delimitati per non consentirne il contatto con animali, in particolare l'avifauna selvatica. All'ingresso dello stabilimento devono essere esposti cartelli che vietino l'accesso delle persone e veicoli non autorizzati. L'accesso all'area di allevamento deve avvenire unicamente attraverso la zona filtro (personale) e il punto di disinfezione (mezzi). Presenza di un contenitore per i rifiuti nelle vicinanze della barriera;

ii. parcheggio: lo stabilimento deve essere dotato di un'area chiaramente identificata, fuori dalla zona pulita, in prossimità dell'ingresso nello stabilimento, per la sosta dei veicoli del personale dello stabilimento e/o dei visitatori;

iii. piazzola per la disinfezione degli automezzi: presenza di un'area antistante l'area di allevamento ed in ogni caso separata dall'area di stabulazione e governo degli animali (zona pulita), dove sia possibile poter disinfettare i mezzi che entrano nello stabilimento. A tal fine deve essere presente una strumentazione fissa e preferibilmente automatizzata. In assenza di automazione, comunque obbligatoria per i nuovi allevamenti e per quelli oggetto di ristrutturazione, deve essere formalizzata una procedura di lavaggio e disinfezione dei mezzi in entrata che ne garantisca l'efficacia.

Il requisito dell'automazione è obbligatorio anche per gli allevamenti preesistenti siti nelle zone ad alto rischio A e B, con adeguamento entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, salvo oggettivi e documentati impedimenti alla realizzazione, nel cui caso la procedura di lavaggio e disinfezione dovrà essere validata dal servizio veterinario competente sullo stabilimento;

iv. tutti gli automezzi che entrano nella zona pulita o nell'area di allevamento devono essere disinfettati nella piazzola di disinfezione degli automezzi;

v. nei nuovi allevamenti ed in quelli oggetto di ristrutturazione devono inoltre essere presenti dei pozzetti per la raccolta delle acque di scarico nel rispetto delle norme vigenti in materia;

vi. piazzole di carico e scarico dei materiali d'uso e degli animali: presenza di aree, posizionate agli ingressi dei capannoni, lavabili, disinfettabili, ben mantenute e di dimensioni minime pari all'apertura del capannone e che consentano che tutte le fasi di carico/scarico avvengano su tale area e che siano di un fondo solido ben mantenuto;

vii. zona filtro: locale con accesso e transito obbligatorio per il personale addetto al governo degli animali e per i visitatori. Il personale dello stabilimento deve indossare calzari dedicati e vestiario dedicato ed i visitatori devono indossare copri abiti e calzari. Nella zona filtro, organizzata funzionalmente in zona sporca e zona pulita, deve essere presente almeno un punto di disinfezione (lavandino con acqua corrente, detergente e disinfettante per le mani) e devono inoltre essere sempre disponibili materiali monouso (copri abiti, tute, calzari, guanti, ecc.) e contenitori dove depositare il materiale e gli indumenti utilizzati;

viii. locali di allevamento: locali (capannoni) dove sono detenuti gli animali, che devono essere in buono stato di manutenzione ed essere dotati di un pavimento in cemento o in materiale lavabile per facilitare le operazioni di pulizia e disinfezione, fatta eccezione dei parchetti esterni. Le pareti ed i soffitti devono essere lavabili. Devono essere posizionate reti antipassero su tutte le aperture fatta eccezione per i capannoni dotati di parchetti esterni degli allevamenti siti in zone non a rischio: questi devono in ogni caso garantire la separazione tra uccelli selvatici ed il pollame, così come l'efficace copertura di mangiatoie e punti di abbeverata.

Ciascun capannone deve essere dotato della cosiddetta «dogana danese», fatta salva la presenza di strutture che consentono il passaggio da un capannone all'altro senza contatto con l'area esterna ai capannoni;

ix. locali/aree di stoccaggio dei materiali d'uso (attrezzature di allevamento, materiali, lettiere vergini, mezzi meccanici ecc.) adeguatamente protette in modo da evitare qualsiasi contatto con l'avifauna selvatica;

x. per i nuovi fabbricati destinati ad allevamento ordinario, e per gli esistenti laddove la situazione lo consenta, un sistema di caricamento del mangime posto all'esterno dell'area di allevamento;

xi. gli allevamenti avicoli ordinari di capacità superiore a 250 capi situati all'interno delle zone ad alto rischio A e B adottano, ove possibile e in particolare se posti ad una distanza inferiore a 1000 mt da altri allevamenti della stessa tipologia, sistemi finalizzati alla riduzione della dispersione nell'ambiente delle polveri in uscita da capannoni con ventilazione ad estrazione forzata quali ad esempio barriere naturali/artificiali tra due allevamenti o nebulizzatori in corrispondenza delle ventole di estrazione;

xii. uno spazio protetto per il deposito temporaneo dei rifiuti; non è ammesso accumulo di qualsiasi materiale ad una distanza inferiore ai 2 metri dai capannoni;

xiii. idonei cartelli informativi sulle procedure da adottare dopo l'accesso allo stabilimento, al fine di garantire una migliore attuazione delle pratiche previste nei precedenti punti.

b) Misure gestionali:

i. divieto di ingresso nello stabilimento di persone/veicoli non autorizzati. Ogni ingresso di persone e veicoli all'interno dell'allevamento deve essere registrato, preferibilmente su supporto informatizzato. Negli allevamenti di svezzamento, il responsabile deve limitare il più possibile l'accesso di estranei all'area di allevamento e impedire il contatto diretto con i volatili;

ii. adozione di appropriate misure igienico-sanitarie in allevamento (l'operatore deve dotare il personale di vestiario e calzature monouso o in alternativa di indumenti lavabili e puliti per ogni intervento da effettuare in allevamento, lavaggio accurato delle mani almeno all'inizio e alla fine dell'attività lavorativa in allevamento);

iii. verifica della corretta adozione delle procedure di biosicurezza previste dal presente allegato da parte del personale esterno, anche non dipendente, che accede all'allevamento;

iv. consentire l'accesso all'area di allevamento solo agli automezzi e strumenti destinati all'attività di allevamento adeguatamente puliti e disinfettati;

v. attuazione di adeguate procedure di pulizia e disinfezione delle strutture, e mezzi in entrata, con la presenza nello stabilimento di una procedura che ne descriva le modalità operative;

vi. utilizzo di disinfettanti di provata efficacia;

vii. l'operatore deve conservare le prove di acquisto di materiali quali calzari, abiti e disinfettanti al fine di sostanziare il loro utilizzo secondo le procedure previste;

viii. divieto, di cui al paragrafo 4, di spostamento di gruppi di animali da un capannone all'altro dell'allevamento salvo le situazioni eccezionali in cui è strettamente necessario e attraverso l'utilizzo di mezzi adeguati evitando il contatto diretto o indiretto con uccelli selvatici e previa pulizia e disinfezione delle attrezzature da impiegare e delle superfici esterne ai capannoni interessati;

ix. registrazione preferibilmente di tipo informatizzato di tutti i movimenti in ingresso ed in uscita dallo stabilimento del personale autorizzato indicandone le mansioni anche del personale esterno), delle attrezzature e degli automezzi;

x. registrazione della mortalità in allevamento. Notifica alla ASL competente di mortalità anomala o altra sintomatologia riferibile da influenza aviaria, inclusi il calo produttivo, alterazioni di ovo deposizione, abbeverata o alimentazione, secondo le modalità e le tempistiche di cui all' art. 6 del decreto legislativo n. 136/2022. L'operatore deve essere in possesso di una procedura redatta dalla filiera di appartenenza, che preveda la gestione dei flussi comunicativi e operativi ai sensi dell'art. 6, comma 5 del decreto legislativo n. 136/2022. Nella procedura devono essere chiaramente definite le responsabilità e modalità per la segnalazione dei casi al veterinario, la comunicazione interna alla filiera e alla ASL, le modalità di campionamento e l'adozione delle misure preliminari per il contenimento del rischio di diffusione dell'infezione;

xi. mantenere le aree circostanti i capannoni pulite e ordinate con erba tagliata, assenza di oggetti e materiali;

xii. deve essere attuato e documentato un piano aziendale di derattizzazione e lotta agli insetti nocivi;

xiii. divieto per il personale che opera anche saltuariamente nell'allevamento di detenere volatili di proprietà, ed acquisizione da parte dell'operatore di una dichiarazione scritta e firmata dal suddetto personale attestante il rispetto di tale requisito;

xiv. il personale di cui l'operatore si avvale per le attività in allevamento deve ricevere specifica formazione sulle modalità operative che garantiscono il rispetto delle misure di biosicurezza; tale formazione deve essere attestata da un documento firmato dallo stesso detentore/ proprietario, tale procedura deve essere garantita anche per il personale esterno che opera saltuariamente in allevamento;

xv. le ditte e i soggetti che forniscono servizi agli allevamenti (vaccinazione, carico animali, ecc.) devono assicurare che il personale che lavora a contatto con gli animali sia in regola con quanto previsto dal presente decreto; inoltre devono tenere una registrazione informatizzata puntuale, di tutte le movimentazioni del personale con le date e gli stabilimenti dove questo ha operato;

xvi. il personale che opera in allevamento deve essere dedicato ad un solo stabilimento. Nel caso operi in più stabilimenti deve essere presente e regolarmente applicata una procedura per evitare il contatto indiretto tra gli stabilimenti. Sono escluse da quest'obbligo le squadre di addetti al carico degli animali e le squadre di vaccinazione;

xvii. chiunque pratichi attività venatoria non può venire in contatto con il pollame detenuto in allevamento per le 48 ore successive a tale attività;

xviii. i veterinari e le altre figure tecnico/sanitarie che entrano negli allevamenti a qualsiasi titolo (veterinari, mangimisti, incaricati dalle filiere, libero professionisti, ecc.) sono tenuti a registrare le proprie movimentazioni;

xix. negli allevamenti di tipo ordinario sono vietati i carichi multipli; una deroga può essere concessa dalla ASL competente sullo stabilimento richiedente se i carichi multipli non avvengono in più di due aziende e se l'ultimo carico è effettuato ai fini di svuotare l'azienda;

xx. per abbeverare gli animali deve essere usata esclusivamente acqua pulita.

c) Misure aggiuntive specifiche per allevamenti ordinari all'aperto:

i. negli allevamenti avicoli all'aperto, con l'obiettivo di evitare, per quanto possibile, i contatti tra volatili domestici e avifauna selvatica:

il pollame deve essere allevato in luoghi delimitati da un'adeguata recinzione;

le aree di alimentazione e abbeverata, se ubicate all'aperto, devono essere protette da un'idonea copertura;

l'acqua di abbeverata non deve provenire da serbatoi di superficie;

non devono essere presenti, per quanto possibile, corsi e/o ristagni stabili d'acqua;

ii. qualora richiesto dall'autorità competente, in relazione a particolari situazioni epidemiologiche, i volatili non devono essere tenuti all'aperto. Al fine di garantire quanto sopra, devono essere presenti strutture e superfici in grado di ospitare gli animali al coperto nel periodo a rischio garantendo il benessere animale; solo negli allevamenti di selvaggina la copertura potrà essere garantita anche da reti, negli altri allevamenti le reti potranno essere utilizzate solo per la delimitazione laterale.

Tale requisito è obbligatorio per tutti gli allevamenti avicoli ricadenti nelle zone ad alto rischio. Le regioni con zone ad alto rischio possono rendere obbligatorio tale requisito per tutti i nuovi allevamenti avicoli all'aperto o riconversioni in tale modalità di allevamento siti sul territorio regionale.

In particolari situazioni epidemiologiche l'autorità competente può rendere obbligatorie tali disposizioni, laddove applicabili, anche per gli allevamenti familiari all'aperto.

4. MOVIMENTAZIONI DEGLI ALLEVAMENTI ORDINARI DI POLLAME

i. Gli operatori di attività di allevamento di *G. gallus* e *M. gallopavo*, garantiscono l'attuazione delle misure di cui al decreto legislativo n. 134/2022 e al manuale operativo per la gestione del sistema I & R.

ii. Negli allevamenti di polli da carne, di pollastre di ovaiole da consumo, di pollastre da riproduzione e di tacchini da carne, è consentito esclusivamente l'accasamento di pulcini e tacchinotti di un giorno provenienti direttamente da un incubatoio.

iii. In deroga al precedente punto la ASL competente può autorizzare, limitatamente a situazioni eccezionali che esulano dalla routinaria prassi di allevamento, l'accasamento di tacchinotti di età superiore a un giorno, ad esclusione degli stabilimenti posti nelle zone ad alto rischio.

Sulla base di una valutazione del rischio le regioni possono estendere tale divieto di deroga a tutto il territorio di competenza.

iv. Lo spostamento dei tacchini tra i diversi capannoni è limitato a situazioni eccezionali, che esulano dalla routinaria prassi di allevamento, fatta salva la presenza di strutture che consentono il passaggio da un capannone all'altro senza contatto con l'area esterna ai capannoni e deve essere effettuato con mezzi adeguati, evitando il contatto diretto o indiretto con selvatici e previa pulizia e disinfezione delle attrezzature da impiegare e delle superfici esterne ai capannoni interessati. Nelle zone individuate ad alto rischio A e B, o nelle zone di restrizione di cui all'art. 21, comma 1, lettera *c)* del regolamento (UE) 2020/687 ed in presenza di situazione epidemiologica a rischio, l'accasamento dei tacchinotti di un giorno dovrà avvenire per singolo capannone, inoltre l'accasamento a sessi misti per allevamento, non consentito all'interno delle zone B, dovrà prevedere la separazione degli animali all'interno dello stesso capannone in modo che, dopo il carico delle femmine, non sia necessario spostare i maschi.

v. L'invio dei tacchini al macello deve essere effettuato garantendo lo svuotamento dell'allevamento nell'arco di un tempo massimo di dieci giorni e di ciascun capannone nell'arco di un tempo massimo di 36 ore. Non sono consentiti carichi di animali provenienti dallo svuotamento parziale di più capannoni.

vi. In deroga al precedente punto la ASL competente può autorizzare l'invio degli animali al macello in più soluzioni, negli allevamenti situati al di fuori di zone soggette a provvedimenti restrittivi per malattie infettive e diffusive dei volatili e nelle aree del territorio non incluse nell'elenco delle zone B.

vii. Nelle zone individuate ad alto rischio A e B, e/o nelle zone di restrizione di cui all'art. 21, comma 1, lettera *c)* del regolamento (UE) 2020/687, le regioni adottano un programma di accasamento dei tacchini per aree omogenee, effettuato sulla base di criteri individuati

nell'ambito delle unità di crisi regionali e/o centrali, con tempistiche di accasamento che comportino il carico degli animali in modo sincrono/concomitante.

viii. Fatta eccezione per i galli, è vietato lo spostamento di pollame da stabilimenti da riproduzione in deposizione verso altri stabilimenti da riproduzione. Questa movimentazione può essere autorizzata in deroga dal servizio veterinario competente, in casi eccezionali opportunamente motivati.

ix. Lo spostamento di pollame da allevamenti con modalità svezzamento è consentito solo verso altri allevamenti di svezzamento, commercianti o allevamenti familiari. Su richiesta dell'operatore, il servizio veterinario competente sullo stabilimento può autorizzare la movimentazione verso il macello.

x. Oltre a quanto previsto dal manuale operativo per la gestione del sistema I & R, le seguenti attività devono essere le uniche presenti all'interno di uno stabilimento con capacità superiore ai 250 volatili:

allevamento di selvaggina da penna per ripopolamento;

allevamento di tacchini da carne;

allevamenti con orientamento produttivo da riproduzione delle diverse specie animali ad eccezione degli allevamenti a ciclo completo con incubatoio annesso che non movimenta pulcini verso altri stabilimenti.

5. Distanze minime per l'apertura di nuovi allevamenti ordinari con capacità superiore a 250 capi e per la riconversione di allevamenti già esistenti

a) In zona A e B:

i. distanza minima di 1500 metri da altri allevamenti avicoli ordinari con capacità superiore a 250 capi e 500 metri da allevamenti suinicoli già esistenti.

Tale distanza si applica anche alle riconversioni in allevamenti all'aperto laddove consentito, alle riconversioni da allevamenti di altre specie in allevamenti di tacchini e ovaiole, nonché agli allevamenti che aumentano la capacità massima dello stabilimento, previa comunicazione alla ASL competente.

Tale distanza non si applica alle riconversioni da allevamenti di tacchini in altre specie avicole previa valutazione favorevole da parte della ASL competente degli elementi di cui alla successiva lettera *c)*;

ii. in zona A è vietata l'apertura di nuovi allevamenti di tacchini all'aperto e la riconversione di allevamenti ordinari preesistenti in tale tipologia di allevamento;

iii. in zona B è vietato l'allevamento all'aperto del tacchino, l'apertura di nuovi allevamenti ordinari all'aperto e la riconversione a modalità di allevamento all'aperto di allevamenti ordinari preesistenti (compresi quelli di selvaggina da penna).

b) Nelle restanti zone del territorio nazionale: distanza minima di 1000 metri da altri allevamenti avicoli ordinari con capacità superiore a 250 capi (inclusi gli svezzatori), e 500 metri da allevamenti suinicoli già esistenti.

c) È possibile valutare deroghe alle distanze di cui alle lettere *a)* e *b)*, ad eccezione delle zone B, fatto salvo l'obbligo di rispetto di una distanza minima di 1000 metri in zona A, e 500 metri nel resto del territorio nazionale, in funzione dei seguenti elementi:

situazione epidemiologica (storico dei focolai HPAI registrati nella zona);

contesto zootecnico locale (specie avicole allevate, densità, modalità di allevamento ed indirizzo produttivo);

livello di biosicurezza dello stabilimento richiedente e di quelli presenti nella zona;

livello di rischio della specie e categoria di avicoli allevati;

ulteriori fattori di rischio (es. presenza impianti pollina).

d) Le deroghe sono rilasciate dalla ASL competente sullo stabilimento richiedente, tenuto conto della valutazione del rischio effettuata di concerto con l'Osservatorio epidemiologico veterinario regionale secondo le modalità individuate a livello regionale.

e) I nuovi allevamenti di tipo ordinario devono rispettare una distanza minima da un impianto di biogas) che utilizza pollina di altri allevamenti pari a 500 metri.

f) Le regioni possono comunque definire parametri di distanza più restrittivi di quelli sopra definiti, in funzione del livello di rischio e della densità degli stabilimenti avicoli presenti sul territorio.

g) Le regioni con zone ad alto rischio, sulla base di una valutazione del rischio effettuata con il supporto dell'Osservatorio epidemiologico veterinario regionale:

i. possono vietare su tutto o parte del proprio territorio l'apertura o la riconversione di allevamenti di tacchini all'aperto;

ii. possono prevedere, su tutto o su parte del proprio territorio, che l'apertura o riconversione in allevamenti ordinari all'aperto (inclusi gli svezzatori), sia soggetta a parere favorevole dell'Asl competente sullo stabilimento richiedente.

6. Pulizia e disinfezione

a) Gli operatori che detengono pollame, assicurano che i propri stabilimenti siano sottoposti ad accurata pulizia e disinfezione, utilizzando prodotti di provata efficacia e secondo le modalità di cui alla successiva lettera *c)*.

b) Il trasportatore è tenuto all'obbligo di cui alla precedente lettera *a)* sui veicoli utilizzati per il trasporto del pollame, uova, mangimi e pollina secondo le modalità di cui alla successiva lettera *d)*. Fornisce inoltre informazioni aggiornate sull'avvenuto lavaggio e disinfezione del mezzo di trasporto, conservando, per almeno 12 mesi, la documentazione riportante almeno data, luogo della disinfezione, nome dell'impianto presso cui è stata effettuata la disinfezione e disinfettante utilizzato. Dette operazioni devono avvenire secondo le modalità di cui alla successiva lettera *d)* per le diverse tipologie di trasporto.

c) Procedure per la pulizia e disinfezione delle strutture:

i. alla fine di ogni ciclo produttivo e prima dell'inizio del successivo, i locali e le attrezzature devono essere accuratamente sottoposti a pulizia e disinfezione, da eseguire secondo una procedura scritta che deve essere disponibile per le verifiche da parte dell'autorità competente;

ii. le attrezzature impiegate durante il ciclo produttivo incluse quelle per operazioni svolte al di fuori dei capannoni (es: trasporto tacchini tra un capannone e l'altro, fresatrici, muletti, ecc.) devono essere correttamente pulite e disinfettate dopo il loro utilizzo e comunque prima di quello successivo. Tali attrezzature non devono essere condivise con altri stabilimenti di pollame, tuttavia il servizio veterinario competente può concedere in deroga la condivisione nel caso di attrezzature con costi rilevanti (es. macchina per caricare i tacchini, trattore, ecc.) a condizione che venga definita e applicata una procedura per il lavaggio e la disinfezione di tali attrezzature;

iii. la procedura deve inoltre garantire che le attrezzature, una volta pulite e disinfettate, vengano correttamente gestite e stoccate in modo da evitare la successiva contaminazione;

iv. nel caso di allevamenti che effettuano il tutto pieno/tutto vuoto, i silos devono essere puliti e disinfettati a ogni nuovo ingresso di animali. Non è obbligatorio pulire i silos nei quali è presente ancora del mangime alla fine del ciclo produttivo, che comunque non può essere spostato direttamente verso altri allevamenti, se non previo trattamento di sanificazione;

v. in tutti gli altri allevamenti la pulizia e disinfezione dei silos deve essere effettuata almeno una volta l'anno;

vi. negli allevamenti di svezzamento la pulizia dei capannoni deve essere effettuata almeno una volta l'anno.

d) Procedure per la pulizia e disinfezione degli automezzi e delle attrezzature utilizzate per il trasporto:

i. tutti gli automezzi, e le attrezzature utilizzate per il trasporto, che accedono all'interno dell'area di allevamento devono essere puliti e disinfettati;

ii. presso gli impianti di destinazione degli automezzi (macelli, mangimifici, impianti di lavorazione uova da consumo, incubatoi, ecc.) deve essere presente e regolarmente verificata l'attuazione di una procedura di pulizia e disinfezione degli automezzi e delle attrezzature utilizzate per il trasporto; a tal fine deve essere predisposto un protocollo di sanificazione, e di disinfestazione nel caso delle gabbie per il trasporto animali, approvato dalla ASL competente, e inserito nel manuale di autocontrollo dello stabilimento (se previsto) la cui effettiva applicazione deve poter essere verificabile;

iii. gli automezzi destinati al trasporto dei volatili verso impianti di macellazione devono essere accuratamente puliti e disinfettati presso il macello dopo ogni scarico. Gli automezzi destinati al trasporto degli animali vivi (ad es. pollastre) verso allevamenti devono essere accuratamente puliti e disinfettati dopo ogni scarico e comunque prima del carico successivo, presso un macello o altra struttura idonea comunicata alla ASL competente sulla struttura, per le verifiche della corretta ed efficace applicazione delle modalità di pulizia e disinfezione dei mezzi. Deve essere posta particolare attenzione alla pulizia delle gabbie;

iv. gli automezzi destinati al trasporto delle uova nonché i contenitori delle uova nel caso in cui siano riutilizzabili devono essere puliti e disinfettati presso il centro di imballaggio, o l'incubatoio o altra struttura che deve essere identificata nella procedura di cui al punto ii e comunicata alla ASL competente;

v. gli automezzi che trasportano il mangime devono essere almeno disinfettati prima di entrare nel mangimificio, e lavati e disinfettati presso il mangimificio o altra struttura identificata nella procedura di cui al punto ii, almeno con cadenza settimanale;

vi. agli automezzi che trasportano pollina si applica quanto previsto al successivo paragrafo 9;

vii. l'avvenuta pulizia e disinfezione degli automezzi devono essere documentate da apposita attestazione, il cui modello è pubblicato all' interno del portale Vetinfo.it. Tale documentazione deve essere consegnata all'operatore che la conserva per almeno 12 mesi e la rende disponibile per le eventuali verifiche da parte dell'autorità competente.

7. VUOTO BIOLOGICO E VUOTO SANITARIO

i. Dopo le operazioni di pulizia e disinfezione, prima dell'inizio del nuovo ciclo, è obbligatorio effettuare un vuoto sanitario di almeno tre giorni dell'intero allevamento o del capannone, come previsto nei successivi punti.

ii. Il vuoto biologico minimo per allevamento è il seguente:

sette giorni: per i polli da carne;

ventuno giorni: per i tacchini, gli anatidi destinati alla produzione di carne e per i riproduttori di qualsiasi specie sia in fase pollastra sia in fase deposizione.

Negli allevamenti di tacchini non situati nelle zone ad alto rischio, ed in quelli situati al di fuori di zone soggette a provvedimenti restrittivi per malattie infettive e diffusive dei volatili, il periodo del vuoto biologico può essere ridotto da ventuno a quattordici giorni, previa autorizzazione del servizio veterinario competente sullo stabilimento.

Il vuoto biologico minimo per capannone da rispettare negli altri allevamenti è il seguente:

quattordici giorni per i galli *golden* e livornesi, i capponi, le faraone destinate alla produzione di carne, quaglie, piccioni da carne, polli a collo nudo e comunque polli da carne a lento accrescimento;

ventuno giorni per le galline per uova da consumo sia in fase deposizione sia in fase pollastra;

quattordici giorni per la selvaggina da penna;

otto giorni per gli allevamenti di svezzamento.

Se nel medesimo stabilimento siano detenute specie avicole per le quali è previsto il vuoto biologico per stabilimento e altre per le quali è previsto il vuoto biologico per capannone, deve essere garantito il vuoto biologico per stabilimento.

Eventuali deroghe possono essere concesse da parte del servizio veterinario competente sullo stabilimento nel caso di allevamenti non situati nelle zone a alto rischio, alle condizioni di seguito riportate.

L'operatore dello stabilimento:

non vende animali vivi a terzi;

la macellazione dei propri animali è effettuata esclusivamente presso il proprio macello annesso all'allevamento di origine degli animali in cui sono macellati massimo 10.000 capi di pollame/anno, prevalentemente provenienti dall'allevamento annesso;

lo stabilimento di macellazione annesso all'allevamento destina le carni degli animali macellati alla vendita diretta al consumatore finale o a dettaglianti a livello locale che forniscano direttamente il consumatore locale;

le registrazioni in BDN inerenti a tali stabilimenti e macelli devono rispettare le modalità previste dal decreto legislativo n. 134/2022 e del manuale operativo per la gestione del sistema di identificazione e registrazione I&R.

8. GESTIONE DEGLI ANIMALI MORTI

i. Per lo stoccaggio degli animali morti devono essere installate idonee celle di congelamento collocate all'esterno del perimetro dell'area di allevamento, assicurando che il ritiro sia effettuato da ditte regolarmente autorizzate. Qualora le celle siano collocate all'interno dell'area di allevamento l'operazione di carico deve avvenire o ad allevamento vuoto prima che abbia inizio il periodo di vuoto sanitario o senza che gli automezzi entrino all' interno dell'area stessa. L'area antistante e sottostante le celle deve essere in materiale facilmente lavabile e disinfettabile e la capienza delle celle deve essere proporzionale alle capacità produttive dell'allevamento e delle specie avicole detenute. Per i nuovi allevamenti è obbligatorio il posizionamento delle celle fuori dal perimetro dell'area di allevamento.

ii. È consentito il carico delle carcasse anche durante il ciclo produttivo nel caso di:

mortalità eccezionale; in questo caso il veterinario ufficiale anche effettuando idonei prelievi per escludere la presenza del virus dell'influenza aviaria, accerta che la causa non sia imputabile a malattie infettive denunciabili e rilascia il certificato per il ritiro delle carcasse; tale procedura è obbligatoria anche qualora la mortalità eccezionale interessi allevamenti in cui le celle siano collocate all'esterno dell'allevamento;

allevamenti con superficie dei locali superiore ai 10.000 mq, allevamenti a ciclo lungo (riproduzione) e allevamenti a ciclo continuo (galline ovaiole) e gli svezzatori: detti impianti devono dotarsi di celle di congelamento che permettano il ritiro con cadenza superiore al mese, posizionate in modo che l'automezzo non acceda all'area di allevamento.

iii. Al termine di ogni ciclo di produzione, o anche più volte nel corso del ciclo produttivo nel caso di celle collocate all'esterno dell'allevamento, gli animali morti devono essere inviati ad impianti autorizzati ai sensi della vigente normativa.

9. GESTIONE DELLA LETTIERA E DELLA POLLINA

a) Trasporto:

i. gli automezzi che accedono in allevamento per il ritiro della pollina, qualora questo non avvenga a fine ciclo senza presenza di animali, ma a cadenza ravvicinata (es. per destinazione biogas):

devono essere sottoposti ad accurata pulizia e disinfezione, presso un apposito impianto dopo ogni scarico e comunque prima di accedere all'allevamento. Un documento che attesti tale operazione deve essere lasciato a disposizione dell'operatore;

devono essere attrezzati in modo da non disperdere materiale nel tragitto; il materiale trasportato deve essere completamente coperto;

ii. qualora la pollina/lettiera esausta sia destinata a uso agronomico:

gli operatori devono accertarsi che nella stessa giornata l'automezzo non sia precedentemente entrato in un altro allevamento a meno che il proprio allevamento non risulti vuoto;

nel caso di ripetuti carichi nella stessa giornata nello stesso allevamento, non è necessario effettuare la pulizia e disinfezione dell'automezzo tra un carico e l'altro, fermo restando l'obbligo di disinfezione all'ingresso dell'allevamento;

iii. per i nuovi stabilimenti, e anche per gli esistenti dove la situazione lo consenta, deve essere previsto un ingresso dedicato che permetta il ritiro del materiale senza che gli automezzi entrino in allevamento;

iv. per gli allevamenti preesistenti, ove non sia attuabile quanto riportato al precedente punto, gli automezzi devono accedere al punto di carico attraverso percorsi dedicati che evitino il più possibile l'accesso all'area di allevamento. In ogni caso i percorsi devono avere una superficie lavabile e disinfettabile. Qualora ciò non fosse possibile, deve essere garantita la disinfezione degli automezzi in ingresso e in uscita e il mantenimento dei percorsi in buone condizioni e puliti. Se la situazione ambientale non consente una corretta separazione delle attività, per quanto possibile, il carico deve essere effettuato all'esterno dell'allevamento;

v. sul registro di entrata/uscita automezzi devono essere registrate le informazioni relative agli automezzi deputati al ritiro del materiale, anche se destinato per uso agronomico.

b) Stoccaggio:

i. gli allevamenti ordinari effettuano lo stoccaggio della pollina in uno spazio dedicato e coperto, per un periodo di almeno sessanta giorni qualora sia richiesto dalle autorità competenti in relazione alla situazione epidemiologica;

ii. per i nuovi impianti (di biogas) che utilizzano pollina la distanza da insediamenti produttivi avicoli non può essere inferiore a 500 metri.

10. MISURE SPECIFICHE PER GLI ALLEVAMENTI CON MODALITÀ «SVEZZAMENTO» *(fatto salvo il rispetto delle misure previste per gli allevamenti ordinari)*

a) Misure strutturali:

i. in caso di presenza di anatidi, locali per la loro detenzione, tra loro completamente separati, delimitati da pareti lavabili e disinfettabili e dotati di proprio accesso indipendente, anche nel caso siano confinanti tra loro;

ii. se del caso presenza di locale dedicato per la quarantena.

b) Misure gestionali:

i. l'allevamento con orientamento produttivo «svezzamento» è l'unica attività dello stabilimento, cui non possono essere associate altre attività;

ii. possono essere introdotti volatili provenienti esclusivamente da allevamenti ordinari o incubatoi;

iii. divieto di reintroduzione di volatili che hanno partecipato a fiere e mercati; in deroga è possibile la loro introduzione subordinata all'adozione della quarantena in locali dedicati e alla notifica immediata di sospetto di malattia alla ASL competente ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo n. 136/2022;

iv. il vuoto biologico e sanitario deve essere effettuato almeno una volta l'anno.

11. MISURE IGIENICO SANITARIE SPECIFICHE PER FIERE E MERCATI AVICOLI

a) Oltre a quanto previsto dal decreto legislativo n. 134 del 5 agosto 2022 e dal manuale operativo per la gestione del sistema di identificazione e registrazione I&R, devono essere rispettate le seguenti misure:

i. sotto le gabbie, per evitare il contatto diretto degli animali e loro deiezioni con il terreno, deve essere applicato un foglio di materiale impermeabile, lavabile e disinfettabile. Tale foglio deve essere rimosso e correttamente smaltito in contenitori idonei presenti nell'area della fiera/mercato;

ii. le aree/locali devono essere facilmente lavabili e disinfettabili;

iii. l'area occupata deve essere pulita e disinfettata al termine del suo utilizzo;

iv. la partecipazione a fiere e mercati è consentita solo a volatili provenienti da allevamenti ordinari i cui controlli effettuati dalla ASL competente, relativi all'applicazione delle misure di biosicurezza di cui al presente decreto, hanno avuto esito favorevole;

v. nelle esposizioni di pollame è vietata la commercializzazione e lo scambio di volatili.

12. MISURE SPECIFICHE PER I CENTRI DI IMBALLAGGIO, CENTRI DI LAVORAZIONE UOVA E DEPOSITI UOVA

a) In tutti i centri di imballaggio:

i. per l'imballaggio e il trasporto delle uova da consumo deve essere utilizzato esclusivamente materiale monouso o materiale lavabile e disinfettabile;

ii. deve essere presente e regolarmente verificata una procedura di pulizia e disinfezione degli automezzi e dei materiali non monouso;

iii. nella sala uova deve essere presente un lavandino dotato di sapone e asciugamano;

iv. se i materiali vengono spediti ad altra struttura per la pulizia e disinfezione, quest'ultimo non deve essere annesso ad uno stabilimento in cui sono detenuti volatili; deve essere presente, inoltre, e correttamente applicata una procedura per garantire la rintracciabilità di tali movimentazioni;

v. è vietato l'utilizzo dei bancali di legno. In deroga ne è consentito l'utilizzo per l'invio di uova esclusivamente verso centri di imballaggio non annessi ad uno stabilimento in cui sono detenuti animali, centri di lavorazione, depositi o clienti finali.

b) Inoltre, nei centri di imballaggio, nei centri di lavorazione uova e nei depositi uova annessi allo stabilimento:

i. è vietato ricevere e lavorare uova provenienti da altri allevamenti e/o centri di imballaggio;

ii. è vietato completare il carico delle uova su automezzi provenienti da altri allevamenti avicoli;

iii. è consentito il carico di uova su automezzi che trasportano materiali (contenitori per uova e bancali) a condizione che questi ultimi siano correttamente lavati e disinfettati;

iv. in deroga ai precedenti punti i centri di imballaggio, i centri di lavorazione uova e i depositi uova annessi a stabilimenti, che lavorano fino a un massimo di 100.000 uova al giorno, possono essere autorizzati a ricevere uova da allevamenti di piccole dimensioni. L'autorizzazione viene rilasciata dal Servizio veterinario della ASL territorialmente competente, previa verifica del rispetto delle misure previste, che comunque dovranno essere monitorate almeno annualmente, anche in occasione di altri controlli ufficiali.

13. MISURE SPECIFICHE PER GLI INCUBATOI *(esclusi incubatoi per volatili in cattività)*

a) In aggiunta a quanto riportato all'interno del manuale operativo per la gestione del sistema I & R, si applicano le misure di biosicurezza di seguito riportate:

i. le seguenti unità funzionali e attrezzature dello stabilimento devono essere tenute separate:

magazzinaggio e classificazione delle uova;

disinfezione delle uova;

preincubazione;

incubazione per la schiusa;

sessaggio e vaccinazione dei pulcini di un giorno;

condizionamento di uova da cova e pulcini di un giorno per la spedizione;

ii. i pulcini di un giorno e le uova da cova detenuti nell'incubatoio non devono venire a contatto con roditori e volatili provenienti dall'esterno dell'incubatoio;

iii. le operazioni devono fondarsi sul principio della circolazione a senso unico delle uova da cova, delle attrezzature mobili e del personale. Per i nuovi stabilimenti deve essere previsto anche un flusso unidirezionale dell'aria all'interno dei locali;

iv. devono essere disponibili adeguati sistemi di illuminazione naturale o artificiale e di regolazione dell'aria e della temperatura;

v. deve essere possibile pulire e disinfettare facilmente i pavimenti, le pareti e tutti gli altri materiali o attrezzature dell'incubatoio;

vi. devono essere disponibili attrezzature adeguate per la pulizia e la disinfezione delle strutture, delle attrezzature e dei mezzi di trasporto utilizzati per i pulcini di un giorno e per le uova da cova e devono essere presenti protocolli di pulizia e disinfezione per mezzi e personale in ingresso;

vii. le uova devono essere pulite e disinfettate tra il momento di arrivo all'incubatoio e il processo di incubazione o al momento della loro spedizione, tranne qualora siano già state disinfettate nello stabilimento di origine;

viii. deve essere effettuata la pulizia e la disinfezione:

delle incubatrici e delle attrezzature dopo la schiusa;

dei materiali da imballaggio dopo ogni utilizzo, tranne qualora si tratti di materiali monouso destinati a essere distrutti dopo il primo utilizzo;

ix. al personale devono essere forniti abiti da lavoro dedicati mentre ai visitatori devono essere forniti copri abiti e calzari;

x. il personale deve possedere capacità e conoscenze adeguate e aver ricevuto una formazione in materia di biosicurezza;

xi. divieto per il personale che opera anche saltuariamente nell'incubatoio di detenere volatili di proprietà, ed acquisizione da parte dell'operatore di una dichiarazione scritta e firmata dal suddetto personale attestante il rispetto di tale requisito.

ALLEGATO *B*

1. CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE ZONE AD ALTO RISCHIO DI INTRODUZIONE E DIFFUSIONE DEI VIRUS DELL'HPAI

Oltre alle valutazioni del rischio e i pareri scientifici in relazione alla gravità della diffusione dei virus dell'HPAI attraverso i volatili selvatici, nonché sulla base dei risultati del programma di sorveglianza condotto in conformità all'art. 13, comma 1, del decreto legislativo n. 136 del 5 agosto 2022, i criteri per l'individuazione delle zone ad alto rischio da parte delle regioni e Province autonome di Trento e Bolzano sono i seguenti:

a) fattori di rischio di introduzione dei virus dell'HPAI negli stabilimenti, in particolare:

i. ubicazione geografica in zone attraverso le quali si spostano uccelli migratori, o dove tali volatili si riposano durante i loro spostamenti migratori in particolare quelle interessate dalle rotte migratorie nordorientali e orientali;

ii. prossimità a zone umide, dove gli uccelli migratori, in particolare quelli degli ordini *Anseriformes* e *Charadriiformes*, possono sostare e aggregarsi;

iii. ubicazione geografica in zone caratterizzate da un'alta densità di uccelli migratori, in particolare uccelli acquatici;

iv. detenzione di pollame in stabilimenti all'aperto in cui non sia possibile prevenire o controllare adeguatamente il contatto tra volatili selvatici e pollame;

v. valutazione della situazione epidemiologica per quanto riguarda la presenza di virus dell'influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) nel pollame, in altri volatili in cattività e in volatili selvatici;

b) fattori di rischio di diffusione dei virus dell'HPAI all'interno di stabilimenti e tra stabilimenti, in particolare:

i. ubicazione geografica dello stabilimento in una zona ad alta densità di stabilimenti avicole, in particolare stabilimenti che detengono anatre ed oche e altro pollame con accesso a spazi all'aperto;

ii. elevata intensità delle circolazioni di personale, pollame, veicoli all'interno di stabilimenti e tra stabilimenti, nonché di altri contatti diretti e indiretti.

2. SULLA BASE DEI CRITERI ELENCATI AL PRECEDENTE PARAGRAFO 1 SONO INDIVIDUATE ZONE AD ALTO RISCHIO DISTINTE IN:

a) zone ad alto rischio di introduzione e diffusione, denominate Zone A;

b) zone ad alto rischio di introduzione e maggiore diffusione, denominate Zone B.

3. MISURE DA APPLICARE NELLE ZONE A

a) Divieto di detenzione di anatre, oche e selvaggina da penna per ripopolamento, insieme ad altre specie di pollame.

b) Disposizioni per le aperture o riconversioni di stabilimenti avicoli di cui al paragrafo 5 dell'allegato A.

c) In caso di presenza di parchetti devono essere previste tettoie/reti/tessuti orizzontali o altri mezzi atti a impedire il contatto con la fauna selvatica.

d) Sulla base della situazione epidemiologica il Ministero della salute, sentito il CRNIA può:

i. vietare l'allevamento all'aperto per periodi definiti; gli allevamenti, sia nuovi che preesistenti in tale area, devono disporre di una superficie idonea a mantenere i volatili al chiuso nel periodo a rischio garantendo il benessere animale. A tal fine, solo negli allevamenti di selvaggina la copertura potrà essere garantita anche da reti, negli altri allevamenti le reti potranno essere utilizzate solo per la delimitazione laterale;

ii. sospendere la concentrazione di pollame ed altri volatili in cattività in occasione di mercati, mostre, esposizioni ed eventi culturali;

iii. vietare l'utilizzo di richiami vivi dell'ordine degli Anseriformi e Caradriformi;

iv. autorizzare il rilascio di pollame destinato al ripopolamento di selvaggina da penna solo se gli animali provengono da stabilimenti che svolgono unicamente questo tipo di attività e sono stati sottoposti a test virologici per la ricerca del virus influenzale effettuati a meno di 48 ore prima del lancio. I campioni devono essere rappresentativi del singolo capannone.

4. MISURE DA APPLICARE NELLE ZONE B

a) Divieto di detenzione di anatre, oche e selvaggina da penna per ripopolamento, insieme ad altre specie di pollame.

b) Disposizioni per le aperture o riconversioni di stabilimenti avicoli di cui di cui al paragrafo 5 dell'allegato A.

c) In caso di presenza di parchetti devono essere previste tettoie/reti/tessuti orizzontali o altri mezzi atti a impedire il contatto con la fauna selvatica.

d) Negli allevamenti all'aperto già esistenti, sulla base della situazione epidemiologica e nei periodi più a rischio, individuati dal Ministero della salute sentito a riguardo il CRNIA, legati ai flussi migratori o altri fattori di rischio, deve essere garantito l'allevamento al chiuso degli animali nel rispetto del benessere animale. A tal fine solo negli allevamenti di selvaggina la copertura potrà essere garantita anche da reti, negli altri allevamenti le reti potranno essere utilizzate solo per la delimitazione laterale.

e) Sulla base della situazione epidemiologica il Ministero della salute, sentito il CRNIA può:

i. sospendere la concentrazione di pollame ed altri volatili in cattività in occasione di mercati, mostre, esposizioni ed eventi culturali;

ii. vietare l'impiego di serbatoi d'acqua all'aperto destinati al pollame;

iii. vietare l'abbeveraggio del pollame con acqua proveniente da serbatoi di superficie cui possono avere accesso i volatili selvatici;

iv. vietare l'utilizzo di richiami vivi dell'ordine degli Anseriformi e Caradriformi;

v. autorizzare il rilascio di pollame destinato al ripopolamento di selvaggina da penna solo se gli animali provengono da aziende nelle quali sono allevati separatamente e sono stati sottoposti a test virologici per la ricerca del virus influenzale effettuati meno di 48 ore prima del lancio. I campioni devono essere rappresentativi del singolo capannone.

23A03711

DECRETO 30 maggio 2023.

Adozione del programma di sorveglianza dell'Unione europea per l'influenza aviaria nel pollame e nei volatili selvatici.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il regolamento (UE) n. 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti di sanità animale e, in particolare, l'art. 28 (Programmi di sorveglianza dell'Unione) che stabilisce che gli Stati membri stabiliscono un programma di sorveglianza per malattie animali che hanno rilevanza per l'Unione;

Visto il decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136 recante «Attuazione dell'art. 14, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *e)*, *f)*, *h)*, *i)*, *l)*, *n)*, *o)* e *p)*, della legge 22 aprile 2021, n. 53 per adeguare e raccordare la normativa nazionale in

materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016» e, in particolare, l'art. 13, comma 6 che stabilisce che il Ministro della salute adotta con proprio decreto i programmi di sorveglianza predisposti ai sensi dell'art. 28 del regolamento (UE) n. 2016/429;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 2020/689 della Commissione del 17 dicembre 2019 che integra il regolamento (UE) n. 2016/429 per quanto riguarda le norme relative alla sorveglianza, ai programmi di eradicazione e allo *status* di indenne da malattia per determinate malattie elencate ed emergenti e, in particolare, l'art. 10 che stabilisce i criteri e i contenuti dei programmi di sorveglianza dell'Unione e che, al paragrafo 3, dispone che l'autorità competente attua i programmi di sorveglianza dell'Unione per la malattia in questione conformemente all'allegato II del medesimo regolamento, nel quale sono individuate quali malattie rispondenti ai suddetti criteri: l'influenza aviaria ad alta patogenicità e l'infezione da virus dell'influenza aviaria a bassa patogenicità;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2020/690 della Commissione, del 17 dicembre 2019, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 2016/429 per quanto riguarda le malattie elencate oggetto di programmi di sorveglianza dell'Unione, l'ambito geografico di applicazione di tali programmi e le malattie elencate per le quali può essere stabilito lo *status* di indenne da malattia dei compartimenti che individua l'influenza aviaria ad alta patogenicità e l'infezione da virus dell'influenza aviaria a bassa patogenicità quali malattie oggetto di programmi di sorveglianza dell'Unione;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2020/2002 della Commissione del 7 dicembre 2020 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 2016/429 per quanto riguarda la notifica nell'Unione e la comunicazione nell'Unione delle malattie elencate, i formati e le procedure per la presentazione e la comunicazione dei programmi di sorveglianza dell'Unione e dei programmi di eradicazione nonché per le domande di riconoscimento dello *status* di indenne da malattia, e il sistema informatico per il trattamento delle informazioni e, in particolare l'art. 9, ai sensi del quale gli Stati membri presentano alla Commissione i rispettivi programmi di sorveglianza dell'Unione, entro il 31 maggio dell'anno che precede l'anno di inizio della loro applicazione, e l'art. 6 ai sensi del quale gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 15 marzo di ogni anno in riferimento all'anno civile precedente, i dati relativi ai risultati dei programmi di sorveglianza dell'Unione;

Visto il regolamento (UE) n. 2021/690 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 aprile 2021 che istituisce il programma relativo al mercato interno, alla competitività delle imprese, tra cui le piccole e medie imprese, al settore delle piante, degli animali, degli alimenti e dei mangimi e alle statistiche europee (programma per il mercato unico) e che abroga i regolamenti (UE) n. 99/2013, (UE) n. 1287/2013, (UE) n. 254/2014 e (UE) n. 652/2014;

Visto il decreto del Ministro della salute 3 febbraio 2023 concernente le deleghe di attribuzione al Sottosegretario di Stato On. Marcello Gemmato, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 59 del 10 marzo 2023;

Acquisito il parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, espresso nella seduta del 10 maggio 2023 (Rep. atti n. 104/CSR);

Decreta:

Art. 1.

Adozione programmi di eradicazione obbligatori

1. È adottato il programma di sorveglianza dell'Unione per l'influenza aviaria ad alta patogenicità e l'infezione da virus dell'influenza aviaria a bassa patogenicità nel pollame e nei volatili selvatici per l'anno 2024 di cui all'allegato 1, parte integrante del presente decreto.

2. Il Ministero della salute provvede a presentare il programma di sorveglianza di cui al comma 1 alla Commissione europea entro il 31 maggio 2023 e a comunicare alla stessa i dati relativi ai risultati del medesimo programma entro il 15 marzo del 2025, con le modalità di cui all'art. 9, paragrafi 1 e 2, e all'art. 6 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2002.

Art. 2.

Disposizioni transitorie e finali

1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e, per le attività previste dal presente decreto, le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

2. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto è inviato agli organi di controllo.

Roma, 30 maggio 2023

p. *Il Ministro*
Il Sottosegretario di Stato
GEMMATO

Registrato alla Corte dei conti il 22 giugno 2023
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reg. n. 1945

ALLEGATO *1*

PROGRAMMA DI SORVEGLIANZA PER L'INFLUENZA AVIARIA – 2024

Sommario

1. DESCRIZIONE E IMPLEMENTAZIONE DEL PROGRAMMA DI SORVEGLIANZA NEL POLLAME

1.1 Designazione dell'autorità centrale avente funzione di supervisionare e coordinare i dipartimenti responsabili per l'implementazione del programma

Ai sensi dell'articolo 3, comma 1 del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136 il Ministero della Salute, Direzione Generale della Salute animale e dei medicinali veterinari (DGSAF) è l'autorità veterinaria centrale responsabile di progettare, coordinare e monitorare le attività previste dal Piano Nazionale di Sorveglianza per l'Influenza Aviaria, con il supporto scientifico e tecnico del Centro di Referenza Nazionale per l'Influenza Aviaria e la Malattia di Newcastle (CRN IA & ND), ospitato presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (IZSVe).

Sono autorità competenti per l'attuazione a livello regionale e locale rispettivamente i Servizi Veterinari Regionali delle 19 Regioni e 2 Province Autonome, che sono responsabili degli alimenti di origine animale, della salute e del benessere degli animali e della sicurezza dei mangimi, e le Aziende sanitarie locali che assicurano la corretta applicazione dei protocolli di campionamento nel pollame coordinando le strutture ed i soggetti coinvolti.

1.2 Sistema ufficiale di registrazione degli allevamenti

Il Sistema di identificazione e registrazione nazionale (sistema I&R) degli operatori e dei trasportatori, delle attività, degli stabilimenti, del materiale germinale, degli animali e dei loro eventi è regolamentato dal decreto legislativo 5 agosto 2022, n, 134 e dal suo manuale operativo Ai sensi del Decreto legislativo 5 agosto 2022 n.134 tutti gli operatori che detengono pollame e volatili in cattività, devono provvedere alla registrazione o al riconoscimento, ai sensi dell'articolo 5 , comma 1 e dell'articolo 6 comma 1 del d.lgs 134/2022, dei propri stabilimenti e attività in Banca Dati Nazionale (BDN) con le modalità previste dal Manuale operativo I&R e fornendo i dati e le informazioni previste dallo stesso manuale per ciascuna tipologia di attività.

Ogni stabilimento registrato è identificato dal codice aziendale, di cui la BDN assicura l'univocità tra quelli presenti in essa. Il codice aziendale è un codice alfanumerico riportante la sigla IT, il codice ISTAT del comune, la sigla della provincia e un numero progressivo costituito da 3 caratteri e attribuito in base al territorio comunale in cui ha sede lo stabilimento stesso. Per la registrazione delle attività nell'ambito di un medesimo stabilimento, a parità di localizzazione geografica, il codice aziendale è unico. A seconda dei casi a ciascuna attività verrà attribuito il numero unico di registrazione o di riconoscimento. Per gli operatori senza struttura fissa, il numero di registrazione unico è attribuito alla sede legale dell'operatore

La registrazione in Banca Dati degli allevamenti familiari, intesi come luoghi privati in cui vengono allevati un numero di capi non superiore a 50, destinati esclusivamente all'autoconsumo, può prevedere modalità di registrazione semplificate, come previsto nel Manuale operativo I&R.

La BDN è accessibile via internet e i dati vengono aggiornati dall'autorità sanitaria locale competente per territorio (ASL).

1.3 Disegno del piano di sorveglianza nel pollame secondo i criteri specificati nell'Allegato II del Regolamento Delegato (UE) 2020/689 della Commissione europea

Il programma nazionale di sorveglianza per i virus dell'influenza aviaria (AI) nel pollame è un programma che integra misure di sorveglianza attiva basata sui rischi (SBR) ad un sistema di individuazione precoce tramite sorveglianza passiva, in base alle disposizioni, criteri e linee guida di cui all'Allegato II del Regolamento Delegato (UE) 2020/689 della Commissione.
La progettazione dell'approccio della SBR è stata sviluppata in tre parti:

1. Analisi delle linee guida, dei criteri e dei fattori di rischio esistenti elencati nelle sezioni 5 e 6 dell'Allegato II, parte I, del Regolamento Delegato (UE) 2020/689 della Commissione con riferimentoalle fonti di dati nazionali disponibili sulla popolazione avicola e ai fattori di rischio

2. Matrice di rischio: sviluppo di una matrice di rischio per la quale sono stati identificati i fattori di rischio specifici come dettagliati nel paragrafo 1.3.2

3. Definizione di provincia a rischio di AI: per ciascun fattore di rischio sopra elencato è stata calcolatauna stima del livello di rischio per provincia; i singoli livelli di rischio sono stati riassunti al fine di ottenere un livello di rischio complessivo; le province sono state riclassificate in base al rischio complessivo in province ad alto, medio e basso rischio.

Le province identificate come ad alto rischio di introduzione e diffusione del virus di influenza aviaria,sono:

- Emilia Romagna: province di Bologna, Ferrara, Forlì-Cesena e Ravenna;
- Lombardia: province di Bergamo, Brescia, Cremona e Mantova;
- Piemonte: province di Cuneo;
- Veneto: province di Padova, Rovigo, Venezia, Verona e Vicenza.

Le province identificate come a medio rischio di introduzione e diffusione del virus di influenza aviaria,sono:

- Friuli-Venezia Giulia: province di Pordenone e Udine;
- Lazio: provincia di Viterbo;
- Umbria: province di Perugia e Terni;
- Veneto: provincia di Treviso.

Nelle province ad alto e medio rischio, le attività di sorveglianza avranno frequenza e modalità di attuazione definite nel paragrafo 1.5.

Nel rimanente territorio nazionale italiano. considerato a minore rischio, le attività di sorveglianza saranno basate sulla notifica di casi sospetti di influenza aviaria (sorveglianza passiva) e sulla sorveglianza attiva negli allevamenti ordinari e tra questi anche quelli con modalità svezzamento).

Il sistema di individuazione precoce - sorveglianza passiva - dei virus dell'influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame domestico integra le attività di SBR (sorveglianza attiva) e dovrà essere implementato trasversalmente in tutti i settori avicoli e su tutto il territorio nazionale. Questo tipo di sorveglianza comporta la segnalazione tempestiva e obbligatoria all'autorità competente da parte degli operatori e dei detentori degli animali dell'aumento del tasso di mortalità, della comparsa di

segni clinici riferibili all'influenza aviaria, o di qualsiasi modifica dei normali parametri di produzione, assunzione di mangime e acqua, secondo quanto riportato nell'Allegato 2 al presente piano. Si differenzia dalla sorveglianza attiva in quanto non è una pratica programmata e continuativa. La probabilità di segnalazione varia in base all'esperienza dei detentori del pollame, alla consapevolezza della malattia e al tasso di mortalità, che dipende strettamente dalla specie, dalla categoria produttiva, dal sistema di gestione dell'allevamento, dal sesso e dall'età del pollame. Tuttavia, aggiunge valore al sistema complessivo di sorveglianza dell'IA.

Gli obiettivi delle due componenti del programma di sorveglianza dell'influenza aviaria nel pollame, la sorveglianza attiva basata sui rischi ed il sistema di individuazione precoce, consistono nell'informare l'autorità competente:

• della rilevazione di HPAI nel pollame in una fase iniziale di introduzione nella popolazione avicoladomestica al fine di limitare la diffusione della malattia;

• della rilevazione dei virus dell'influenza aviaria a bassa patogenicità dei sottotipi H5 e H7 circolanti nei galliformi (polli, tacchini, faraone, fagiani, pernici e quaglie), anatidi e ratiti;

• della rilevazione dell'influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) in specie avicole che generalmente non presentano segni clinici significativi come anatre e, oche, in particolare per negli animali allevati(*Anseriformes*) per il ripopolamento di selvaggina.

L'approccio integrato della SBR e del sistema di individuazione precoce contribuiscono all'aumento delle conoscenze in materia di virus HPAI e LPAI con un potenziale rischio zoonotico.

1.3.1 Breve descrizione della popolazione avicola e della produzione avicola in Italia

A livello nazionale, gli allevamenti ordinari di pollame e/o volatili in cattività sono organizzati per il 90% in filiere produttive (sistema produttivo integrato che comprende una o più Aziende agroalimentari della produzione primaria in cui i soggetti interagiscono in base a contratto stipulato volontariamente tra le parti.

Dal punto di vista geografico lo sviluppo del settore avicolo è condizionato dalle caratteristiche morfologiche orografiche e climatiche del territorio (clima mite con minime variazioni di temperatura risultano più favorevoli per l'allevamento intensivo). Inoltre la filiera produttiva richiede infrastrutture (grossi assi stradali e ferroviari) con elevato standard funzionale per garantire gli indispensabili collegamenti con tutti i centri di produzione, fornitura e distribuzione (approvvigionamento di mangime e animali, e distribuzione dei prodotti). Questi fattori hanno portato a una maggior concentrazione degli allevamenti avicoli in alcune regioni più che in altre, in particolare in Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna e Piemonte. Quest'area, caratterizzata da una elevata densità di stabilimenti avicoli nella valle del fiume Po, rappresenta il 70% dell'avicoltura intensiva italiana si trova in prossimità di aree umide nella suddetta valle e di aree lagunari del Delta del Po, aree caratterizzate da una straordinaria biodiversità. In queste aree, che rappresentano un importante crocevia lungo le rotte migratorie che prendono origine dalle aree di riproduzione del Sud-est asiatico e della Siberia, sono infatti ospitate diverse centinaia di specie di uccelli acquatici.

Indipendentemente dall'elevato rischio di introduzione e diffusione dei virus di influenza aviaria in questi territori, il numero di allevamenti di pollame e altri stabilimenti ad essi collegati nella DPPA è aumentato irrazionalmente negli ultimi decenni, tanto che quest'area può essere considerata un'unità epidemiologica unica. Le possibili falle nell'applicazione delle misure di biosicurezza ed il

sistema di filiera produttiva, nonché l'allevamento intensivo di diverse specie di pollame, come polli, tacchini, faraone, quaglie e struzzi, per le quali i circuiti produttivi sono spesso sovrapposti, aumentano la minaccia di diffusione dell'IA. Per quanto riguarda le specie allevate e l'orientamento produttivo, la distribuzione territoriale è caratterizzata da una maggiore concentrazione di allevamenti di tacchini da carne nella Regione Veneto (in particolare la provincia di Verona) mentre gli allevamenti di galline ovaiole per la produzione di uova da consumo risultano più concentrati nelle regioni Emilia Romagna e Lombardia.

Sotto l'aspetto sanitario gli allevamenti sono caratterizzati, a seconda delle specie allevate, da cicli unici "tutto pieno-tutto vuoto" (riproduttori, broiler e tacchini da carne) o da cicli continui con vuoti biologici per capannone (galline ovaiole per la produzione di uova da consumo, faraone, capponi, etc.). La vigente normativa nazionale prevede regole specifiche in merito ai requisiti di biosicurezza degli stabilimenti che detengono pollame o altri volatili in cattività e di altre tipologie di attività con essi correlati, che definiscono anche le modalità di accasamento e le tempistiche relative ai vuoti sanitari e biologici. Il dettaglio sulla numerosità degli allevamenti di pollame domestico considerate oggetto del presente piano di sorveglianza nelle regioni ad alto e medio rischio, suddivisi per tipologia di attività a livello provinciale, è riportato nell'Allegato 1 (dati BDN 08/03/2023).

1.3.2 Criteri e fattori di rischio per la sorveglianza basata sui rischi

Il piano di sorveglianza per l'influenza aviaria per l'anno 2024 è stato definito considerando i seguentifattori di rischio:

- ubicazione dello stabilimento, con tipologia di attività allevamento (da ora allevamento), in prossimità di zone umide o in zone caratterizzate da un'elevata densità di uccelli selvatici migratori, in particolare quelli delle specie bersaglio elencate sul sito del laboratorio comunitario di riferimento per l'influenza aviaria e la malattia di Newcastle e regolarmente aggiornato dall'EFSA (https://www.izsvenezie.com/documents/reference-laboratories/avian-influenza/useful-resources/wild-bird-target-species-for-passive-surveillance.pdf);

- ubicazione dell'allevamento in aree ad elevata densità avicola (DPPA), e conseguente complessitàdel sistema produttivo, incluse le connessioni funzionali tra gli stabilimenti;

- gli allevamenti ricadenti nelle aree di svernamento del germano reale (che per la gran parte sono sovrapponibili alle DPPA);

- caratteristiche strutturali e gestionali del sistema produttivo avicolo;

- situazione epidemiologica passata e attuale (fattori di rischio per l'introduzione e la diffusione dei virus influenzali identificati durante il corso di precedenti epidemie);

- flusso e tipologia di scambi commerciali;

- specie e tipologia produttiva (presenza nello stabilimento di categorie di pollame a lunga vita produttiva, multi-età e multi-specie, suscettibilità e probabilità di infezione secondo Busani et al., 2009 doi: 10.1016/j.tvjl.2008.02.013);

- misure di biosicurezza degli allevamenti ordinari di specie a rischio;

- presenza di stabilimenti avicoli free-range e/o stabilimenti in cui il pollame può entrare in contatto con i volatili selvatici (assenza di barriere o barriere non funzionali).

- le valutazioni del rischio ed i pareri scientifici rilasciati dal Centro Nazionale di Referenza per l'Influenza Aviaria e la Malattia di Newcastle in relazione alla rilevanza della diffusione dei virus influenzali ad alta patogenicità da parte degli uccelli selvatici.

In base al rischio di introduzione e/o di diffusione dei virus influenzali, verranno inclusi nel piano di sorveglianza sia allevamenti ordinari, inclusi quelli con capacità fino a 250 capi, che quelli con modalità "svezzamento"

1.4 Popolazione target

Nel presente programma di sorveglianza saranno sottoposte a campionamento le seguenti specie e orientamento produttivo:

a) galline ovaiole;
b) galline ovaiole free-range (modalità di allevamento "all'aperto");
c) galline da riproduzione;
d) tacchini da carne;
e) tacchini da riproduzione;
f) quaglie da riproduzione;
g) faraone da riproduzione;
h) anatre da carne;
i) anatre da riproduzione;
j) oche da carne;
k) oche da riproduzione;
l) selvaggina da penna (galliformi), inclusi i riproduttori;
m) ratiti.

Inoltre, facendo seguito alla valutazione del rischio, sono inclusi nell'ambito della sorveglianza anche allevamenti ordinari che detengono fino a 250 capi (ex rurali) e gli allevamenti con modalità svezzamento. Le caratteristiche strutturali e gestionali di tali allevamenti infatti li rendono maggiormente a rischio per quanto riguarda nuove introduzioni virali.

In considerazione della breve vita produttiva, saranno esclusi dal piano i broiler e le quaglie da carne; tuttavia i broiler saranno inclusi nella sorveglianza per la rilevazione di virus ad alta patogenicità nel periodo temporale a maggior rischio di introduzione (Sezione 1.5.1)
La strategia alla base della selezione degli stabilimenti individuati in base alle tipologie di attività, il numero di stabilimenti da campionare e il numero di campioni da prelevare in ciascuno stabilimento sono descritti in dettaglio insieme alle procedure di campionamento nelle sezioni 1.4.1, 1.4.2 ed 1.5.

1.4.1 Stabilimenti/Allevamenti avicoli[(a)] da campionare, eccetto anatre, oche e selvaggina allevata

Orientamento produttivo: GALLINE OVAIOLE

NUTS (2) [(b)]		Totale allevamenti[(c)]	Numero totale di allevamenti da sottoporre a campionamento	Numero di campioni per allevamento per anno	Numero totale di campioni	Numero totaledi test da effettuare	Metodo di analisi di laboratorio
ITC1	Piemonte (Provincia: Cuneo)	66	66	20	1320	1320	Test ELISA
ITC4	Lombardia (Province: Bergamo, Brescia, Cremona e Mantova)	183	183	20	3660	3660	Test ELISA
ITH3	Veneto (Province: Padova, Rovigo, Venezia, Verona e Vicenza)	208	208	20	4160	4160	Test ELISA
ITH5	Emilia-Romagna (Province: Bologna, Ferrara, Forlì-Cesena e Ravenna)	134	134	20	2680	2680	Test ELISA
ITH3	Veneto (Provincia: Treviso)	42	35	10	350	350	Test ELISA
ITH4	Friuli-Venezia-Giulia (Province: Pordenone e Udine)	15	15	10	150	150	Test ELISA
ITI2	Umbria	46	35	10	350	350	Test ELISA
ITI4	Lazio (Provincia: Viterbo)	26	26	10	260	260	Test ELISA
Totale						**12930**	

(b)Si riferisce alla localizzazione dello stabilimento di origine. Nel caso in cui il NUTS (Nomenclature of Territorial Units for Statistics) non possa essere usato, è richiesta la regione come definito nel programma dagli Stati Membri.

(c)Numero totale di allevamenti di una categoria di avicoli nella regione NUTS2 interessata.

Orientamento produttivo: GALLINE OVAIOLE FREE-RANGE

NUTS (2) [(b)]		Totale allevamenti [(c)]	Numero totale di allevamenti da sottoporre a campionamento	Numero di campioni per allevamento per anno	Numero totale di campioni	Numero totaledi test da effettuare	Metodo di analisi di laboratorio
ITC1	Piemonte (Provincia: Cuneo)	16	16	20	320	320	Test ELISA
ITC4	Lombardia (Province: Bergamo, Brescia, Cremona e Mantova)	19	19	20	380	380	Test ELISA

ITH3	Veneto (Province: Padova, Rovigo, Venezia, Verona e Vicenza)	55	55	20	1100	1100	Test ELISA
ITH5	Emilia Romagna (Province: Bologna, Ferrara, Forlì-Cesena e Ravenna)	40	40	20	800	800	Test ELISA
ITH3	Veneto (Provincia: Treviso)	17	17	10	170	170	Test ELISA
ITH4	Friuli-Venezia-Giulia (Province: Pordenone e Udine	20	20	10	200	200	Test ELISA
ITI2	Umbria	21	21	10	210	210	Test ELISA
ITI4	Lazio (Provincia: Viterbo)	66	42	10	420	420	Test ELISA
Totale						3600	

(*b) Si riferisce alla localizzazione dello stabilimento di origine. Nel caso in cui il NUTS (Nomenclature of Territorial Units for Statistics) non possa essere usato, è richiesta la regione come definito nel programma dagli Stati Membri.*
(c)Numero totale di allevamenti di una categoria di avicoli nella regione NUTS2 interessata.

Orientamento produttivo: POLLI RIPRODUTTORI

NUTS (2) [b]		Totale allevamenti[c]	Numero totaledi allevamenti da sottoporre a campionamento	Numero di campioni per allevament o per anno	Numero totale di campioni	Numero totaledi test da effettuare	Metodo di analisi di laboratorio
ITC1	Piemonte (Provincia: Cuneo)	16	16	20	320	320	Test ELISA
ITC4	Lombardia (Province: Bergamo, Brescia, Cremona e Mantova)	50	50	20	1000	1000	Test ELISA
ITH3	Veneto (Province: Padova, Rovigo, Venezia, Verona e Vicenza)	41	41	20	820	820	Test ELISA
ITH5	Emilia-Romagna (Province: Bologna, Ferrara, Forlì-Cesena e Ravenna)	39	39	20	780	780	Test ELISA
ITH3	Veneto (Provincia: Treviso)	4	4	10	40	40	Test ELISA
ITH4	Friuli-Venezia-Giulia (Province: Pordenone e Udine)	2	2	10	20	20	Test ELISA
ITI2	Umbria	15	15	10	150	150	Test ELISA
Totale						3130	

(b)Si riferisce alla localizzazione dello stabilimento di origine. Nel caso in cui il NUTS (Nomenclature of Territorial Units for Statistics) non possa essere usato, è richiesta la regione come definito nel programma dagli Stati Membri.
(a) Numero totale di allevamenti di una categoria di avicoli nella regione NUTS2 interessata.

Orientamento produttivo: TACCHINI RIPRODUTTORI

NUTS (2) [b]	Totale allevamenti[c]	Numero totale di allevamenti da sottoporre a campionamento	Numero di campioni per allevamento per anno	Numero totaledi campioni	Numero totaledi test da effettuare	Metodo di analisi di laboratorio

ITH3	Veneto (Province: Padova, Rovigo, Venezia, Verona e Vicenza)	34	34	20	680	680	Test ELISA
ITH5	Emilia Romagna (Province: Bologna, Ferrara, Forlì-Cesena e Ravenna)	3	3	20	60	60	Test ELISA
ITH3	Veneto (Province: Treviso)	1	1	20	20	20	Test ELISA
ITH4	Friuli-Venezia-Giulia (Province: Pordenone e Udine)	2	2	20	40	40	Test ELISA
Totale						800	

(b)Si riferisce alla localizzazione dello stabilimento di origine. Nel caso in cui il NUTS (Nomenclature of Territorial Units for Statistics) non possa essere usato, è richiesta la regione come definito nel programma dagli Stati Membri.
(c)Numero totale di allevamenti di una categoria di avicoli nella regione NUTS2 interessata.

Orientamento produttivo: TACCHINI DA CARNE

NUTS (2) [b]		Totale allevamenti[c]	Numero totale di allevamenti da sottoporre a campionamento	Numero di campioni per allevamento per anno	Numero totale di campioni	Numero totale di testda effettuare	Metodo di analisi di laboratorio
ITC1	Piemonte (Provincia: Cuneo)	1	1	25	25	25	Test ELISA
ITC4	Lombardia (Province: Bergamo, Brescia, Cremona e Mantova)	127	127	25	635	635	Test ELISA
ITH3	Veneto (Province: Padova, Rovigo, Venezia, Verona e Vicenza:	437	437	25	10925	10925	Test ELISA
ITH5	Emilia-Romagna (Province: Bologna, Ferrara, Forlì-Cesena e Ravenna)	40	40	25	1000	1000	Test ELISA

ITH3	Veneto (Provincia: Treviso)	6	6	10	60	60	Test ELISA
ITH4	Friuli-Venezia-Giulia (Province: Pordenone e Udine)	16	16	10	160	160	Test ELISA
ITI2	Umbria	19	19	10	190	190	Test ELISA
ITI4	Lazio (Provincia: Viterbo)	11	11	10	110	110	Test ELISA
Totale						13105	

(b)Si riferisce alla localizzazione dello stabilimento di origine. Nel caso in cui il NUTS (Nomenclature of Territorial Units for Statistics) non possa essere usato, è richiesta la regione come definito nel programma dagli Stati Membri.
(c)Numero totale di allevamenti di una categoria di avicoli nella regione NUTS2 interessata.

Orientamento produttivo: QUAGLIE RIPRODUTTORI

NUTS (2) (b)		Totale allevamenti (c)	Numero totale di allevamenti da sottoporre a campionamento	Numero di campioni per allevamento per anno	Numero totale di campioni	Numero totale di test da effettuare	Metodo di analisi di laboratorio
ITH3	Veneto (Province: Padova, Rovigo, Venezia, Verona e Vicenza)	8	8	40	320	64	Test PCR
ITH5	Emilia Romagna (Province: Bologna, Ferrara, Forlì-Cesena e Ravenna)	1	1	40	40	8	Test PCR
Totale						72	

(b)Si riferisce alla localizzazione dello stabilimento di origine. Nel caso in cui il NUTS (Nomenclature of Territorial Units for Statistics) non possa essere usato, è richiesta la regione come definito nel programma dagli Stati Membri.
(c)Numero totale di allevamenti di una categoria di avicoli nella regione NUTS2 interessata.

Orientamento produttivo: FARAONE RIPRODUTTORI

NUTS (2) [(b)]	Totale allevamenti [(c)]	Numero totale di allevamenti da sottoporre a campionamento	Numero di campioni per allevamento per anno	Numero totale di campioni	Numero totale di test da effettuare	Metodo di analisi di laboratorio

ITC4	Lombardia (Province: Bergamo, Brescia, Cremona e Mantova)	2	2	20	40	40	Test ELISA
ITH3	Veneto (Province: Padova, Rovigo, Venezia, Verona e Vicenza)	4	4	20	80	80	Test ELISA
Totale						120	

(b)Si riferisce alla localizzazione dello stabilimento di origine. Nel caso in cui il NUTS (Nomenclature of Territorial Units for Statistics) non possa essere usato, è richiesta la regione come definito nel programma dagli Stati Membri.
(c)Numero totale di allevamenti di una categoria di avicoli nella regione NUTS2 interessata.

Orientamento produttivo: SELVAGGINA ALLEVATA (GALLINACEI) – RIPRODUTTORI e ADULTI

NUTS (2) [b]		Totale allevamenti [c]	Numero totale di allevamenti da sottoporre a campionamento	Numero di campioni per allevamento per anno	Numero totale di campioni	Numero totale di test da effettuare	Metodo di analisi di laboratorio
ITH3	Veneto (Province: Padova, Rovigo, Venezia, Verona e Vicenza)	7	7	20	140	140	Test ELISA
ITH5	Emilia-Romagna (Province: Bologna, Ferrara, Forlì-Cesena, Ravenna)	4	4	20	80	80	Test ELISA
ITH3	Veneto (Provincia: Treviso)	1	1	10	10	10	Test ELISA
Totale						230	

(b)Si riferisce alla localizzazione dello stabilimento di origine. Nel caso in cui il NUTS (Nomenclature of Territorial Units for Statistics) non possa essere usato, è richiesta la regione come definito nel programma dagli Stati Membri.
(c)Numero totale di allevamenti di una categoria di avicoli nella regione NUTS2 interessata.

Orientamento produttivo: RATITI

NUTS (2) [b]		Totale allevamenti[c]	Numero totale di allevamenti da sottoporre a campionamento	Numero di campioni per allevamento per anno	Numero totale di campioni	Numero totaledi test da effettuare	Metodo di analisi di laboratorio
ITC1	Piemonte (Provincia: Cuneo)	7	7	10	70	70	Test ELISA
ITC4	Lombardia (Province: Bergamo, Brescia, Cremona e Mantova)	7	7	10	70	70	Test ELISA
ITH3	Veneto (Province: Padova, Rovigo, Venezia, Verona e Vicenza)	1	1	10	10	10	Test ELISA
ITH5	Emilia Romagna (Province: Bologna, Ferrara, Forlì-Cesena e Ravenna)	5	5	10	50	50	Test ELISA
Totale						200	

(b)Si riferisce alla localizzazione dello stabilimento di origine. Nel caso in cui il NUTS (Nomenclature of Territorial Units for Statistics) non possa essere usato, è richiesta la regione come definito nel programma dagli Stati Membri.
(c)Numero totale di allevamenti di una categoria di avicoli nella regione NUTS2 interessata.

ALLEVAMENTI ORDINARI FINO A 250 CAPI

NUTS (2) [b]	Totale allevamenti [c]	Numero totale di allevamenti da sottoporre a campionamento	Numero di campioni per allevamento per anno	Numero totaledi campioni	Numero totaledi test da effettuare	Metodo di analisi di laboratorio
Italia (aree a rischio, come definite nel presente piano)	2986	500	20	10000	2000	Test PCR
Totale					2000	

(b)Si riferisce alla localizzazione dello stabilimento di origine. Nel caso in cui il NUTS (Nomenclature of Territorial Units for Statistics) non possa essere usato, è richiesta la regione come definito nel programma dagli Stati Membri.
(c)Numero totale di stabilimenti di una categoria di avicoli nella regione NUTS2 interessata.

Stabilimenti/Allevamenti con modalità svezzamento

NUTS (2) [b]		Totale allevamenti[c]	Numero totale di allevamenti da sottoporre a campionamento	Numero di campioni per allevamento per anno	Numero totale di campioni	Numero totale ditest da effettuare	Metodo di analisi di laboratorio
ITC1	Piemonte	47	47	30	1410	1410	Test ELISA
ITC1	Piemonte	47	5	30	150	150	Test PCR
ITC3	Liguria	4	4	20	80	80	Test ELISA
ITC4	Lombardia	69	69	30	2070	2070	Test ELISA
ITC4	Lombardia	69	11	30	330	330	Test PCR
ITH10	AP Bolzano	4	4	20	80	80	Test ELISA
ITH20	AP Trento	1	1	20	20	20	Test ELISA
ITH3	Veneto	103	103	30	3090	3090	Test ELISA
ITH3	Veneto	103	3	30	90	90	Test PCR
ITH4	Friuli-Venezia Giulia	18	18	30	540	540	Test ELISA
ITH5	Emilia-Romagna	92	92	30	2760	2760	Test ELISA
ITH5	Emilia-Romagna	92	22	30	660	660	Test PCR
ITI1	Toscana	29	29	20	580	580	Test ELISA
ITI1	Toscana	29	10	30	300	300	Test PCR
ITI2	Umbria	34	34	20	680	680	Test ELISA
ITI2	Umbria	34	5	20	100	100	Test PCR
ITI3	Marche	40	40	20	800	800	Test ELISA
ITI3	Marche	40	4	20	80	80	Test PCR
ITI4	Lazio	22	22	20	440	440	Test ELISA
ITI4	Lazio	22	2	20	40	40	Test PCR
ITF1	Abruzzo	27	27	20	540	540	Test ELISA
ITF2	Molise	3	3	20	60	60	Test ELISA
ITF3	Campania	29	29	20	580	580	Test ELISA
ITF3	Campania	29	3	20	60	60	Test PCR
ITF4	Puglia	4	4	20	80	80	Test ELISA
ITF5	Basilicata	1	1	20	20	20	Test ELISA
ITF6	Calabria	6	6	20	120	120	Test ELISA
ITG1	Sicilia	6	6	20	120	120	Test ELISA
ITG2	Sardegna	2	2	20	40	40	Test ELISA
Totale						15920	

(b)Si riferisce alla localizzazione dello stabilimento di origine. Nel caso in cui il NUTS (Nomenclature of Territorial Units for Statistics) non possa essere usato, è richiesta la regione come definito nel programma dagli Stati Membri.
(c)Numero totale di allevamenti di una categoria di avicoli nella regione NUTS2 interessata.

1.4.2 Stabilimenti/Allevamenti di anatre, oche e selvaggina allevata (anatidi)[(a)] da campionare

Orientamento produttivo: ANATRE DA CARNE

NUTS (2) [(b)]		Totale allevamenti	Numero totale di allevamenti da sottoporre a campionamento	Numero di campioni per allevamento per anno	Numero totale di campioni	Numero totale di test da effettuare	Metodo di analisi di laboratorio
ITC1	Piemonte (Provincia: Cuneo)	1	1	20	20	4	Test PCR
ITC4	Lombardia (Province: Bergamo, Brescia, Cremona e Mantova)	12	12	20	240	48	Test PCR
ITH3	Veneto (Province: Padova, Rovigo, Venezia, Verona e Vicenza)	13	13	20	260	52	Test PCR
ITH5	Emilia Romagna (Province: Bologna, Ferrara, Forlì-Cesena e Ravenna)	4	4	20	80	16	Test PCR
ITH3	Veneto (Provincia: Treviso)	2	2	20	40	8	Test PCR
ITH4	Friuli-Venezia Giulia (Province: Pordenone ed Udine)	1	1	20	20	4	Test PCR
ITI2	Umbria	1	1	20	20	4	Test PCR
Totale						136	

(a) Stabilimenti/ tipologia di attività: allevamenti /, gruppi di animali
(b)Si riferisce alla localizzazione dello stabilimento di origine. Nel caso in cui il NUTS (Nomenclature of Territorial Units for Statistics) non possa essere usato, è richiesta la regione come definito nel programma dagli Stati Membri.

Orientamento produttivo: ANATRE RIPRODUTTORI

NUTS (2) [(b)]		Totale allevamenti	Numero totale di allevamenti da sottoporre a campionamento	Numero di campioni per allevamento per anno	Numero totale di campioni	Numero totale di test da effettuare	Metodo di analisi di laboratorio
ITH3	Veneto (Province: Padova, Rovigo, Venezia, Verona e Vicenza)	1	1	20	20	4	Test PCR

ITH5	Emilia Romagna (Province: Bologna, Ferrara, Forlì-Cesena e Ravenna)	5	5	20	100	20	Test PCR
ITI2	Umbria	1	1	20	20	4	Test PCR
Totale						**28**	

(b)Si riferisce alla localizzazione dello stabilimento di origine. Nel caso in cui il NUTS (Nomenclature of Territorial Units for Statistics) non possa essere usato, è richiesta la regione come definito nel programma dagli Stati Membri.

Orientamento produttivo: OCHE DA CARNE

NUTS (2) (b)		Totale allevamenti	Numero totale di allevamenti da sottoporre a campionamento	Numero di campioni per allevamento per anno	Numero totale di campioni	Numero totale di test da effettuare	Metodo di analisi di laboratorio
ITC4	Lombardia (Province: Bergamo, Brescia, Cremona e Mantova)	1	1	20	20	4	Test PCR
ITH3	Veneto (Province: Padova, Rovigo, Venezia, Verona e Vicenza)	4	4	20	80	16	Test PCR
ITH3	Veneto (Provincia: Treviso)	1	1	20	20	4	Test PCR
ITI2	Umbria	1	1	20	20	4	Test PCR
ITI4	Lazio	1	1	20	20	4	Test PCR
ITH4	Friuli-Venezia Giulia (Province: Pordenone, Udine)	1	1	20	20	4	Test PCR
Totale						**36**	

(b) Si riferisce alla localizzazione dello stabilimento di origine. Nel caso in cui il NUTS (Nomenclature of Territorial Units for Statistics) non possa essere usato, è richiesta la regione come definito nel programma dagli Stati Membri.

Orientamento produttivo: OCHE RIPRODUTTORI

NUTS (2) [(b)]		Totale allevamenti	Numero totale di allevamenti da sottoporre a campionamento	Numero di campioni per allevamento per anno	Numero totale di campioni	Numero totale di test da effettuare	Metodo di analisi di laboratorio
ITH3	Veneto (Province: Padova, Rovigo, Venezia, Verona e Vicenza)	1	1	20	20	4	Test PCR
ITH5	Emilia Romagna (Province: Bologna, Ferrara, Forlì-Cesena e Ravenna)	2	2	20	40	8	Test PCR
ITI2	Umbria	2	2	20	40	8	Test PCR
Totale						20	

(b)*Si riferisce alla localizzazione dello stabilimento di origine. Nel caso in cui il NUTS (Nomenclature of Territorial Units for Statistics) non possa essere usato, è richiesta la regione come definito nel programma dagli Stati Membri.*

1.5. Procedure di campionamento, periodi di campionamento e frequenza dei test

L'industria avicola intensiva italiana presenta una continuità produttiva nel corso dell'anno non collegata a particolari attività stagionali. Ciononostante, i singoli allevamenti devono praticare, tra un ciclo produttivo e l'altro un idoneo vuoto biologico e sanitario come richiesto dalla vigente normativa nazionale. Il settore avicolo rurale, al contrario, ha generalmente un andamento stagionale.

Allevamenti ordinari (non familiari)

Nelle province identificate ad alto rischio di introduzione e diffusione di virus influenzali aviari, ricadenti nelle regioni Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto, per ogni orientamento produttivo, saranno campionati tutti gli stabilimenti, con le modalità di seguito riportate:

- Tacchini da carne: prelievo sierologico da 5 animali per capannone con un numero minimo di 10 animali per azienda, per ciclo produttivo (preferibilmente prima del carico verso il macello sia per i maschi sia per le femmine);
- Quaglie riproduttori: prelievo virologico in allevamento di almeno 20 animali con cadenza semestrale;
- Anatre e oche da ingrasso e da riproduzione: prelievo con cadenza semestrale per esame virologico (tamponi cloacali sui singoli soggetti e/o pool di feci fresche) da 5 animali per unità produttiva con un numero minimo di 10 animali per azienda a cadenza semestrale;
- Allevamenti da riproduzione (a eccezione di quelli di anatre e oche e quaglie) e di ovaiole per la produzione di uova da consumo (compresi gli allevamenti free-range): prelievo di campioni di sangue da 5 animali per unità produttiva con un numero minimo di 10 animali

per azienda a cadenza semestrale, possibilmente prima della movimentazione verso gli allevamenti da deposizione per le pollastre e prima del carico al macello;

- Altri volatili da carne (esclusi broiler e quaglie): prelievo sierologico di almeno 10 animali perallevamento una volta/anno;
- Selvaggina: prelievo di 5 campioni di sangue per voliera con cadenza semestrale (10 nel casol'allevamento sia costituito da una unica voliera);
- Ratiti: prelievo sierologico di almeno 10 animali per allevamento una volta/anno.

Nelle aree classificate a medio rischio di introduzione e diffusione di virus influenzali aviari, ricadenti nelle regioni Umbria (province di Perugia e Terni), Friuli-Venezia-Giulia (province di Udine e Pordenone), Lazio (provincia di Viterbo) e Veneto (provincia di Treviso), per orientamento produttivo di seguito riportato, il numero di allevamenti da sottoporre a campionamento una volta all'anno è riportato nelle relative tabelle di riferimento:

- tacchini da ingrasso e riproduttori, polli riproduttori;
- galline ovaiole sia allevate al chiuso sia free-range;
- selvaggina riproduttori;
- oche e anatre da ingrasso e riproduttori.

In ogni allevamento (escluse anatre e oche da carne e da riproduzione) verrà prelevato un campione sierologico da un minimo di 10 animali scelti a caso Se l'allevamento sottoposta a monitoraggio è costituitada più di un capannone, è necessario effettuare almeno 5 campioni per ogni capannone.

Negli allevamenti di anatre e oche da riproduzione o da carne verrà eseguito un prelievo con cadenza semestrale per esame virologico (tamponi cloacali sui singoli soggetti e/o pool di feci fresche), da 5 animali per unità produttiva con un numero minimo di 10 animali per azienda. Nel caso di allevamenti con un unico capannone la numerosità dei campioni è pari a 10.

Allevamenti ordinari fino a 250 capi (capacità strutturale registrata in BDN ad inizio dell'anno in corso)

Nelle regioni considerate ad alto e medio rischio di introduzione e diffusione, dovranno essere individuati gli allevamenti all'aperto che a cadenza semestrale (in primavera e in autunno in concomitanza con le fasi migratorie) verranno sottoposti a campionamento. Le numerosità e le tipologie di animali da campionare saranno definite sulla base delle specie allevate e delle tipologie produttive. In ogni allevamento saranno sottoposti a prelievo per indagini virologiche almeno 10 volatili. Il numero totale di allevamenti da campionare a livello nazionale è di 500.

Allevamenti con orientamento svezzamento/commercianti (operatori che effettuano operazioni di raccolta di pollame senza stabilimento)

Negli allevamenti con modalità svezzamento/commercianti accreditati per il commercio extra-regionale e per quelli autorizzati a partecipare a fiere, mostre e mercati dovranno essere sottoposti a cadenza mensile a prelievo sierologico, almeno 5 animali per capannone con un minimo di 10 animali per stabilimento fino ad un massimo di 20; nel caso fossero presenti anatidi, questi devono essere sottoposti a prelievi per l'esame virologico (tamponi cloacali sui singoli soggetti e pool di feci fresche) con la stessa numerosità sopra indicata. L'esito di tali prelievi deve essere riportato sul documento di accompagnamento degli animali.

Nei restanti allevamenti rientranti nelle categorie svezzamento/commercianti, è previsto il prelievo sierologico trimestrale con le modalità sopra descritte.

La scelta degli animali da campionare deve essere rappresentativa e basata sui seguenti criteri epidemiologici di priorità:

1. soggetti morti o malati di qualsiasi età
2. specie a rischio
3. animali di età più elevata in rapporto alla categoria
4. animali allevati all'aperto
5. animali rientrati da fiere, mostre e mercati
6. altre categorie ritenute significative sulla base della valutazione del veterinario ufficiale

Negli allevamenti multispecie, i campioni saranno preferibilmente prelevati da anatre, oche e tacchini.

Sulla base della valutazione del rischio ed in risposta a variazioni nelle condizioni epidemiologiche, la frequenza e la tipologia degli accertamenti potrà essere modificata mediante piani straordinari di monitoraggio.

1.5.1 Sorveglianza virologica nella stagione ad alto rischio

In considerazione delle mutate condizioni epidemiologiche (dinamiche di introduzione e diffusione della malattia) osservate durante le epidemie 2021-22 e 2022-23 è previsto un piano di sorveglianza addizionale da svolgersi negli allevamenti avicoli, tra il 15 settembre ed il 15 marzo, secondo le seguenti indicazioni:

- tacchini da carne, pollastre e ovaiole in fase di deposizione: nelle province ad alto rischio delle regioni Veneto e Lombardia, dovrà essere selezionato su base campionaria un numero di allevamenti tale da escludere la circolazione di virus influenzali con una prevalenza inter allevamento pari a 3% e un livello di confidenza del 95%. Il numero di allevamenti campionabili andrà computato a livello provinciale e dovrà basarsi sul totale degli allevamenti accasati presenti e proporzionalmente ripartito in funzione di questi indirizzi produttivi;
- broiler: nelle province ad altro rischio delle regioni Veneto e Lombardia, nonché in provincia di Treviso e di Rovigo, dovranno essere testati tutti gli allevamenti che detengono animali fra i 37 e i 44 giorni di età. ci si avvarrà di campioni prelevati in autogestione dalle filiere ed analizzati dalle stesse, se dotate di laboratori. Le filiere potranno essere coadiuvate dalle ASL e dagli Istituti Zooprofilattici Sperimentali competenti per territorio sia per il prelievo che per l'analisi dei campioni. Le attività svolte andranno rendicontate al CRN IA & ND e alla Regione di competenza.

Per ogni allevamento selezionato dovrà essere garantito la numerosità campionaria nei modi e nelle tempistiche riportate in Allegato 3.

1.6. Test di laboratorio: descrizione dei test di laboratorio

Con l'entrata in vigore del Regolamento Delegato (UE) 2020/689, il Laboratorio di Riferimento dell'Unione Europea per l'Influenza Aviaria (EURL-IA), ha reso disponibile sul proprio sito web (https://www.izsvenezie.com/reference-laboratories/avian-influenza-newcastle-disease/diagnostic-protocols/) informazioni, linee guida e documenti riguardanti:

- Prelievo di campioni, compreso il materiale tissutale da esaminare, e trasporto degli stessi;

- Procedure dettagliate per test diagnostici virologici, sierologici e molecolari;

- Interpretazione dei risultati diagnostici, con spiegazione dei potenziali limiti di un risultato positivo o negativo per ciascun metodo diagnostico.

I metodi diagnostici raccomandati dall'EURL-IA sono stati sviluppati in conformità ai Regolamenti (UE) 2016/429 e 2020/689, e secondo il Manuale diagnostico per l'influenza aviaria (Decisione 2006/437/CE) come previsto dalla Direttiva del Consiglio 2005/94/CE. Tale documento è stato ritenuto dall' EURL-IA tecnicamente valido anche dopo l'abrogazione della Direttiva 2005/94/CE.

Le prove di laboratorio per il programma di sorveglianza dell'IA nel pollame domestico saranno condotte presso uno dei laboratori degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali (IIZZSS).
Il siero dei volatili domestici dovrà essere sottoposto a uno screening iniziale per Ia ricerca di anticorpi per influenza A tramite test ELISA competitivo. Gli accertamenti sierologici risultati positivi saranno poi sottoposti alla prova di inibizione dell'emoagglutinazione (HI), per individuare i sottotipi H5 e H7.

I campioni sierologici risultati positivi per sottotipo H5 e H7 dovranno essere confermati dal Centro di Referenza Nazionale per l'influenza aviaria tramite prova di inibizione dell'emoagglutinazione (HI)utilizzando ceppi specifici forniti dal laboratorio di riferimento dell'UE per l'influenza aviaria:

- per il sottotipo H5: A/teal/England/7394/06 (H5N3) e A/chicken/Scotland/59(H5N1);
- per il sottotipo H7: A/turkey/England/647/77 (H7N7) e A/African Starling/983/79 (H7N1).

Sui campioni prelevati per indagini virologiche verrà effettuato uno screening iniziale mediante real time RT-PCR del gene M, seguito da un test per H5 e H7 dei campioni risultati positivi. Se i campioni risultano positivi a uno dei due sierotipi (H5 o H7) verrà eseguita l'analisi del sito di clivaggio per definire se il ceppo è a bassa o alta patogenicità. I campioni risultati positivi a test molecolari verranno utilizzati per tentare l'isolamento virale. La virulenza di selezionati virus (es. ceppo del *case index*) eventualmente isolato sarà stimato usando il test dell'indice di patogenicità intravenoso (IVPI).

In considerazione del numero elevato di tamponi per indagini virologiche è prevista l'applicazione diuna strategia di pooling (fino ad un max di 10 campioni in contemporanea).

I campioni positivi ai test virologici dovranno essere inviati, accompagnati dalla relativa documentazione, al Centro Nazionale di Referenza che effettuerà quanto prima un'analisi del sito di clivaggio al fine di determinare se si tratta di un virus dell'influenza a bassa o ad alta patogenicità e ulteriori indagini diagnostiche (isolamento, tipizzazione, analisi filogenetiche, ecc.).
Secondo l'esperienza maturata nel corso degli anni, alcune specie/tipologie di produzione di pollame, come le quaglie e i volatili detenuti in allevamenti rurali, quando testate sierologicamente (con

ELISA, AGID o HI), forniscono risultati di difficile interpretazione per diversi motivi. Nella quaglia ad esempio, si sono spesso osservati risultati variabili e fenomeni di agglutinazione non specifici dovuti alle caratteristiche intrinseche di questa specie.
Gli allevamenti con capacità strutturale di massimo 250 capi sono maggiormente esposti a diversi fattori di rischio per l'introduzione e la diffusione dei virus dell'IA: i) presenza di specie avicole a lunga vita e multietà, ii) pratica di allevamento all'aperto, iii) pratiche di biosicurezza non ottimali, iv) presenza di diverse specie avicole, comprese quelle che non presentano segni clinici significativi, v) frequenti spostamenti o ricollocamenti. Tutte le condizioni precedenti implicano una maggiore probabilità di un contatto diretto e/o indiretto con animali o fomiti infetti. Pertanto, in tali allevamenti i test sierologici possono fornire informazioni che non riflettono la circolazione attiva dei virus dell'influenza aviaria, in particolare di virus influenzali a bassa patogenicità (LPAIv), ma solo l'esposizione pregressa a virus dell'IA durante il ciclo di produzione della specie allevata (fenomeni di agglutinazione non specifica). Per i suddetti motivi, a seguito delle disposizioni e dei criteri di cui al punto 2 lettera (c) (iii) e punto 3 lettere (a) e (b) della sezione 9 Allegato II del Regolamento Delegato (UE) 2020/689 della Commissione, e al fine di controllare tempestivamente la malattia, i campioni prelevati negli allevamenti di quaglie e negli allevamenti con capacità fino a 250 capi saranno sottoposti a test virologici (real time RT-PCR), al fine di rilevare lo stato di infezione effettivo del pollame e/o la circolazione attiva dei virus dell'IA in questi gruppi di animali.

2. DESCRIZIONE E IMPLEMENTAZIONE DEL PROGRAMMA DI SORVEGLIANZA NELL'AVIFAUNA SELVATICA

2.1 Designazione dell'autorità centrale avente funzione di supervisionare e coordinare i dipartimenti responsabili per l'implementazione del programma e i collaboratori rilevanti

Il Ministero della Salute, Direzione Generale della Salute animale e dei medicinali veterinari (DGSAF) - Ufficio III, progetta, coordina e monitora le attività previste dal Piano Nazionale di Sorveglianza per l'Influenza Aviaria, con il supporto scientifico e tecnico del Centro di Referenza Nazionale per l'Influenza Aviaria e la Malattia di Newcastle (CRN IA & ND), ospitato presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (IZSVe). Altre figure e importanti partner di collaborazione sono: il personale dei Centri di Recupero degli Animali Selvatici (CRAS), gli ornitologi dell'Istituto Italiano per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), le autorità ambientali e faunistiche. Inoltre, le autorità fanno affidamento sulla consapevolezza e la cooperazione da parte della cittadinanza in generale per la segnalazione di uccelli selvatici trovati morti o moribondi, e/o di mortalità anormale.

2.2 Descrizione e delimitazione delle aree geografiche e amministrative nelle quali il programma deve essere applicato

L'obiettivo del programma nazionale di sorveglianza per l'influenza aviaria nei volatili selvatici è l'individuazione tempestiva di virus dell'influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) in questa categoria di volatili, al fine di proteggere il pollame e salvaguardare la salute pubblica.

Verranno sottoposti ad analisi tutti i campioni provenienti da volatili selvatici trovati morti o sintomatici sull'intero territorio nazionale in qualsiasi periodo dell'anno. Verrà posta maggiore

attenzione a quegli animali rilevati in zone umide, con particolare riferimento a quelle maggiormente interessate sia dai flussi migratori sia in prossimità di aree caratterizzate dalla presenza di allevamenti intensivi del pollame.

Una fonte preziosa di informazioni riguardo ad una possibile introduzione e diffusione dei virus influenzali all'interno delle popolazioni di pollame può derivare dalla sorveglianza attiva.
In particolare:
- informazioni raccolte in determinati periodi dell'anno durante le migrazioni stagionali (es. durante la stagione venatoria da fine settembre a fine gennaio),
- in aree di particolare rilevanza epidemiologica, quali siti di raduno di uccelli lungo le principali rotte migratorie in prossimità di aree ad alta densità di stabilimenti avicoli (es. coste del nord-est del Mare Adriatico, aree del Delta del Po e della Laguna di Venezia).

Le iniziative di ricerca di sorveglianza attiva sugli uccelli selvatici in Italia hanno rappresentato per tutta l'epidemia di HPAI 2020/2021 nell'UE un buon indicatore del rischio di infezione per il pollame domestico e hanno consentito di rilevare la presenza di virus influenzali ad patogenicità (HPAI) in tamponi cloacali, tracheali e/o dal piumaggio prelevati da varie specie di volatili selvatici cacciati in valli da caccia/pesca, o da volatili selvatici campionati *intra vitam* o trovati moribondi (Gobbo et al. 2021 Oct 20;9(11):2188. doi: 10.3390/microorganisms9112188).

2.3 Stima della popolazione selvatica locale e/o migratoria

Gli uccelli acquatici svernanti nelle zone umide italiane sono censiti da oltre vent'anni nell'ambito dell'International Waterbird Census (IWC, https://www.wetlands.org/knowledge-base/international-waterbird-census/), un programma di monitoraggio che opera in 143 paesi con l'obiettivo di raccogliere informazioni sulla presenza, il numero e l'andamento degli uccelli acquatici appartenenti a oltre 130 specie nei siti delle zone umide. I risultati sono anche funzionali a stabilire le priorità di conservazione dei siti (es. criteri Ramsar, Zone di Protezione Speciale come previsto dalla Direttiva 2009/147/CE). L'ISPRA (Istituto Superiore per la Ricerca e Protezione Ambientale) ha il ruolo di coordinatore nazionale per l'Italia. La copertura ottenuta, per molte regioni italiane, è prossima alla totalità delle zone umide esistenti. Secondo l'ultimo rapporto ufficiale (2009-2018), a gennaio 2018 sono stati contati in Italia quasi 2 milioni di uccelli acquatici (1.922.148 uccelli), appartenenti a 126 specie (ISPRA, International Waterbird Census Report Italy 2009-2018 - May 2021, doi:10.13140/RG.2.2.24870.45123). L'andamento del trend nel periodo 2009-2018 è stato positivo: nel 2010 sono stati contati un minimo di 1.609.132 uccelli e nel 2017 un massimo di 2.030.129. Sei specie hanno totali nazionali superiori a 100.000 individui. Quattro di loro, quali l'alzavola dalle ali verdi, la folaga comune, il gabbiano comune e il germano reale superano i 200.000 individui. La comunità degli uccelli acquatici italiani è dominata da tre gruppi (anatre; gabbiani e sterne; folaghe e rallidi), che rappresentano oltre i due terzi degli uccelli contati. Il numero di anatre ha mostrato un aumento del 22% tra il periodo 2009-13 e il 2014-18 (media 2014-2018: 813.929), mentre i gabbiani e le sterne sono diminuiti del 6% (media 2014-2018: 342.554) e i rallidi del 12% (media 2014-2018: 234.762). Nel periodo 2009-2018 i cambiamenti più significativi nel numero dei soggetti a livello di specie sono stati i seguenti: la volpoca è triplicata; l'alzavola, il codone e il moriglione sono raddoppiati; il quattrocchi è diminuita di tre volte. Cigni e oche hanno mostrato un aumento rispettivamente del 44% e del 66%, con un aumento pari al doppio per il cigno reale e per l'oca selvatica, e un aumento di dieci volte dell'oca dalla fronte bianca nel corso dello stesso decennio.

2.4 Descrizione, criteri, fattori di rischio e popolazione target

Secondo le disposizioni ed i criteri stabiliti nell'Allegato II del Regolamento Delegato (UE) 2020/689 della Commissione, sarà attuato un sistema di individuazione precoce dei virus dell'influenza aviaria ad alta patogenicità in specie bersaglio sintomatiche/moribonde o trovate morte. L'elenco delle specie bersaglio è reso disponibile sul sito del Laboratorio di Riferimento Europeo per l'Influenza Aviaria e la Malattia di Newcastle ('Wild bird target species for HPAI passive surveillance': https://www.izsvenezie.com/reference-laboratories/avian-influenza-newcastle-disease/).

Inoltre, informazioni in materia di ornitologia, virologia ed epidemiologia potranno indicare ulteriori specie a rischio da considerare nel presente piano. Le aree a maggior rischio di introduzione dei virus influenzali ad alta patogenicità sono rappresentate dalle zone umide secondo la Convenzione di RAMSAR, quali ad esempio sono gli habitat che supportano una flora e una fauna caratteristiche, in particolare quella degli uccelli acquatici.

La strategia terrà conto dell'evoluzione della situazione epidemiologica della malattia a livello nazionale e internazionale e dei pareri scientifici e report trimestrali dei piani di monitoraggio stilati congiuntamente da EFSA/ECDC/EURL IA & ND (https://www.efsa.europa.eu/en/publications?s=avian+influenza+overview).

2.4.1 Integrazione del piano di sorveglianza per l'avifauna selvatica ai sensi del regolamento Delegato UE 2020/689

Considerato quanto riportato nella recente normativa europea, in particolare nel Regolamento Delegato (UE) 2020/689 della Commissione, Allegato II, Parte I, Sezione 4, il quale prevede che, nell'ambito del piano per la sorveglianza dell'influenza aviaria, "*al fine dell'individuazione precoce della circolazione dei virus influenzali ad alta patogenicità (HPAI) nei volatili selvatici, si possa contemplare, in luoghi prioritari e in siti chiave, in particolare quelli in cui i volatili appartenenti a specie di volatili selvatici interessate entrano nell'Unione durante i loro movimenti migratori, almeno sulle rotte nordorientali e orientali, l'esecuzione del campionamento e di prove su: a) volatili caduti in trappola, b) volatili sani cacciati, c) volatili sentinella*", ad integrazione delle attività di sorveglianza passiva già previste per l'avifauna selvatica dal piano dettagliato nel presente documento, ed in accordo con l'evoluzione della situazione epidemiologica, le singole regioni, nel corso dell'anno 2024, individuate le aree a maggior rischio di introduzione e diffusione dei virus influenzali sul proprio territorio, predisporranno specifiche campagne di sorveglianza attiva su volatili cacciati, a cui si rimanda.

2.4.2 AVIFAUNA SELVATICA, sorveglianza passiva e attiva

Obiettivo per l'anno 2024:

NUTS (2) CODICE/REGIONE [(a)]	Numero totale di animali da campionare	Stima dei campioni derivanti dalla sorveglianza passiva	Numero di test	Tipo di test
IT - Italia	10000	10000	10000	PCR
IT - Italia	50	50	50	Isolamento virale
Totale			**10050**	

(a) Si riferisce al luogo della raccolta degli uccelli/campioni. Nel caso in cui il NUTS 2 (Nomenclature of Territorial Units for Statistics) non possa essere usato, si richiede la regione come definita dallo Stato Membro.

2.5 Periodi e procedure di campionamento

I campioni dovranno essere raccolti durante tutto l'anno da volatili selvatici rinvenuti morti o con sintomatologia e sottoposti ad eutanasia, e dovranno includere tamponi orofaringei e cloacali e tessuti provenienti da trachea, polmoni e intestino. Questi saranno analizzati sia separatamente sia come pool, sulla base delle dimensioni del volatile campionato. I campioni di cervello dovranno essere raccolti nel caso in cui gli organi viscerali non siano integri o siano altamente degradati e saranno analizzati separatamente.

2.6 Test di laboratorio: descrizione dei test di laboratorio utilizzati

I campioni saranno testati tramite real time RT-PCR per la ricerca dei virus di influenza aviaria. Sui campioni positivi, sarà effettuato l'isolamento virale su uova di pollo embrionate. Successivamente, specifici test biomolecolari verranno applicati per caratterizzare il sottotipo virale. Se un virus viene isolato, i metodi classici (sierologici) e molecolari di caratterizzazione del virus utilizzati dovranno essere coerenti con le procedure stabilite dal Laboratorio di Riferimento dell'Unione Europea per l'Influenza Aviaria e Malattia di Newcastle (https://www.izsvenezie.com/reference-laboratories/avian-influenza-newcastle-disease/diagnostic-protocols/).

In sintesi, le prove di laboratorio comprendono:
• Real time RT-PCR per l'influenza aviaria - test di screening per il gene matrice di tutti i virus dell'influenza A: per la rilevazione del gene matrice di qualsiasi virus dell'influenza A in campioni clinicie isolati virali,
• Real time RT-PCR per l'influenza aviaria - rileva il virus Eurasian H5/H7 AI: per la rilevazione del sottotipo H5/H7 del virus dell'influenza aviaria (AI) in campioni clinici e isolati virali,
• RT-PCR per l'influenza aviaria - rileva il virus Eurasian H5/H7 AI: per la rilevazione del sottotipo H5/H7 del virus dell'influenza aviaria (AI) in campioni clinici e isolati virali,
• Real time RT-PCR per l'influenza aviaria - rileva la componente della neuraminidasi (N) del virus AI: per la rilevazione del sottotipo N1 del virus dell'influenza aviaria (AI) in campioni clinici e isolati virali,
• Isolamento del virus in uova di pollo embrionate SPF (Specific Pathogen Free),
• Determinazione e analisi della sequenza nucleotidica (e della relativa sequenza amminoacidica) di specifiche regioni del genoma dei virus dell'IA.
• Sequenziamento del genoma completo dei virus identificati e successiva analisi filogenetica.

Le prove di laboratorio per il programma di sorveglianza dell'IA negli uccelli selvatici saranno condotte presso uno dei laboratori della rete degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali (IIZZSS). I campioni risultati positivi devono essere tempestivamente inviati al Centro Nazionale di Referenza per l'IA perla conferma del risultato e ulteriori indagini (isolamento del virus, caratterizzazione del virus, analisi filogenetica, ecc.), insieme a tutta la relativa documentazione.

3. DESCRIZIONE DELLA SITUAZIONE EPIDEMIOLOGICA DELLA MALATTIA NEL POLLAME DOMESTICO E NELL'AVIFAUNA SELVATICA

Informazioni aggiornate e dettagliate sulla situazione epidemiologica dell'influenza aviaria in Italiaper i virus influenzali ad alta patogenicità (HPAI) si possono trovare al link https://www.izsvenezie.it/temi/malattie-patogeni/influenza-aviaria/situazione-epidemiologica- HPAI/.

4. MISURE IN ATTO RIGUARDO LA NOTIFICA DELLA MALATTIA

Le misure di controllo e gli obblighi che gli operatori devono mettere in atto in caso di sospetto di malattia e successivamente alla conferma ufficiale della presenza della stessa, le indagini che devono essere svolte dalle autorità competenti, le misure di restrizione e di biosicurezza, l'inventario e l'analisi dei registri, le zone temporanee soggette a restrizioni, le visite dei veterinari ufficiali sono quelle previste dal Regolamento Delegato (UE) della Commissione 687/2020 (Parte II del Regolamento).

Consistenze del settore avicolo

Tabella 1. Numero degli allevamenti avicolo per categoria produttiva, stratificato per regione e provincia (fonte dati: BDN 08/03/2023)

				Allevamenti avicoli														
NUTS2	REGIONE	NUTS3	PROVINCIA	Tacchini da carne	Polli riproduttori	Tacchini riproduttori	Galline ovaiole	di cui Ovaiole free-range	Ratiti	Faraone riproduttori	Selvaggina allevata (gallinacei)	Quaglie riproduttori	Svezzatori	Rurali	Anatre riproduttori	Oche riproduttori	Anatre da carne	Oche da carne
ITF1	ABRUZZO	ITF14	CHIETI	1	3	0	11	2	0	0	0	0	18	20	0	0	0	0
ITF1	ABRUZZO	ITF11	L'AQUILA	0	0	0	13	5	0	0	0	0	1	28	0	0	0	0
ITF1	ABRUZZO	ITF13	PESCARA	0	6	0	20	7	1	0	0	0	4	28	0	0	0	0
ITF1	ABRUZZO	ITF12	TERAMO	4	7	2	8	2	0	0	0	0	4	26	0	0	0	0
ITF5	BASILICATA	ITF52	MATERA	0	3	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ITF5	BASILICATA	ITF51	POTENZA	0	0	0	6	5	2	0	0	0	1	15	0	0	0	0
ITF6	CALABRIA	ITF63	CATANZARO	0	0	0	5	4	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
ITF6	CALABRIA	ITF61	COSENZA	0	0	0	16	5	0	0	0	0	1	11	0	0	0	0
ITF6	CALABRIA	ITF62	CROTONE	0	0	0	20	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ITF6	CALABRIA	ITF65	REGGIO DI CALABRIA	0	0	0	5	0	0	0	0	0	2	5	0	0	0	0
ITF6	CALABRIA	ITF64	VIBO VALENTIA	0	0	0	6	0	0	0	0	0	3	2	0	0	0	0
ITF3	CAMPANIA	ITF34	AVELLINO	0	0	0	3	6	0	0	0	0	0	19	0	0	0	0
ITF3	CAMPANIA	ITF32	BENEVENTO	0	9	0	10	6	0	0	0	0	2	14	0	0	0	0
ITF3	CAMPANIA	ITF31	CASERTA	0	0	0	22	6	0	0	0	0	3	8	0	0	0	0
ITF3	CAMPANIA	ITF33	NAPOLI	0	0	0	29	5	0	0	0	0	7	12	0	0	0	0
ITF3	CAMPANIA	ITF35	SALERNO	0	0	0	13	10	1	0	0	2	17	27	1	1	0	0
ITH5	EMILIA-ROMAGNA	ITH55	BOLOGNA	4	6	0	15	11	2	0	0	0	4	7	1	0	0	0
ITH5	EMILIA-ROMAGNA	ITH56	FERRARA	12	0	3	3	2	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0
ITH5	EMILIA-ROMAGNA	ITH58	FORLI'-CESENA	19	27	0	90	18	2	0	1	1	44	22	0	0	4	0
ITH5	EMILIA-ROMAGNA	ITH54	MODENA	3	4	0	8	3	2	0	0	0	13	15	0	0	0	0
ITH5	EMILIA-ROMAGNA	ITH52	PARMA	3	1	0	4	6	0	0	1	0	1	10	0	0	1	0
ITH5	EMILIA-ROMAGNA	ITH51	PIACENZA	3	1	0	4	6	0	0	0	0	5	15	0	0	2	0
ITH5	EMILIA-ROMAGNA	ITH57	RAVENNA	5	9	0	26	9	1	0	3	0	19	28	4	2	0	0
ITH5	EMILIA-ROMAGNA	ITH53	REGGIO NELL'EMILIA	2	0	0	4	3	3	0	0	0	4	17	0	0	0	0
ITH5	EMILIA-ROMAGNA	ITH59	RIMINI	2	6	0	8	0	0	0	0	3	2	4	0	0	0	0
ITH4	FRIULI VENEZIA GIULIA	ITH43	GORIZIA	0	0	0	3	1	0	0	0	0	2	48	0	0	0	0
ITH4	FRIULI VENEZIA GIULIA	ITH41	PORDENONE	10	2	2	9	4	0	0	0	0	7	62	0	0	1	0
ITH4	FRIULI VENEZIA GIULIA	ITH44	TRIESTE	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0
ITH4	FRIULI VENEZIA GIULIA	ITH42	UDINE	6	0	0	6	16	4	0	0	0	6	69	0	0	0	1
ITI4	LAZIO	ITI45	FROSINONE	0	1	0	10	20	0	0	1	0	13	66	0	0	0	0
ITI4	LAZIO	ITI44	LATINA	0	0	0	14	8	0	0	0	0	4	11	0	0	0	0
ITI4	LAZIO	ITI42	RIETI	2	0	0	3	11	0	0	0	0	2	21	0	0	0	0
ITI4	LAZIO	ITI43	ROMA	0	0	0	45	26	0	0	0	0	1	86	0	0	0	0
ITI4	LAZIO	ITI41	VITERBO	11	0	0	26	66	0	0	0	0	2	51	0	0	1	1
ITC3	LIGURIA	ITC33	GENOVA	0	0	0	5	2	0	0	0	0	4	26	0	0	0	0
ITC3	LIGURIA	ITC31	IMPERIA	0	0	0	3	3	0	0	0	0	0	26	0	0	0	0
ITC3	LIGURIA	ITC34	LA SPEZIA	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	12	0	0	0	0
ITC3	LIGURIA	ITC32	SAVONA	0	0	0	4	1	0	0	0	0	0	19	0	0	0	0
ITC4	LOMBARDIA	ITC46	BERGAMO	3	7	0	30	2	0	0	0	0	6	23	0	0	0	0
ITC4	LOMBARDIA	ITC47	BRESCIA	66	28	0	88	6	1	0	0	0	27	16	0	0	6	0
ITC4	LOMBARDIA	ITC42	COMO	0	0	0	4	3	0	0	0	0	2	22	0	0	1	0
ITC4	LOMBARDIA	ITC4A	CREMONA	17	11	0	16	0	2	0	0	0	5	37	0	0	2	1
ITC4	LOMBARDIA	ITC43	LECCO	0	0	0	3	1	0	0	0	0	3	18	0	0	1	0
ITC4	LOMBARDIA	ITC49	LODI	0	1	0	8	2	0	0	1	0	0	10	0	0	1	0
ITC4	LOMBARDIA	ITC4B	MANTOVA	41	4	0	49	11	4	2	0	0	6	41	0	0	4	0
ITC4	LOMBARDIA	ITC4C	MILANO	0	0	0	21	4	1	0	0	0	5	20	0	0	1	1
ITC4	LOMBARDIA	ITC4D	MONZA E DELLA BRIANZA	0	0	0	3	1	0	0	0	0	2	5	0	0	0	0
ITC4	LOMBARDIA	ITC48	PAVIA	1	4	0	4	0	0	0	0	0	6	23	0	0	2	2
ITC4	LOMBARDIA	ITC44	SONDRIO	0	3	0	1	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0
ITC4	LOMBARDIA	ITC41	VARESE	0	0	0	5	1	1	0	0	0	6	27	0	0	1	0
			Totale	215	143	7	715	315	28	2	7	6	265	1085	6	3	28	6

		Allevamenti avicoli																
NUTS2	REGIONE	NUTS3	PROVINCIA	Tacchini da carne	Polli riproduttori	Tacchini riproduttori	Galline ovaiole	di cui Ovaiole free-range	Ratiti	Faraone riproduttori	Selvaggina allevata (gallinacei)	Quaglie riproduttori	Svezzatori	Rurali	Anatre riproduttori	Oche riproduttori	Anatre da carne	Oche da carne
ITI3	MARCHE	ITI32	ANCONA	10	1	0	11	4	2	0	0	0	6	45	0	0	3	3
ITI3	MARCHE	ITI34	ASCOLI PICENO	1	0	0	7	1	0	0	0	0	3	12	0	0	0	0
ITI3	MARCHE	ITI35	FERMO	6	0	0	12	6	1	0	1	0	6	3	0	0	0	0
ITI3	MARCHE	ITI33	MACERATA	17	0	0	10	6	1	0	0	0	19	60	0	0	0	0
ITI3	MARCHE	ITI31	PESARO E URBINO	1	2	1	9	1	0	0	0	0	6	10	0	0	0	0
ITF2	MOLISE	ITF22	CAMPOBASSO	0	17	0	1	7	0	0	0	0	3	11	0	0	0	0
ITF2	MOLISE	ITF21	ISERNIA	0	15	0	2	1	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0
ITC1	PIEMONTE	ITC18	ALESSANDRIA	1	2	0	11	4	0	0	0	0	0	28	0	0	0	0
ITC1	PIEMONTE	ITC17	ASTI	0	5	0	18	9	0	0	0	0	1	9	0	0	1	0
ITC1	PIEMONTE	ITC13	BIELLA	2	0	0	2	2	1	0	0	0	3	7	0	0	0	0
ITC1	PIEMONTE	ITC16	CUNEO	1	16	0	66	16	7	0	0	0	11	97	0	0	1	0
ITC1	PIEMONTE	ITC15	NOVARA	1	0	0	5	1	0	0	0	0	13	18	0	0	2	1
ITC1	PIEMONTE	ITC11	TORINO	5	3	0	14	8	0	0	0	0	16	127	0	0	0	0
ITC1	PIEMONTE	ITC14	VERBANO-CUSIO-OSSOLA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ITC1	PIEMONTE	ITC12	VERCELLI	7	3	0	5	2	0	0	0	0	3	8	0	0	0	0
ITF4	PUGLIA	ITF47	BARI	1	0	0	31	10	1	0	0	0	0	10	0	0	0	0
ITF4	PUGLIA	ITF48	BARLETTA-ANDRIA-TRANI	0	0	0	12	4	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0
ITF4	PUGLIA	ITF44	BRINDISI	0	0	0	8	7	0	0	1	0	1	8	0	0	0	0
ITF4	PUGLIA	ITF46	FOGGIA	0	5	0	14	10	0	0	0	0	1	12	0	0	0	0
ITF4	PUGLIA	ITF45	LECCE	0	0	0	33	13	0	0	0	0	2	45	0	0	0	0
ITF4	PUGLIA	ITF43	TARANTO	0	0	0	4	4	1	0	0	0	0	8	0	0	0	0
ITG2	SARDEGNA	ITG2C	CARBONIA-IGLESIAS	0	0	0	8	2	0	0	0	0	2	7	0	0	0	0
ITG2	SARDEGNA	ITG2F	CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI	0	0	0	6	1	1	0	0	0	0	13	0	0	0	0
ITG2	SARDEGNA	ITG2H	PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA	0	2	0	6	2	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0
ITG2	SARDEGNA	ITG2E	PROVINCIA DI NUORO	0	0	0	19	9	0	0	0	0	0	23	0	0	0	0
ITG2	SARDEGNA	ITG2G	PROVINCIA DI ORISTANO	0	0	0	2	5	0	0	1	0	0	2	0	0	0	0
ITG2	SARDEGNA	ITG2D	PROVINCIA DI SASSARI	0	0	0	3	2	1	0	1	0	0	32	0	0	0	0
ITG1	SICILIA	ITG14	AGRIGENTO	0	0	0	11	2	0	0	0	0	1	7	0	0	0	0
ITG1	SICILIA	ITG15	CALTANISSETTA	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	9	0	0	0	0
ITG1	SICILIA	ITG17	CATANIA	0	0	0	19	1	2	0	0	0	3	24	0	0	0	0
ITG1	SICILIA	ITG16	ENNA	0	0	0	11	1	0	0	0	0	0	13	0	0	0	0
ITG1	SICILIA	ITG13	MESSINA	0	1	0	8	3	1	0	0	0	0	19	0	0	0	0
ITG1	SICILIA	ITG12	PALERMO	0	0	0	21	7	1	0	0	0	1	27	0	0	0	0
ITG1	SICILIA	ITG18	RAGUSA	0	3	0	38	6	0	0	0	0	1	4	0	0	0	0
ITG1	SICILIA	ITG19	SIRACUSA	0	0	0	7	4	0	0	0	0	0	9	0	0	0	0
ITG1	SICILIA	ITG11	TRAPANI	0	0	0	4	1	2	0	0	0	0	6	0	0	0	0
ITI1	TOSCANA	ITI18	AREZZO	5	0	2	4	9	0	0	0	0	12	41	0	0	1	1
ITI1	TOSCANA	ITI14	FIRENZE	0	0	0	4	8	0	0	1	0	2	104	0	0	1	0
ITI1	TOSCANA	ITI1A	GROSSETO	1	0	3	3	2	0	0	1	0	1	13	0	0	0	0
ITI1	TOSCANA	ITI16	LIVORNO	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	18	0	0	0	0
ITI1	TOSCANA	ITI12	LUCCA	0	0	0	5	2	0	0	0	0	3	21	0	0	0	0
ITI1	TOSCANA	ITI11	MASSA CARRARA	0	0	0	4	1	0	0	0	0	2	5	0	0	0	0
ITI1	TOSCANA	ITI17	PISA	2	0	0	4	8	0	0	0	0	2	30	0	0	0	0
ITI1	TOSCANA	ITI13	PISTOIA	0	0	0	1	0	0	0	0	0	5	11	0	0	1	0
ITI1	TOSCANA	ITI15	PRATO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0
ITI1	TOSCANA	ITI19	SIENA	2	0	3	6	2	0	0	2	0	2	28	0	0	0	0
ITH10	P.A. BOLZANO	ITH10	BOLZANO	4	0	0	2	93	0	0	0	0	4	88	0	0	0	1
ITH20	P.A. TRENTO	ITH20	TRENTO	1	3	0	12	12	1	0	0	0	1	60	0	0	0	0
ITI2	UMBRIA	ITI21	PERUGIA	18	10	0	40	16	3	0	0	0	32	82	1	1	1	1
ITI2	UMBRIA	ITI22	TERNI	1	5	0	6	5	0	0	0	0	2	45	0	0	0	0
ITC2	VALLE D'AOSTA	ITC20	AOSTA	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ITH3	VENETO	ITH33	BELLUNO	0	2	0	2	6	0	0	0	0	4	5	1	0	0	0
ITH3	VENETO	ITH36	PADOVA	49	3	2	36	10	0	0	0	0	11	36	0	0	2	1
ITH3	VENETO	ITH37	ROVIGO	19	3	3	8	5	0	0	0	0	6	10	0	0	0	0
ITH3	VENETO	ITH34	TREVISO	6	4	1	42	17	0	0	1	0	50	283	0	0	2	1
ITH3	VENETO	ITH35	VENEZIA	5	2	0	21	10	1	0	2	0	4	59	0	0	2	2
ITH3	VENETO	ITH31	VERONA	302	21	21	122	23	0	3	2	3	11	102	0	0	4	1
ITH3	VENETO	ITH32	VICENZA	62	10	8	21	7	0	1	3	5	17	126	1	1	5	0
			Totale complessivo	745	281	51	1503	713	57	6	23	14	538	2986	9	5	54	18

Tabella 2. Numero di allevamenti avicoli con modalità svezzamento per regione (fonte dati: BDN 08/03/2023)

NUTS2	Regione	Numero allevamenti
ITC1	PIEMONTE	47
ITC2	VALLE D'AOSTA	-
ITC3	LIGURIA	4
ITC4	LOMBARDIA	69
ITH10	PA BOLZANO	4
ITH20	PA TRENTO	1
ITH3	VENETO	103
ITH4	FRIULI-VENEZIA GIULIA	15
ITH5	EMILIA - ROMAGNA	92
ITI1	TOSCANA	29
ITI2	UMBRIA	34
ITI3	MARCHE	40
ITI4	LAZIO	22
ITF1	ABRUZZO	27
ITF2	MOLISE	3
ITF3	CAMPANIA	29
ITF4	PUGLIA	4
ITF5	BASILICATA	1
ITF6	CALABRIA	6
ITG1	SICILIA	6
ITG2	SARDEGNA	2
TOTALE		538

ALLEGATO 2 – Criteri per l’identificazione di casi che richiedono approfondimenti di laboratorio per la diagnosi differenziale di HPAI

Sulla base della valutazione oggettiva dei riscontri clinici rilevati durante le recenti epidemie di HPAI, e sentiti i veterinari operanti nel settore, i criteri di allerta per individuare casi che necessitano approfondimenti rapidi in laboratori ufficiali per effettuare diagnosi differenziali nei confronti di virus influenzali sono così definiti:

•Tacchino. Uno o più dei seguenti sintomi: rialzo mortalità giornaliera > 0.2% nel singolo capannone (morti solitamente concentrati in una area limitata), inappetenza, gruppo fermo con animali a terra.

•Gallina ovaiola inclusa la fase pollastra. Uno o più dei seguenti sintomi: rialzo sospetto e repentino della mortalità, 2-3 volte superiore al numero dei capi deceduti il giorno precedente nel singolo capannone (con morti concentrati in una area limitata e/o in prossimità delle ventole; se in gabbia deve destare sospetto la morte di due soggetti vicini), calo produzione di uova, inappetenza, gruppo fermo, animali a terra.

•Broiler. Le recenti epidemie hanno mostrato nella maggior parte dei casi assenza di sintomatologia sospetta e mancanza di significativi rialzi di mortalità in questo indirizzo produttivo. Si rende quindi necessario impostare sistemi di sorveglianza periodica anche in corso di mortalità fisiologica. Dovranno altresì destare attenzione i casi in cui si riscontri un rialzo anomalo di mortalità ed evidenti anomalie di comportamento o cali di produzione.

•Faraona. Rialzo sospetto e repentino di mortalità, 2-3 volte superiore al numero dei capi deceduti il giorno precedente nel singolo capannone.

•Altre specie. Alterazione dei parametri produttivi, anomalie di comportamento, segni di malattia, e variazioni di mortalità rispetto alla norma.

I criteri descritti sono applicabili negli animali a partire dalla seconda settimana di vita.

ALLEGATO 3 – Sorveglianza virologica nella stagione ad alto rischio

Numero di allevamenti di tacchini da carne, pollastre e ovaiole fase deposizione (uova da consumo) da
sottoporre a sorveglianza virologica nelle province ad alto rischio delle regioni veneto e Lombardia al fine di escludere una prevalenza di Influenza Aviaria, inter-allevamento, uguale o superiore al 3%, con un livello di confidenza (LC) del 95%.

Allevamenti con requisiti idonei per provincia	Allevamenti da campionare per provincia
≤ 50	Tutti
51 - 65	51
66 – 80	57
81 – 100	63
101 - 140	70

141 – 200	78
201 – 250	81
251 – 344	85
345 - 584	90
≥ 585	100

Il campionamento dovrà essere eseguito ogni 15 giorni su pollame che abbia raggiunto un'età di almeno:
• 28 giorni, per pollastre di galline ovaiole;
• 50 giorni, nel caso di tacchini da carne.

La raccolta di campioni da broiler dovrà essere invece eseguita in tutti gli allevamenti che accasano animali dai 37 e i 44 giorni di età nelle province ad alto rischio delle regioni Veneto e Lombardia.

Per ogni allevamento selezionato di cui ai precedenti punti 1) e 2) dovrà essere garantito il prelievo di almeno 10 tamponi tracheali da soggetti morti per cause naturali il giorno del campionamento (o in loro assenza deceduti i giorni immediatamente precedenti) e/o animali sintomatici o disvitali.

23A03712

ORDINANZA 15 giugno 2023.

Proroga dell'ordinanza 17 maggio 2011 e successive modificazioni, recante: «Misure urgenti di gestione del rischio per la salute umana connesso al consumo di anguille contaminate provenienti dal Lago di Garda».

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto l'art. 32 della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del Servizio sanitario nazionale», che attribuisce al Ministro della sanità il potere di emanare ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni;

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che assegna allo Stato la competenza a emanare ordinanze contingibili e urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica che interessino più ambiti territoriali regionali;

Visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare;

Visto il regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, sull'igiene dei prodotti alimentari;

Visto il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale;

Visto il regolamento (UE) n. 2023/915 della Commissione del 25 aprile 2023 relativo ai tenori massimi di alcuni contaminanti negli alimenti e che abroga il regolamento (CE) n. 1881/2006;

Visto il regolamento (UE) n. 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017 che stabilisce norme comuni per i controlli ufficiali dell'Unione europea volti a garantire che la legislazione riguardante la filiera agroalimentare a tutela della salute umana, della salute e del benessere degli animali, e della salute delle piante sia correttamente applicata e resa esecutiva;

Visto il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193, di attuazione della direttiva 2004/41/CE, relativo ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27, recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2017/625 ai sensi dell'art. 12, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* ed *e)* della legge 4 ottobre 2019, n. 117;

Vista la raccomandazione 2013/711/UE della Commissione che ha stabilito livelli d'azione per le diossine e i PCB diossina-simili al fine di stimolare un approccio proattivo volto a ridurre la presenza di diossine e PCB diossina-simili negli alimenti;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 17 maggio 2011, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 143 del 22 giugno 2011, recante: «Misure urgenti di gestione del rischio per la salute umana connesso al consumo di anguille contaminate provenienti dal lago di Garda», che ha introdotto per gli operatori del settore alimentare il divieto di immettere sul mercato o di commercializzare al dettaglio le anguille provenienti dal lago di Garda destinate alla alimentazione umana, come prorogata dall'ordinanza ministeriale 18 maggio 2012, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 giugno 2012, n. 135; dall'ordinanza ministeriale 7 giugno 2013, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 7 giugno 2013, n. 149; dall'ordinanza ministeriale 13 giugno 2014, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 27 giugno 2014, n. 147; dall'ordinanza ministeriale 21 maggio 2015, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 13 giugno 2015, n. 135, come corretta con comunicato diramato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 140/2015; dall'ordinanza ministeriale 8 giugno 2016, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 30 giugno 2016, n. 151; dall'ordinanza ministeriale 24 maggio 2017, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 16 giugno 2017, n. 138; dall'ordinanza ministeriale 11 maggio 2018, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 7 giugno 2018, n. 130; dall'ordinanza ministeriale 21 maggio 2019 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 giugno 2019, n. 138; dall'ordinanza ministeriale 15 giugno 2020, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 19 giugno 2020, n. 154; dall'ordinanza ministeriale 8 giugno 2021, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 luglio 2021, n. 165 e, da ultimo dall'ordinanza ministeriale 16 giugno 2022 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 giugno 2022, n. 151;

Visto il nuovo Piano «Strategia per il monitoraggio della contaminazione da PCDD/F e PCB nelle anguille del Lago di Garda-Anno 2022», trasmesso con nota prot. n. 7298 del 3 marzo 2022 agli enti territoriali del bacino del Lago di Garda dopo essere stato predisposto e condiviso dalla Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione (DGISAN) con il Centro operativo veterinario per l'epidemiologia, programmazione, informazione e analisi del rischio (COVEPI) e il Laboratorio nazionale di riferimento per gli inquinanti organici persistenti alogenati negli alimenti e nei mangimi presso l'Istituto zooprofilattico sperimento dell'Abruzzo e Molise (IZSAM) e l'Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna (IZSLER);

Visto che l'obiettivo di tale monitoraggio era verificare eventuali ed apprezzabili modifiche dei livelli di contaminazione rispetto agli esiti relativi al periodo 2015-2016 e valutare la possibilità di revoca del divieto di commercializzazione delle anguille, seppur limitatamente a determinate categorie definite in base a caratteristiche morfologiche quali lunghezza o peso;

Preso atto della relazione tecnica sugli esiti del campionamento e analisi delle diossine e dei PCB su campioni di anguille pescate dal lago di Garda - Piano di monitoraggio anno 2022, trasmessa dall'IZSLER con nota n. 48024 - del 5 dicembre 2022 e della relazione tecnica trasmessa con nota n. 1559 del 19 gennaio 2023 dall'IZSAM;

Considerato che gli esiti del monitoraggio non denotano alcuna diminuzione dei valori medi della contaminazione riscontrati rispetto ai risultati del Piano di monitoraggio condotto nel periodo precedente 2015-2016;

Considerato che dalle conclusioni delle citate relazioni tecniche, sulla base degli esiti del monitoraggio, la Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione, con nota n. 0024772 del 15 giugno 2023, a causa della persistenza degli inquinanti nei sedimenti lacustri e nel muscolo delle anguille, ha proposto di mantenere in vigore le misure di gestione del rischio già previste;

Sentiti gli enti territoriali competenti per il bacino del lago di Garda e gli istituti coinvolti nelle attività di campionamento e analisi in merito agli esiti dell'attività di monitoraggio e alle proposte per le successive azioni da intraprendere nel corso della riunione indetta dall'ufficio 6 della DGISAN in data 6 dicembre 2022;

Visto il decreto del Ministro della salute 3 febbraio 2023, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Repubblica italiana n. 59 del 10 marzo 2023, con il quale il Sottosegretario di Stato On. Marcello Gemmato è stato delegato alla trattazione e alla firma degli atti relativi, tra l'altro, all'igiene e sicurezza degli alimenti per la nutrizione umana;

Ordina:

Art. 1.

1. Il termine di validità dell'ordinanza del Ministro della salute 17 maggio 2011 prorogato, da ultimo con l'ordinanza 16 giugno 2022, fino al 19 giugno 2023, è ulteriormente prorogato di dodici mesi.

Art. 2.

2. La presente ordinanza entra in vigore il 20 giugno 2023.

La presente ordinanza è inviata alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 giugno 2023

p. *Il Ministro*
Il Sottosegretario di Stato
GEMMATO

Registrato alla Corte dei conti il 22 giugno 2023
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reg. n. 1938

23A03777

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 21 giugno 2023.

Ulteriori disposizioni di protezione civile finalizzate a consentire il superamento del contesto di criticità determinatosi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle Regioni Calabria, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Siciliana, Veneto e delle Province autonome di Trento e di Bolzano a partire dal mese di ottobre 2018. (Ordinanza n. 1007).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visti gli articoli 26 e 27, comma 5, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri dell'8 novembre 2018, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle Regioni Calabria, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Siciliana, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano a partire dal mese di ottobre 2018, e per fronteggiare le conseguenze del quale sono state stanziate prime risorse finanziarie;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 21 febbraio 2019, con la quale è stato integrato lo stanziamento delle risorse finanziarie disposto con la delibera del Consiglio dei ministri dell'8 novembre 2018;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 21 novembre 2019, con la quale il predetto stato di emergenza è stato prorogato per dodici mesi;

Visto l'art. 1, comma 4-*duodevicies*, del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, recante: «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020», con il quale è stato stabilito che, in considerazione delle difficoltà gestionali derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga al limite di cui all'art. 24, comma 3, del citato decreto legislativo n. 1/2018, lo stato di emergenza dichiarato con la deliberazione dell'8 novembre 2018 di cui in rassegna, fosse ulteriormente prorogato di ulteriori dodici mesi senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, fissandone, pertanto, la scadenza all'8 novembre 2021;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018, con la quale è stato disciplinato l'avvio degli interventi volti a fronteggiare la situazione di emergenza di cui trattasi e le successive modifiche e integrazioni disposte con le ulteriori ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 559 del 29 novembre 2018, n. 560 del 7 dicembre 2018, n. 564 del 27 dicembre 2018, n. 575 dell'8 febbraio 2019, n. 601 del 1° agosto 2019, n. 696 del 18 agosto 2020 e n. 769 del 15 aprile 2021;

Visto il regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio dell'11 novembre 2002 che istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea, così come modificato dal regolamento (UE) n. 661/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 e dal regolamento (UE) n. 2020/461 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 marzo 2020;

Vista la decisione (UE) 2019/1817 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 settembre 2019 relativa alla mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea per fornire, in particolare, assistenza all'Italia;

Vista la decisione di esecuzione della Commissione C(2019) 7564 final del 18 ottobre 2019 con la quale è stato concesso all'Italia un contributo di euro 277.204.595 a valere sul Fondo di solidarietà dell'Unione europea, di cui, in base alla nota del Dipartimento della protezione civile prot. n. 6948 del 9 agosto 2019, euro 263.207.878 per finanziare gli interventi connessi agli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle Regioni Calabria, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Siciliana, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano, a partire dal mese di ottobre 2018, di cui alla citata delibera del Consiglio dei ministri dell'8 novembre 2018 il cui trasferimento è avvenuto a cura del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea (IGRUE), giusta nota del Dipartimento della protezione civile n. PSN/60612 del 20 novembre 2019;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 727 del 23 dicembre 2020, con la quale le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano interessate dagli eventi di cui alla citata delibera del Consiglio dei ministri dell'8 novembre 2018, destinatarie, nelle percentuali indicate nell'elenco allegato all'ordinanza medesima, delle risorse finanziarie già trasferite dall'Unione europea a seguito della decisione (UE) COM/2019/1817 del 18 settembre 2019, già allocate sulle contabilità speciali utilizzate per l'attuazione dei piani degli investimenti e degli interventi di cui trattasi sono state autorizzate ad utilizzare dette risorse con le modalità e le deroghe previste dalle ordinanze emanate per fronteggiare detti eventi e quindi, nel caso di specie, dalla richiamata ordinanza n. 558/2018, confermando, altresì, gli obblighi di rendicontazione ai sensi dell'art. 27, comma 4, del citato decreto legislativo n. 1/2018;

Dato atto che per i contesti emergenziali in rassegna la Commissione europea ha provveduto a versare all'Italia, per il tramite del Ministero dell'economia e delle finanze, l'importo complessivo di euro 277.204.595 in un'unica rata, secondo quanto previsto dall'art. 4, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio dell'11 novembre 2002;

Dato atto che tali risorse per l'importo complessivo di euro 277.204.595, di cui euro 263.207.878,00 euro destinati a interventi connessi agli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle Regioni

Calabria, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Siciliana, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano, sono state interamente impiegate e rendicontate dal Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri alla Commissione europea nei termini previsti dall'art. 8 del regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio dell'11 novembre 2002;

Atteso che il reimpiego dei rientri provenienti dall'Unione europea per la Regione Siciliana e la Provincia autonoma di Bolzano ha dato luogo a economie per un ammontare di risorse pari complessivamente ad euro 11.010.629,05 che dovranno essere restituite in favore del Ministero dell'economia e delle finanze;

Tenuto conto altresì che le risorse restituite dalla Regione Siciliana e dalla Provincia autonoma di Bolzano, pari complessivamente ad euro 11.010.629,05 potranno essere destinate in favore del conto di tesoreria n. 22330, intestato alla Presidenza del Consiglio dei ministri ovvero in favore delle regioni o della Provincia autonoma di Bolzano, all'esito delle operazioni contabili effettuate con riguardo anche alle risorse del Fondo per le emergenze nazionali già trasferite e non ancora programmate alla data di pubblicazione della presente ordinanza;

Visto l'art. 1, commi 1028 e 1029 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021», con i quali è stata autorizzata la spesa di 800 milioni di euro per l'anno 2019 e di 900 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 al fine di permettere l'avvio e la realizzazione di interventi strutturali e infrastrutturali di cui alle lettere *d)* ed *e)* dell'art. 25, comma 2, del citato decreto legislativo n. 1/2018, da realizzare secondo le modalità previste dall'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018, finalizzati esclusivamente alla mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico nonché all'aumento del livello di resilienza delle strutture e infrastrutture individuate dai Commissari delegati nominati a seguito di una serie di deliberazioni del Consiglio dei ministri di dichiarazione dello stato di emergenza, tra le quali anche la deliberazione dell'8 novembre 2018, di cui in rassegna, ed è stato istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze dal quale, le risorse finanziarie di cui trattasi, sono state trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri in ulteriore apposito fondo del Dipartimento della protezione civile, previa assegnazione delle medesime ai diversi contesti emergenziali interessati da disporsi con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile;

Visto l'art. 24-*quater*, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, recante: «Disposizioni urgenti in materia finanziaria e fiscale», con il quale al fine di far fronte alle esigenze derivanti dagli eventi calamitosi verificatisi nei mesi di settembre e ottobre dell'anno 2018 è stato istituito, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, un apposito fondo per il successivo trasferimento alla Presidenza del Consiglio dei ministri con una dotazione di 474,6 milioni di euro per l'anno 2019 e di 50 milioni di euro per l'anno 2020, destinato alle esigenze dei territori interessati nei settori di spesa dell'edilizia pubblica, comprese le manutenzioni e la sicurezza, della manutenzione della rete viaria e del dissesto idrogeologico, alla cui disciplina d'uso si provvede con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con i ministri competenti, previa intesa da sancire in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 febbraio 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 88 del 13 aprile 2019, recante: «Approvazione del Piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa ambientale», con il quale è stato adottato il predetto Piano nazionale comprensivo, tra l'altro, di misure di emergenza articolate nell'ambito di intervento 1 e nelle azioni 2 (Piano emergenza dissesto), 3 (Interventi urgenti di messa in sicurezza dei territori e delle infrastrutture di trasporto e di rete danneggiate da eventi emergenziali, finalizzati alla riduzione degli effetti degli eventi calamitosi di tipo idraulico e idrogeologico) e 4 (Interventi per la mitigazione del rischio idraulico ed idrogeologico e riduzione del rischio residuo, connesso con gli eventi emergenziali, nonché di ripristino delle strutture e delle infrastrutture danneggiate, finalizzati all'aumento del livello di resilienza delle stesse), da realizzare mediante l'impiego delle predette risorse finanziarie;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 79 del 3 aprile 2019, recante: «Assegnazione di risorse finanziarie di cui all'art. 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145», e successive modifiche e integrazioni, con il quale è stato disciplinato l'impiego delle risorse stanziate dalla citata disposizione normativa;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 aprile 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 115 del 18 maggio 2019, recante: «Assegnazione di risorse finanziarie di cui all'art. 24-*quater*, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 145», e successive modifiche e integrazioni, con il quale è stato disciplinato l'impiego delle risorse stanziate dalla citata disposizione normativa;

Visto l'art. 1, comma 4-*undevicies*, del richiamato decreto-legge n. 125/2020, convertito, con modificazioni dalla legge n. 159/2020, con il quale è stato stabilito che, in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di consentire, senza soluzione di continuità, la conclusione degli interventi finanziari con le risorse di cui all'art. 1, comma 1029, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e all'art. 24-*quater* del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, la durata delle contabilità speciali aperte ai sensi dell'art. 27 del citato decreto legislativo n. 1/2018 sulle quali sono confluite le richiamate

risorse finanziarie, fosse prorogabile fino al 31 dicembre 2024 con apposita ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile, da adottare ai sensi dell'art. 25, comma 5, del medesimo decreto legislativo, previa verifica del cronoprogramma dei pagamenti disposto tramite il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, stabilendo, altresì, che alle risorse disponibili sulle predette contabilità speciali relative agli stanziamenti disposti a valere sul Fondo per le emergenze nazionali si applicassero le procedure di cui all'art. 27 del richiamato decreto legislativo n. 1/2018;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 luglio 2019, 9 gennaio 2020 e 21 ottobre 2020;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 833 del 12 gennaio 2022 recante: «Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Calabria nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eventi meteorologici avversi verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018, di cui alla delibera del Consiglio dei ministri dell'8 novembre 2018»;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 840 del 12 gennaio 2022 recante: «Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Emilia-Romagna nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eventi meteorologici avversi verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018, di cui alla delibera del Consiglio dei ministri dell'8 novembre 2018»;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 837 del 12 gennaio 2022 recante: «Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Friuli-Venezia Giulia nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eventi meteorologici avversi verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018, di cui alla delibera del Consiglio dei ministri dell'8 novembre 2018»;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 850 del 24 gennaio 2022 recante: «Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Lazio nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eventi meteorologici avversi verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018, di cui alla delibera del Consiglio dei ministri dell'8 novembre 2018»;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 835 del 12 gennaio 2022 recante: «Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Liguria nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eventi meteorologici avversi verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018, di cui alla delibera del Consiglio dei ministri dell'8 novembre 2018»;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 859 del 3 febbraio 2022 recante: «Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Lombardia nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eventi meteorologici avversi verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018, di cui alla delibera del Consiglio dei ministri dell'8 novembre 2018»;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 868 del 1° marzo 2022 recante: «Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Provincia autonoma di Bolzano nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eventi meteorologici avversi verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018, di cui alla delibera del Consiglio dei ministri dell'8 novembre 2018»;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 858 del 3 febbraio 2022 recante: «Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Provincia autonoma di Trento nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eventi meteorologici avversi verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018, di cui alla delibera del Consiglio dei ministri dell'8 novembre 2018»;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 834 del 12 gennaio 2022 recante: «Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Sardegna nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eventi meteorologici avversi verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018, di cui alla delibera del Consiglio dei ministri dell'8 novembre 2018»;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 857 del 3 febbraio 2022 recante: «Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Siciliana nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eventi meteorologici avversi verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018, di cui alla delibera del Consiglio dei ministri dell'8 novembre 2018»;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 838 del 12 gennaio 2022 recante: «Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Toscana nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eventi meteorologici avversi verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018, di cui alla delibera del Consiglio dei ministri dell'8 novembre 2018»;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 836 del 12 gennaio 2022 recante: «Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Veneto nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eventi meteorologici avversi verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018, di cui alla delibera del Consiglio dei ministri dell'8 novembre 2018»;

Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 27, comma 6, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 le regioni e province autonome debbono versare le risorse non anco-

ra programmate, disponibili sulle contabilità speciali, all'entrata del Bilancio delle Stato per essere riassegnate al Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44 del citato decreto legislativo n. 1 del 2018, per un importo complessivo di euro 7.529.696,42;

Ravvisata la necessità di riprogrammare l'impiego delle economie di spesa derivanti dal parziale utilizzo dei rientri del Fondo di solidarietà dell'Unione europea, da destinare al completamento degli interventi volti al superamento della situazione di criticità ancora in atto, a fronte degli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, registrati a seguito dell'aggiornamento dei prezzari regionali di cui all'art. 23, comma 16, terzo periodo del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

Vista la nota del Dipartimento della protezione civile prot. 24157 del 15 maggio 2023 con cui è stata fornita una tabella con un quadro riassuntivo, aggiornato alla medesima data del 15 maggio 2023, delle risorse finanziarie che potranno essere riprogrammate ai sensi della presente ordinanza;

Acquisita l'intesa delle regioni e delle province autonome interessate;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

1. Per assicurare il completamento degli interventi volti al superamento delle emergenze di cui ai provvedimenti richiamati in premessa a fronte degli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, registrati a seguito dell'aggiornamento dei prezzari regionali di cui all'art. 23, comma 16, terzo periodo del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è autorizzata la rimodulazione dei relativi piani.

2. I soggetti attuatori di interventi di cui al comma 1, i cui lavori sono stati consegnati alla data di pubblicazione della presente ordinanza, a fronte di variazioni contabilizzate dal direttore dei lavori nel libretto delle lavorazioni eseguite ai fini della registrazione dello stato di avanzamento lavori rispetto ai prezzi aggiornati ai sensi di quanto previsto dall'art. 26, comma 2 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 e in assenza di risorse disponibili nel relativo quadro economico, segnalano al soggetto responsabile le rispettive esigenze entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento e la rimodulazione di cui al comma 1 è sottoposta, entro i successivi trenta giorni all'approvazione del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri.

3. Alle rimodulazioni autorizzate ai sensi del presente articolo si fa fronte nei limiti e mediante impiego delle economie di spesa maturate sulle attività e sugli interventi già conclusi alla data di pubblicazione della presente ordinanza, con le somme che risultano non programmate alla data di pubblicazione della stessa e a valere sulle risorse del Fondo di solidarietà dell'Unione europea stanziate per lo specifico contesto emergenziale, anche in conseguenza della completa rendicontazione del contributo assegnato a valere sulle risorse derivanti dal predetto Fondo.

4. Al fine di consentire la realizzazione di ulteriori interventi aventi nesso di causalità con le emergenze di cui ai provvedimenti richiamati in premessa e finalizzati alla riduzione del rischio residuo, il soggetto responsabile è altresì autorizzato a predisporre entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, nell'ambito delle risorse di cui al comma 3, un'integrazione del piano degli interventi, da sottoporre all'approvazione del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri.

5. La Regione Siciliana e la Provincia autonoma di Bolzano provvedono, entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza, al versamento delle economie derivanti dal parziale utilizzo dei rientri del Fondo di solidarietà dell'Unione europea giacenti, rispettivamente, sulla contabilità speciale della citata Regione Siciliana, per un importo, di 10.521.432,92 euro e sul bilancio della citata Provincia autonoma di Bolzano, per un importo di euro 489.196,13, sul conto corrente di Tesoreria n. 23211 denominato «Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie - finanziamenti CEE» intestato a: Ministero dell'economia e delle finanze (codice fiscale 80415740580) - IBAN IT07E0100003245350200023211, indicando la seguente causale: «Intervento 2018FSUEPCIV-ACC - Restituzione somme per parziale utilizzo rientri FSUE». A seguito dell'avvenuta restituzione, le risorse di cui al presente comma sono trasferite sul conto corrente infruttifero n. 22330, aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato ed intestato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

6. Le Regioni Calabria, Emilia-Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Sardegna, Sicilia, e la Provincia autonoma di Bolzano provvedono a riversare le risorse disponibili sulle rispettive contabilità speciali aperte per l'emergenza e sul bilancio della Provincia autonoma di Bolzano, non ancora programmate, all'entrata del Bilancio delle Stato per essere riassegnate al Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 per un importo complessivo di euro 7.529.696,42.

7. Le risorse di cui al comma 5 sono trasferite, nei limiti di importo cui al comma 6 all'esito delle operazioni contabili ivi previste, dal Dipartimento della protezione civile sulle contabilità speciali aperte per l'emergenza delle regioni indicate al predetto comma 6 e sul bilancio della Provincia autonoma di Bolzano.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 giugno 2023

Il Capo del Dipartimento: CURCIO

23A03724

ORDINANZA 21 giugno 2023.

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 15 settembre 2022 in parte del territorio delle Province di Ancona e Pesaro-Urbino e nel territorio dei comuni ricadenti nella parte settentrionale della Provincia di Macerata, limitrofi alla Provincia di Ancona. (Ordinanza n. 1008).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visti gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 16 settembre 2022, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 15 settembre 2022 in parte del territorio delle Province di Ancona e Pesaro-Urbino;

Considerato che dalla serata del giorno 15 settembre 2022 parte del territorio delle Province di Ancona e Pesaro-Urbino è stato interessato da eventi meteorologici di eccezionale intensità che hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone, causando alcune vittime, l'allagamento e l'isolamento di diverse località e l'evacuazione di numerose famiglie dalle loro abitazioni;

Considerato altresì, che i summenzionati eventi hanno provocato movimenti franosi, esondazioni, allagamenti, danneggiamenti alle infrastrutture viarie, ai manufatti stradali e ad edifici pubblici e privati, nonché danni alla rete dei servizi essenziali di rilevante entità e diffusione;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 922 del 17 settembre 2022 recante «primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 15 settembre 2022 in parte del territorio delle Province di Ancona e Pesaro-Urbino»;

Viste le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 924 del 20 settembre 2022, n. 930 del 12 ottobre 2022 e n. 935 del 14 ottobre 2022 recanti «Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 15 settembre 2022 in parte del territorio delle Province di Ancona e Pesaro-Urbino.»;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 19 ottobre 2022 con cui gli effetti del sopra citato stato d'emergenza sono stati estesi al territorio dei comuni ricadenti nella parte settentrionale della Provincia di Macerata, limitrofi alla Provincia di Ancona, colpito dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 15 settembre 2022;

Visto l'art. 3 del decreto-legge 23 novembre 2022, n. 179, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 274 del 23 novembre 2022, recante: «Misure urgenti in materia di accise sui carburanti e di sostegno agli enti territoriali e ai territori delle Marche colpiti da eccezionali eventi meteorologici», con cui, al fine di far fronte agli eccezionali eventi meteorologici per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, sono stati stanziati 200 milioni di euro per l'anno 2022, per la realizzazione degli interventi previsti dall'art. 25, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* ed *e)* del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

Considerato che ai sensi del richiamato art. 3 del decreto-legge 23 novembre 2022, n. 179, tali risorse sono trasferite nella contabilità speciale aperta per l'emergenza ai sensi dell'art. 9, comma 2, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 922 del 17 settembre 2022, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 223 del 23 settembre 2022, e intestata al Commissario delegato di cui all'art. 1 della medesima ordinanza;

Considerato che l'art. 1, comma 2, della legge 13 gennaio 2023, n. 6, ha abrogato, a decorrere dal 18 gennaio 2023, facendone salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti, il decreto-legge 23 novembre 2022, n. 179 e che il sopra richiamato art. 3 ivi previsto è confluito, senza soluzione di continuità, nell'art. 12-*bis*, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6;

Visto il decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare del 9 marzo 2023 recante «Approvazione dei primi interventi finalizzati a fronteggiare gli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 15 settembre 2022 nel territorio della Regione Marche in attuazione dell'art. 12-*bis* del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6», con cui sono stati destinati, in prima applicazione, euro 81.660.368,50 alla realizzazione degli interventi previsti dall'art. 25, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* ed *e)* del decreto legislativo n. 1 del 2018, per il soccorso alla popolazione, per il ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche e di quelle di immediato sostegno per fronteggiare le più urgenti necessità, nonché per la riduzione del rischio residuo e per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture pubbliche danneggiate in conseguenza degli eventi degli eccezionali eventi meteorologici in rassegna;

Visto l'art. 1, comma 730, della legge di bilancio 29 dicembre 2022, n. 197 con cui, ad integrazione delle risorse assegnate a legislazione vigente per il contesto emergenziale in rassegna, è stata altresì autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 25, comma 2, lettera *d)*, e, limitatamente al ripristino delle strutture e delle infrastrutture pubbliche e private, lettera *e)*, del codice della protezione civile, di cui al citato decreto legislativo n. 1/2018;

Visto l'art. 5 del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, convertito con modificazioni dalla legge 10 marzo 2023, n. 21, con cui è stata soppressa la previsione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per l'approvazione degli interventi;

Ravvisata la necessità di garantire la piena operatività della struttura commissariale e dei comuni maggiormente colpiti nella gestione delle misure di contrasto all'emergenza in rassegna;

Ravvisata altresì la necessità di disporre dei necessari elementi conoscitivi scientifici per l'attuazione urgente di misure prioritarie per la riduzione del rischio residuo;

Atteso che la situazione emergenziale in atto, per i caratteri d'urgenza, non consente l'espletamento di procedure ordinarie, bensì richiede l'utilizzo di poteri straordinari in deroga alla vigente normativa;

Viste le note del 23 febbraio e del 7 aprile 2023 del Vice commissario delegato;

Vista la nota del 9 marzo 2023 del Dipartimento infrastrutture, territorio e protezione civile della Regione Marche;

Acquisita l'intesa della Regione Marche;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

Autorizzazione assunzioni

1. Il conferimento o il ricorso a incarichi e contratti di lavoro a tempo determinato di cui all'art. 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 935 del 14 ottobre 2022, è effettuato dalla Regione Marche nei limiti delle unità e delle risorse finanziarie complessivamente previste dal predetto art. 2.

Art. 2.

Potenziamento delle attività di analisi per la realizzazione degli interventi urgenti di riduzione del rischio residuo

1. Il Commissario delegato può avvalersi dell'Università Politecnica delle Marche e dell'Università di Camerino per l'acquisizione degli elementi conoscitivi scientifici finalizzati alla definizione e realizzazione degli interventi più urgenti di riduzione del rischio residuo, di cui all'art. 25, comma 2, lettera *d)*, del decreto legislativo 2 gennaio 2018 n. 1 nei territori interessati dagli eventi in rassegna.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede, nel limite massimo complessivo di euro 180.000,00, a valere sulle risorse finanziarie disponibili stanziate ai sensi dell'art. 12-*bis*, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6.

3. Per le finalità di cui al presente articolo, il Commissario delegato provvede a rimodulare il piano degli interventi, da sottoporre all'approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 giugno 2023

Il Capo del Dipartimento: CURCIO

23A03725

ORDINANZA 21 giugno 2023.

Disposizioni operative per il riparto e la concessione di contributi a favore dei soggetti privati e dei titolari delle attività economiche e produttive ai sensi dell'articolo 1, comma 448, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, come modificato dall'articolo 5-*sexies*, comma 3, del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21, in relazione agli eventi calamitosi verificatisi negli anni 2019 e 2020. (Ordinanza n. 1009).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 25 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 28 luglio 2016, recante: «Stanziamento per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 5, comma 2, lettera *d)* della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modifiche ed integrazioni»;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 6 settembre 2018 recante integrazioni alla citata delibera del Consiglio dei ministri del 28 luglio 2016;

Visto l'art. 1, comma 448, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, con cui per fare fronte ai danni occorsi al patrimonio privato e alle attività economiche e produttive relativamente alle ricognizioni dei fabbisogni completate dai commissari delegati ai sensi di quanto previsto dall'art. 25, comma 2, lettera *e)*, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 e trasmesse al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri per la successiva istruttoria alla data del 1° gennaio 2022, in relazione agli eventi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale di cui all'art. 7, comma 1, lettera *c)*, del citato decreto legislativo n. 1/2018, verificatisi negli anni 2019 e 2020, è stata autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 932 del 13 ottobre 2022, recante: «Disposizioni operative per l'attivazione dell'istruttoria finalizzata alla concessione di contributi a favore dei soggetti privati e dei titolari delle attività economiche e produttive ai sensi dell'articolo 1, comma 448, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, in relazione agli eventi calamitosi verificatisi negli anni 2019 e 2020»;

Visto l'art. 5-*sexies* del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21, recante: «Interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile»;

Considerato che l'ambito di applicazione del sopra citato art. 1, comma 448, delle legge n. 234/2021, come modificato dall' art. 5-*sexies* del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023 n. 21, è stato esteso anche alle ricognizioni dei fabbisogni completate alla data del 12 marzo 2023, per gli eventi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale di cui all'art. 7, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo n. 1 del 2018, verificatisi nell'anno 2021, e che è stata autorizzata la spesa complessiva per gli eventi 2019-2021 di 92 milioni di euro nell'anno 2023 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027;

Considerato che le regioni e le province autonome con riferimento agli eventi emergenziali verificatisi negli anni 2019 e 2020 indicati nell'allegato A della citata ordinanza n. 932/2022, hanno trasmesso gli elenchi riepilogativi delle domande relative ai contributi per i danni subiti dai soggetti privati e dalle attività economiche e produttive;

Considerato che alla disciplina delle modalità di determinazione e concessione dei contributi e all'assegnazione delle risorse finanziarie in proporzione si provvede con apposite ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, adottate di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, relative all'ambito territoriale di ciascuna regione o provincia autonoma, e d'intesa con le medesime, nel rispetto dei criteri stabiliti con la deliberazione del Consiglio dei ministri del 28 luglio 2016 e al netto degli eventuali contributi già percepiti ai sensi di quanto previsto dall'art. 25, comma 2, lettera *c)*, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 14 novembre 2019 con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio della Provincia di Alessandria interessato dagli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 19 al 22 ottobre 2019;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 615 del 16 novembre 2019, recante: «Disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 19 al 22 ottobre 2019 nel territorio della Provincia di Alessandria»;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 2 dicembre 2019 con la quale gli effetti dello stato di emergenza, dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 14 novembre 2019, sono estesi ai territori colpiti delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto interessati dagli eventi meteorologici verificatisi nel mese di novembre secondo la tabella ivi allegata, nonché la delibera del Consiglio dei ministri del 2 dicembre 2020 che ha disposto la proroga dello stato di emergenza per ulteriori dodici mesi;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 622 del 17 dicembre 2019, recante: «Interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nel mese di novembre 2019 hanno colpito i territori delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto»;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 819 del 4 gennaio 2022, recante: «Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Veneto nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che, nel mese di novembre 2019, hanno colpito i territori delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto», con cui, tra l'altro, la contabilità speciale opera fino al 14 novembre 2023;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 820 del 4 gennaio 2022, recante: «Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Calabria nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che, nel mese di novembre 2019, hanno colpito i territori delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto» con cui, tra l'altro, la contabilità speciale opera fino al 14 novembre 2023;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 821 del 4 gennaio 2022, recante: «Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Marche nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che, nel mese di novembre 2019, hanno colpito i territori delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto», con cui, tra l'altro, la contabilità speciale opera fino al 14 novembre 2023, cosi come modificata dall'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 878 del 25 marzo 2022;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 822 del 4 gennaio 2022, recante: «Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Emilia Romagna nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che, nel mese di novembre 2019, hanno colpito i territori delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto», con cui, tra l'altro, la contabilità speciale opera fino al 14 novembre 2023;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 826 del 4 gennaio 2022, recante: «Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Friuli-Venezia Giulia nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che, nel mese di novembre 2019, hanno colpito i territori delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto», con cui, tra l'altro, la contabilità speciale opera fino al 14 novembre 2023;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 827 del 4 gennaio 2022, recante: «Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Basilicata nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che, nel mese di novembre 2019, hanno colpito i territori delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto», con cui, tra l'altro, la contabilità speciale opera fino al 14 novembre 2023;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 828 del 4 gennaio 2022, recante: «Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il

subentro della Regione Puglia nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che, nel mese di novembre 2019, hanno colpito i territori delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto», così come modificata dall'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 955 del 29 dicembre 2022 con cui, tra l'altro, la contabilità speciale opera fino al 14 novembre 2023;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 829 del 4 gennaio 2022, recante: «Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Piemonte nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che, nel mese di novembre 2019, hanno colpito i territori delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto», con cui, tra l'altro, la contabilità speciale opera fino al 14 novembre 2023;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 830 del 4 gennaio 2022, recante: «Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Campania nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che, nel mese di novembre 2019, hanno colpito i territori delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto», con cui, tra l'altro, la contabilità speciale opera fino al 14 novembre 2023;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 831 del 4 gennaio 2022, recante: «Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Liguria nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che, nel mese di novembre 2019, hanno colpito i territori delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto», con cui, tra l'altro, la contabilità speciale opera fino al 14 novembre 2023;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 855 del 1 febbraio 2022, recante: «Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Abruzzo nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che, nel mese di novembre 2019, hanno colpito i territori delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto», con cui, tra l'altro, la contabilità speciale opera fino al 14 novembre 2023;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 860 del 3 febbraio 2022, recante: «Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Toscana nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che, nel mese di novembre 2019, hanno colpito i territori delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto», con cui, tra l'altro, la contabilità speciale opera fino al 14 novembre 2023;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 14 febbraio 2019, con la quale è dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza dell'eccezionale movimento franoso verificatosi il giorno 29 gennaio 2019 nel territorio del Comune di Pomarico, in Provincia di Matera e la successiva delibera del Consiglio dei ministri del 13 febbraio 2020 che ha disposto la proroga del predetto stato di emergenza per ulteriori dodici mesi;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 578 del 21 febbraio 2019, recante: «Interventi urgenti di protezione civile in conseguenza dell'eccezionale movimento franoso che il giorno 29 gennaio 2019 ha interessato il territorio del Comune di Pomarico, in Provincia di Matera»;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 759 del 29 marzo 2021, recante: «Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Basilicata nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza dell'eccezionale movimento franoso che il giorno 29 gennaio 2019 ha interessato il territorio del Comune di Pomarico, in Provincia di Matera» e la successiva ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 885 del 1° aprile 2022 con cui la contabilità speciale è stata prorogata fino al 14 febbraio 2023;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 28 febbraio 2020, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 21 al 24 dicembre 2019 nel territorio della costa tirrenica delle Province di Catanzaro, Cosenza, Reggio Calabria e Vibo Valentia e la successiva delibera del Consiglio dei ministri del 4 marzo 2021 con la quale il citato stato di emergenza è stato prorogato per dodici mesi;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 653 del 20 marzo 2020, recante: «Disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 21 al 24 dicembre 2019 nel territorio della costa tirrenica delle Province di Catanzaro, Cosenza, Reggio Calabria e Vibo Valentia.»;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 891 del 6 maggio 2022, recante: «Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Calabria nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità verificatisi nei giorni dal 21 al 24 dicembre 2019 nel territorio della costa tirrenica delle Province di Catanzaro, Cosenza, Reggio Calabria e Vibo Valentia» con cui tra l'altro, la contabilità speciale opera fino al 28 febbraio 2024;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 12 febbraio 2021, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 20 al 23 novembre 2020 nel territorio della fascia ionica delle Province di

Cosenza e Crotone e la successiva delibera del Consiglio dei ministri del 17 marzo 2022, con la quale il predetto stato di emergenza è stato prorogato di ulteriori dodici mesi;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 9 aprile 2021, n. 767, recante: «Disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 20 al 23 novembre 2020 nel territorio della fascia ionica delle Province di Cosenza e Crotone»;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 7 aprile 2023, n. 982, recante: «Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Calabria nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 20 al 23 novembre 2020 nel territorio della fascia ionica delle Province di Cosenza e Crotone», con cui tra l'altro, la contabilità speciale opera fino al 31 dicembre 2024;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 13 febbraio 2020, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 21 e 22 dicembre 2019 nel territorio della Regione Campania e le successive delibere del Consiglio dei ministri del 22 febbraio 2021 con la quale il citato stato di emergenza è stato prorogato per sei mesi e del 5 agosto 2021 con la quale il citato stato di emergenza è stato prorogato per ulteriori sei mesi;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 649 dell'11 marzo 2020, recante: «Disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 21 e 22 dicembre 2019 nel territorio della Regione Campania»;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 889 del 20 aprile 2022, recante: «Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Campania nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 21 e 22 dicembre 2019 nel territorio della medesima regione», con cui, tra l'altro, la contabilità speciale opera fino al 12 febbraio 2024;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 9 febbraio 2021, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni 16, 17, 20 e 21 novembre, 2 e 3 dicembre 2020 nel territorio dei Comuni di Vibonati, di Torre Orsaia, di Ispani, di Santa Marina, di Centola, di Cicerale, di Sapri, di Roccagloriosa e di Montecorice, in Provincia di Salerno e la successiva delibera del Consiglio dei ministri del 17 marzo 2022, con la quale il predetto stato di emergenza è stato prorogato di ulteriori dodici mesi;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 748 del 2 marzo 2021, recante: «Disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni 16, 17, 20 e 21 novembre, 2 e 3 dicembre 2020 nel territorio dei Comuni di Vibonati, di Torre Orsaia, di Ispani, di Santa Marina, di Centola, di Cicerale, di Sapri, di Roccagloriosa e di Montecorice, in Provincia di Salerno»;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 989 del 2 maggio 2023, recante: «Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Campania nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eventi metereologici verificatisi nei giorni 16, 17, 20 e 21 novembre, 2 e 3 dicembre 2020 nel territorio dei Comuni di Vibonati, di Torre Orsaia, di Ispani, di Santa Marina, di Centola, di Cicerale, di Sapri, di Roccagloriosa e di Montecorice, in Provincia di Salerno.»;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 20 marzo 2019 con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nelle Province di Bologna, di Modena, di Parma, di Piacenza e di Reggio-Emilia, nel mese di febbraio 2019, nonché la successiva delibera del Consiglio dei ministri del 20 aprile 2020 con cui il predetto stato d'emergenza è stato prorogato per ulteriori dodici mesi;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 590 del 17 aprile 2019, recante: «Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel mese di febbraio 2019 nelle Province di Bologna, di Modena, di Parma, di Piacenza e di Reggio-Emilia.»;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 782 del 16 giugno 2021, recante: «Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Emilia-Romagna nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel mese di febbraio 2019 nelle Province di Bologna, di Modena, di Parma, di Piacenza e di Reggio-Emilia»;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 26 giugno 2019 con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei territori colpiti della Regione Emilia-Romagna nel mese di maggio 2019, nonché la successiva delibera del Consiglio dei ministri del 14 luglio 2020 con cui il predetto stato d'emergenza è stato prorogato per ulteriori dodici mesi;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 600 del 26 luglio 2019, recante: «Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi metereologici verificatisi nei territori colpiti della regione Emilia-Romagna nel mese di maggio 2019.»;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 795 del 20 settembre 2021, recante: «Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Emilia-Romagna nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei territori colpiti della Regione Emilia-Romagna nel mese di maggio 2019, con cui tra l'altro, la contabilità speciale opera fino al 26 giugno 2023;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 6 agosto 2019 con cui è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi il giorno 22 giugno 2019 nei territori colpiti delle Province di Bologna, di Modena e di Reggio-Emilia e la successiva delibera del Consiglio dei ministri del 3 settembre 2020 con la quale è stato prorogato, di dodici mesi;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 2 settembre 2019, n. 605, recante: «Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eventi meteorologici di eccezionale intensità che il giorno 22 giugno 2019 hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena e Reggio-Emilia»;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 797 del 23 settembre 2021, recante: «Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Emilia-Romagna nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eventi meteorologici che nel giorno 22 giugno 2019 hanno colpito i territori delle Province di Bologna, di Modena e di Reggio-Emilia, con cui tra l'altro, la contabilità speciale opera fino al 6 agosto 2023;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 23 dicembre 2020, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 1° al 10 dicembre 2020 nel territorio delle Province di Bologna, di Ferrara, di Modena e di Reggio-Emilia e la successiva delibera del Consiglio dei ministri del 29 dicembre 2021, con la quale il predetto stato di emergenza è stato prorogato di ulteriori dodici mesi;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 31 dicembre 2020, n. 732, recante: «Disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 1° al 10 dicembre 2020 nel territorio delle Province di Bologna, di Ferrara, di Modena e di Reggio-Emilia»;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 967 del 20 febbraio 2023, recante: «Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Emilia-Romagna nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 1° al 10 dicembre 2020 nel territorio delle Province di Bologna, di Ferrara, di Modena e di Reggio-Emilia», con cui tra l'altro, la contabilità speciale opera fino al 23 dicembre 2024;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 4 giugno 2021, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi meteorologici verificatesi nei giorni dal 4 al 12 dicembre 2020 nel territorio delle Provincie di Udine, di Pordenone e dei Comuni di Trieste e di Muggia in Provincia di Trieste e la successiva delibera del Consiglio dei ministri del 22 giugno 2022, con la quale il predetto stato di emergenza è stato prorogato di ulteriori dodici mesi;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 783 del 2 luglio 2021, recante: «Interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eventi meteorologici che, nei giorni dal 4 al 12 dicembre 2020, hanno colpito il territorio delle Provincie di Udine, di Pordenone e dei Comuni di Trieste e di Muggia in Provincia di Trieste»;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 16 marzo 2020, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nel periodo dal 30 ottobre al 30 novembre 2019 nel territorio della regione Lazio e la successiva delibera del Consiglio dei ministri del 24 aprile 2021 con la quale il citato stato di emergenza è stato prorogato per dodici mesi;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 700 dell'8 settembre 2020, recante: «Disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nel periodo dal 30 ottobre al 30 novembre 2019 nel territorio della regione Lazio»;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 915 del 17 agosto 2022, recante: «Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Lazio nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nel periodo dal 30 ottobre al 30 novembre 2019 nel territorio della medesima regione», con cui, tra l'altro, la contabilità speciale opera fino al 31 dicembre 2023;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 21 novembre 2019, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel periodo dal 14 ottobre all'8 novembre 2019 nel territorio della città metropolitana di Genova e delle Province di Savona e di La Spezia;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 13 febbraio 2020, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 20 e 21 dicembre 2019 nel territorio della Regione Liguria, nonché le delibere del Consiglio dei ministri del 22 febbraio 2021 e del 23 settembre 2021 che hanno disposto la proroga dello stato di emergenza per un lasso temporale di complessivi dodici mesi;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 621 del 12 dicembre 2019, recante: «Disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel periodo dal 14 ottobre all'8 novembre 2019 nel territorio della Città metropolitana di Genova e delle Province di Savona e di La Spezia»;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 13 febbraio 2020, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 20 e 21 dicembre 2019 nel territorio della Regione Liguria;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 647 del 9 marzo 2020, recante: «Disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 20 e 21 dicembre 2019 nel territorio della Regione Liguria»;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 831 del 4 gennaio 2022, recante: «Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Liguria nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che, nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2019, hanno colpito il territorio della Regione Liguria», con cui, tra l'altro, la contabilità speciale opera fino al 14 novembre 2023;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 22 ottobre 2020, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, dalla data di deliberazione, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 2 e 3 ottobre 2020 nel territorio della Provincia di Biella, di Cuneo, di Novara, di Verbano-Cusio-Ossola e di Vercelli nella Regione Piemonte e della Provincia di Imperia nella Regione Liguria;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 710 del 9 novembre 2020, recante primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 2 e 3 ottobre 2020 nel territorio della Provincia di Biella, di Cuneo, di Novara, di Verbano-Cusio-Ossola e di Vercelli nella Regione Piemonte e della Provincia di Imperia nella Regione Liguria;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 23 dicembre 2020 con la quale gli effetti dello stato di emergenza, dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 22 ottobre 2020, sono estesi al territorio della Città metropolitana di Torino e dei Comuni di Balzola, di Bozzole, di Casale Monferrato, di Frassineto Po, di Valmacca e di Villanova Monferrato, in Provincia di Alessandria, nella Regione Piemonte, nonché al territorio dei Comuni di Albenga, in Provincia di Savona, di Casarza Ligure, in Provincia di Genova, di Maissana e di Varese Ligure, in Provincia della Spezia, nella Regione Liguria, colpito dagli eventi meteorologici verificatisi nei giorni 2 e 3 ottobre 2020;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 745 del 23 febbraio 2021, recante ulteriori interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 2 e 3 ottobre 2020 nel territorio della Provincia di Biella, di Cuneo, di Novara, di Verbano-Cusio-Ossola, di Vercelli, della Città metropolitana di Torino e dei Comuni di Balzola, di Bozzole, di Casale Monferrato, di Frassineto Po, di Valmacca e di Villanova Monferrato, in Provincia di Alessandria, nella Regione Piemonte e della Provincia di Imperia, dei Comuni di Albenga, in Provincia di Savona, di Casarza Ligure, in Provincia di Genova, di Maissana e di Varese Ligure, in Provincia della Spezia, nella Regione Liguria;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 4 novembre 2021 recante la proroga per ulteriori sei mesi dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 2 e 3 ottobre 2020 nel territorio della Provincia di Biella, di Cuneo, di Novara, di Verbano-Cusio-Ossola e di Vercelli, della Città metropolitana di Torino e dei Comuni di Balzola, di Bozzole, di Casale Monferrato, di Frassineto Po, di Valmacca e di Villanova Monferrato, in Provincia di Alessandria, nella Regione Piemonte e della Provincia di Imperia e dei Comuni di Albenga, in Provincia di Savona, di Casarza Ligure, in Provincia di Genova, di Maissana e di Varese Ligure, in Provincia della Spezia, nella Regione Liguria e la successiva delibera del Consiglio dei ministri del 26 maggio 2022 recante la proroga per ulteriori sei mesi dello stato di emergenza;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 962 del 30 gennaio 2023, recante: «Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Piemonte nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi giorni 2 e 3 ottobre 2020 nel territorio della Provincia di Biella, di Cuneo, di Novara, di Verbano-Cusio-Ossola e di Vercelli, della Città metropolitana di Torino e dei Comuni di Balzola, di Bozzole, di Casale Monferrato, di Frassineto Po, di Valmacca e di Villanova Monferrato, in Provincia di Alessandria, nella Regione Piemonte», con cui, tra l'altro, la contabilità speciale opera fino al 22 ottobre 2024;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 968 del 20 febbraio 2023, recante: «Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Liguria nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi giorni 2 e 3 ottobre 2020 nel territorio della Provincia di Imperia e dei Comuni di Albenga, in Provincia di Savona, di Casarza Ligure, in Provincia di Genova, di Maissana e di Varese Ligure, in Provincia della Spezia, nella Regione Liguria», con cui, tra l'altro, la contabilità speciale opera fino al 22 ottobre 2024;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 1° luglio 2019 con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza nel territorio delle Province di Brescia, di Lecco e di Sondrio, interessato dagli eventi meteorologici verificatisi nei giorni 11 e 12 giugno 2019 e la successiva delibera del Consiglio dei ministri del 14 luglio 2020 che ha prorogato, per dodici mesi, il predetto stato di emergenza;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 598 del 25 luglio 2019, recante: «Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eventi meteorologici che nei giorni 11 e 12 giugno 2019 hanno colpito il territorio delle Province di Brescia, di Lecco e di Sondrio»;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 6 novembre 2019 con la quale è stato esteso lo stato di emergenza, adottato con delibera del 1° luglio 2019, in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 25 e 26 luglio 2019 nel territorio del Comune di Grosio della Provincia di Sondrio e nei giorni dal 31 luglio al 12 agosto 2019 nel territorio dei Comuni di Ono San Pietro e Cerveno della Provincia di Brescia e di Casargo della Provincia di Lecco;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 796 del 23 settembre 2021, recante: «Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Lombardia nelle iniziative fi-

nalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eventi meteorologici che hanno colpito il territorio delle Province di Brescia, di Lecco e di Sondrio, nei giorni 11 e 12 giugno 2019 e nei giorni dal 25 luglio al 12 agosto 2019, così come modificata dall'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 938 del 21 ottobre 2022», con cui, tra l'altro, la contabilità speciale opera fino al 30 giugno 2023;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 19 marzo 2021, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 2 al 5 ottobre 2020 nel territorio delle Province di Bergamo, di Brescia, di Como, di Lecco, di Pavia, di Sondrio e di Varese e la successiva delibera del Consiglio dei ministri del 17 marzo 2022 con la quale il citato stato di emergenza è stato prorogato per dodici mesi;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 766 del 9 aprile 2021, recante: «Disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 2 al 5 ottobre 2020 nel territorio delle Province di Bergamo, di Brescia, di Como, di Lecco, di Pavia, di Sondrio e di Varese»;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 6 novembre 2019, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza nel territorio del Comune di Formazza, in Provincia di Verbano-Cusio-Ossola, interessato dagli eventi meteorologici verificatisi nei giorni 11 giugno e 12 agosto 2019 e la successiva delibera del Consiglio dei ministri del 10 dicembre 2020 con cui il predetto stato d'emergenza è stato prorogato di dodici mesi;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 620 del 6 dicembre 2019, recante: «Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eventi meteorologici che, nei giorni 11 giugno e 12 agosto 2019, hanno colpito il territorio del Comune di Formazza, in Provincia di Verbano-Cusio-Ossola»;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 802 del 22 ottobre 2021, recante: «Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Piemonte nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eventi meteorologici che, nei giorni 11 giugno e 12 agosto 2019, hanno colpito il territorio del Comune di Formazza, in Provincia di Verbano-Cusio-Ossola»;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 22 ottobre 2020, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 9 al 19 maggio e nei giorni dal 3 all'11 giugno 2020 nel territorio dei Comuni di Baldissero Torinese, di Castiglione Torinese e di San Mauro Torinese ricadenti nella Città metropolitana di Torino;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 743 del 16 febbraio 2021, recante: «Disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 9 al 19 maggio e nei giorni dal 3 all'11 giugno 2020 nel territorio dei Comuni di Baldissero Torinese, di Castiglione Torinese e di San Mauro Torinese ricadenti nella Città metropolitana di Torino»;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 832 del 5 gennaio 2022, recante: «Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Piemonte nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 9 al 19 maggio e nei giorni dal 3 all'11 giugno 2020 nel territorio dei Comuni di Baldissero Torinese, di Castiglione Torinese e di San Mauro Torinese ricadenti nella Città metropolitana di Torino», con cui, tra l'altro, la contabilità speciale opera fino 21 ottobre 2024;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 21 novembre 2019, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi meteorologici che, a partire dal mese di settembre 2019, hanno interessato il territorio delle Province di Agrigento, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani e la successiva delibera del Consiglio dei ministri dell'11 marzo 2021 che ha prorogato, di dodici mesi, lo stato di emergenza;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 619 del 5 dicembre 2019, recante: «Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eventi meteorologici che, a partire dal mese di settembre 2019, hanno interessato il territorio delle Province di Agrigento, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani»;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione n. 863 del 24 febbraio 2022, recante: «Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Siciliana nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eventi meteorologici che, a partire dal mese di settembre 2019, hanno interessato il territorio delle Province di Agrigento, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani», con cui, tra l'altro, la contabilità speciale opera fino al 21 novembre 2023;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 22 ottobre 2020, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nel mese di dicembre 2019 nel territorio della Provincia di Messina e del Comune di Altofonte, in Provincia di Palermo e la successiva delibera del Consiglio dei ministri del 29 dicembre 2021, con la quale il predetto stato di emergenza è stato prorogato di ulteriori dodici mesi;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 17 novembre 2020, n. 713, recante: «Disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nel mese di dicembre 2019 nel territorio della Provincia di Messina e del Comune di Altofonte, in Provincia di Palermo»;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione n. 972 del 1 marzo 2023, recante: «Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Siciliana nelle iniziative finalizzate al supera-

mento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nel mese di dicembre 2019 nel territorio della Provincia di Messina e del Comune di Altofonte, in Provincia di Palermo», con cui, tra l'altro, la contabilità speciale opera fino 22 ottobre 2024;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 19 settembre 2019, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nei giorni 27 e 28 luglio 2019 hanno colpito il territorio delle Province di Arezzo e di Siena, nonché la delibera del 5 ottobre 2020 con cui il predetto stato d'emergenza è stato prorogato di dodici mesi;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 17 ottobre 2019 n. 611, recante: «Disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nei giorni 27 e 28 luglio 2019 hanno colpito il territorio delle Province di Arezzo e di Siena»;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione n. 812 del 29 novembre 2021, recante: «Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Toscana nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nei giorni 27 e 28 luglio 2019 hanno colpito il territorio delle Province di Arezzo e di Siena», con cui, tra l'altro, la contabilità speciale opera fino al 19 settembre 2023;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 14 novembre 2019, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 12 novembre 2019 nel territorio del Comune di Venezia e la successiva delibera del Consiglio dei ministri del 6 novembre 2020, con cui il predetto stato di emergenza è stato prorogato di ulteriori dodici mesi;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 616 del 16 novembre 2019, recante: «Disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 12 novembre 2019 nel territorio del Comune di Venezia»;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 851 del 24 gennaio 2022, recante: «Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro del Comune di Venezia nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 12 novembre 2019 nel territorio del medesimo comune», con cui, tra l'altro, la contabilità speciale opera fino al 14 novembre 2023;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 10 settembre 2020, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nel mese di agosto 2020 nel territorio delle Province di Belluno, di Padova, di Verona e di Vicenza e la successiva delibera del Consiglio dei ministri del 23 settembre 2021, con la quale il predetto stato di emergenza è stato prorogato di ulteriori dodici mesi;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 704 del 1° ottobre 2020, recante: «Disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nel mese di agosto 2020 nel territorio delle Province di Belluno, di Padova, di Verona e di Vicenza»;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 943 del 9 novembre 2022, recante: «Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Veneto nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nel mese di agosto 2020 nel territorio delle Province di Belluno, di Padova, di Verona e di Vicenza», con cui, tra l'altro, la contabilità speciale opera fino al 10 settembre 2024;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 30 dicembre 2020, con la quale è stato dichiarato per dodici mesi dalla data di deliberazione, lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 4 al 9 dicembre 2020 nel territorio della Provincia di Belluno e dei Comuni di Torre di Quartesolo, Vicenza e Longare in Provincia di Vicenza e la successiva delibera del Consiglio dei ministri del 29 dicembre 2021, con la quale lo stato d'emergenza, è stato prorogato, di dodici mesi;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri dell'8 luglio 2021, con la quale gli effetti dello stato di emergenza, dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 30 dicembre 2020, sono stati estesi ai territori delle Province di Treviso e di Padova, dell'area dell'Alto Vicentino della Provincia di Vicenza e della fascia costiera della Provincia di Venezia colpiti dagli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 4 al 9 dicembre 2020;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 761 del 30 marzo 2021, recante: «Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 4 al 9 dicembre 2020 nel territorio della Provincia di Belluno e dei Comuni di Torre di Quartesolo, Vicenza e Longare in Provincia di Vicenza»;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 973 del 1 marzo 2023, recante: «Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Veneto nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 4 al 9 dicembre 2020 nel territorio delle Province di Belluno, Treviso e Padova, dei Comuni di Torre di Quartesolo, Vicenza e Longare in Provincia di Vicenza, nell'area dell'Alto Vicentino della Provincia di Vicenza e nella fascia costiera della Provincia di Venezia», con cui, tra l'altro, la contabilità speciale opera fino al 30 dicembre 2024;

Considerato che le Regioni Abruzzo, Campania, Lazio e Sicilia non hanno, allo stato, ancora comunicato i fabbisogni previsti dalla richiamata ordinanza n. 932/2022;

Considerato che le Regioni Marche, Piemonte e Valle d'Aosta, rispettivamente con riferimento alle ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 622/2019, n. 620/2019 e n. 749/2021, hanno comunicato la non sussistenza di fabbisogni finanziari;

Considerato che a fronte di una stima in prima ricognizione di oltre euro 607.000.000,00 i fabbisogni effettivi trasmessi dalle amministrazioni interessate dalla procedura di cui alla citata ordinanza n. 932/2022 ammontano a euro 115.233.658,54, corrispondenti al valore medio del 18,98% della predetta stima;

Considerato, inoltre, che la stima relativa alla prima ricognizione di quelle mancanti è di euro 33.116.874,46, e che applicando la medesima percentuale media del 18,98%, si ottiene una stima degli ulteriori fabbisogni da soddisfare di euro 6.286.949,92;

Ritenuto necessario, ai fini del riparto in questione, considerare in via cautelativa una percentuale media della ricognizione di cui al periodo precedente del 20,93% ottenendo quindi una stima degli ulteriori fabbisogni da soddisfare di euro 6.622.624,05;

Tenuto conto che la stima in prima ricognizione per i fabbisogni relativi agli eventi calamitosi occorsi nell'anno 2021 comunicati è di euro 41.986.935,83, e, pertanto, applicando la medesima percentuale cautelativa del 20,93% si ottiene una stima di ulteriori fabbisogni da soddisfare di euro 8.790.466,62;

Considerato, inoltre, che a valere sulla somma disponibile di euro 142.000.000,00, relativa alle annualità 2023 e 2024, rientrano sia la somma dei fabbisogni reali e oggetto di perizia di cui all'ordinanza n. 932/2022 pari a euro 115.233.658,54, che le stime delle ricognizioni 2019 e 2020 mancanti per il valore di euro 6.622.624,05, nonché le risorse stimate per gli eventi del 2021 del valore di euro 8.790.466,62;

Ravvisata pertanto, la necessità di procedere con la seguente modalità di riparto utilizzando la somma complessiva di euro 142.000.000,00 di cui euro 92.000.000,00 relativa all'annualità 2023 ed euro 50.000.000,00 relativa all'annualità 2024:

riparto proporzionale sul totale dei fabbisogni periziati e trasmessi per gli eventi 2019 e 2020 pari a euro 115.233.658,54, fino alla concorrenza della somma di euro 87.000.000,00 stanziati per l'anno 2023, corrispondente all'applicazione di una percentuale di riduzione del 75,50% e quale limite massimo autorizzato per ciascuna amministrazione interessata per i corrispondenti importi indicati come fabbisogni da riconoscere nell'anno 2023 indicati nella tabella allegata, sezione A;

riparto proporzionale degli ulteriori fabbisogni periziati e trasmessi per gli eventi 2019 e 2020 pari a euro 28.233.658,54, pari al 24,50% del totale, a valere sulla somma di euro 50.000.000,00 stanziati per l'anno 2024 a copertura completa degli stessi e quale limite massimo autorizzato per ciascuna amministrazione interessata per i corrispondenti importi indicati come fabbisogni da riconoscere nell'anno 2024 indicati nella tabella allegata, sezione A;

accantonamento della quota parte non ripartita relativa all'anno 2023, nel limite massimo di euro 5.000.000,00, a parziale copertura dei fabbisogni per eventi 2019 e 2020 ancora non trasmessi;

Considerato che per accedere al sopra citato accantonamento di euro 5.000.000,00, le amministrazioni interessate dovranno inviare le ricognizioni periziate entro e non oltre il 1° settembre 2023 e che le eventuali somme residue a detta data potranno essere redistribuite a ulteriore copertura proporzionale dei fabbisogni precedentemente trasmessi, con conseguente innalzamento della percentuale per l'anno 2023 e corrispondente riduzione dell'impegno sull'annualità 2024;

Considerato che la quota parte residua di fabbisogni per eventi 2019 e 2020 non coperta a valere sulle risorse 2023 potrà trovare integrale copertura sulle risorse 2024;

Considerato che i fabbisogni relativi agli eventi calamitosi occorsi nell'anno 2021 a conclusione della relativa istruttoria, stimabili, applicando la medesima percentuale cautelativa del 20,93%, nel valore di euro 8.790.466,62, verrebbero posti a carico della quota di finanziamento residuo per il 2024;

Considerato che verrà rimesso a ciascuna regione la facoltà di disciplinare le modalità operative e i criteri di priorità nel riconoscimento dei contributi;

Ravvisata quindi la necessità di disciplinare le modalità di riparto delle risorse disponibili finalizzate al riconoscimento dei contributi in relazione ai danni subiti dai soggetti privati e dalle attività economiche e produttive in conseguenza degli eventi calamitosi occorsi negli anni 2019 e 2020;

Acquisita l'intesa delle regioni interessate;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

Riparto delle somme stanziate in favore delle amministrazioni interessate

1. In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 448, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e successive modificazioni ed integrazioni, ed in considerazione di quanto esposto in premessa, è approvato, per i fabbisogni definitivi relativi agli eventi 2019 e 2020 già trasmessi ai sensi dell'OCDPC n. 932/2022, alla data della presente ordinanza, pari a complessivi euro 115.233.658,54, il seguente riparto di cui all'allegata tabella, sezione A:

euro 87.000.000,00 per l'anno 2023, quale limite massimo autorizzato per ciascuna amministrazione interessata per i corrispondenti importi indicati come fabbisogni da riconoscere nell'anno 2023 indicati nella tabella allegata, sezione A;

euro 28.233.658,54 per l'anno 2024, quale limite massimo autorizzato per ciascuna amministrazione interessata per i corrispondenti importi indicati come fabbisogni da riconoscere nell'anno 2024 indicati nella tabella allegata, sezione A;

2. Agli oneri di cui al comma 1, si provvede a valere sull'autorizzazione di spesa di 92.000.000,00 per l'anno 2023 e di 50.000.000,00 per l'anno 2024 di cui al citato art. 1, comma 448, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 così come integrata dall'art. 5-*sexies*, comma 1, del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21.

3. Per accedere alla quota residua non ripartita, nel limite massimo di euro 5.000.000,00 sull' autorizzazione di spesa di euro 92.000.000,00 per l'anno 2023 di cui al citato art. 1, comma 448, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le amministrazioni indicate in premessa di cui alla sezione B dell'allegata tabella, dovranno inviare al Dipartimento della protezione civile i fabbisogni 2019 e 2020 non ancora trasmessi previsti dalla richiamata ordinanza n. 932/2022 entro e non oltre il 1° settembre 2023 ai fini del riparto con successiva ordinanza. Le eventuali somme residue sulla predetta quota alla data del 1° settembre 2023, potranno essere redistribuite a ulteriore rimodulazione proporzionale del riparto di cui al comma 1, con conseguente innalzamento del pro quota per l'anno 2023 e corrispondente riduzione sull'annualità 2024.

4. Agli eventuali fabbisogni residui per gli eventi 2019 e 2020 di cui al primo periodo del comma 3 nonché ai fabbisogni relativi agli eventi occorsi nell'anno 2021 di cui alla sezione C dell'allegata tabella si provvede, con successiva ordinanza di riparto all'esito della definitiva istruttoria, nel limite massimo delle risorse residue disponibili per l'anno 2024, pari a euro 21.766.341,46, sulla citata autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 448 della legge n. 234/2021.

Art. 2.

Modalità di trasferimento delle risorse

1. Sulla base del riparto di cui all'art. 1, comma 1, le risorse finanziarie possono essere trasferite, per la relativa annualità di riferimento, sulle contabilità speciali, ove ancora vigenti, intestate ai commissari delegati o ai soggetti responsabili ovvero sul bilancio ordinario delle regioni interessate, delle rispettive agenzie regionali o delle altre amministrazioni competenti in ordinario individuate con ordinanze ai sensi dell'art. 26 del decreto legislativo n. 1/2018.

2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi ai soggetti privati per danni subiti dal patrimonio edilizio abitativo e ai beni mobili ed ai titolari delle attività economiche e produttive, individuati dagli organismi istruttori o dai soggetti individuati dalla regione e comunicati al Dipartimento della protezione civile in attuazione della citata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 932/2022.

3. I commissari delegati o i soggetti responsabili nominati con riferimento agli eventi emergenziali indicati in oggetto, ovvero, ove non presenti, i competenti uffici individuati dalle regioni interessate, definiscono con propri provvedimenti i criteri di priorità e le modalità operative di riconoscimento del contributo, le comunicazioni con i beneficiari degli stessi, i termini per l'esecuzione degli interventi e le eventuali proroghe.

Art. 3.

Adempimenti

1. I soggetti di cui all'art. 2, comma 3, interessati dalla procedura prevista dalla presente ordinanza, provvedono ad effettuare le comunicazioni di cui al regolamento (CE) n. 794/2004 della commissione del 21 aprile 2004, come modificato dal regolamento (CE) n. 271/2008 della commissione del 30 gennaio 2008, mediante la piattaforma informatica SANI, a trasmettere la relazione annuale di cui all'art. 11, lettera *b)*, del regolamento (UE) n. 651/2014 della commissione del 17 giugno 2014 mediante la piattaforma informatica SARI, nonché agli adempimenti di cui all'art. 52 della legge n. 234/2012.

2. Gli aiuti sono concessi ed erogati nel rispetto delle disposizioni di cui ai regolamenti (UE) n. 651/2014, n. 2022/2472, n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della commissione.

Art. 4.

Controlli in merito agli interventi finanziati

1. I soggetti di cui all'art. 2, comma 3, destinatari dei finanziamenti di cui alla presente ordinanza, possono disciplinare le modalità per procedere, in esito ai controlli di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 932/2022, all'eventuale rideterminazione del contributo nonché le modalità per procedere a rendere esecutiva l'eventuale successiva decadenza del contributo.

Art. 5.

Trattamento dati personali

1. I soggetti di cui all'art. 2, comma 3, provvedono, in attuazione del regolamento europeo sulla protezione dei dati personali UE/2016/679 del 27 aprile 2016, dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, al trattamento dei dati personali relativi alle procedure di concessione dei contributi di cui alla presente ordinanza.

Art. 6.

Invarianza della spesa,
relazione al Dipartimento e obbligo di rendicontazione

1. I soggetti di cui all'art. 2, comma 3, provvedono all'espletamento delle attività previste dalla presente ordinanza con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. I soggetti di cui al comma 1 provvedono a relazionare al Dipartimento della protezione civile, con cadenza semestrale, sullo stato di attuazione degli interventi di cui al presente provvedimento, nonché a rendicontare ai sensi dell'art. 27, comma 4, del decreto legislativo n. 1 del 2018.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 giugno 2023

Il Capo del Dipartimento: CURCIO

ALLEGATO

FABBISOGNI DEFINITIVI PERVENUTI (2019-2020)

REGIONE	OCD PC rif.	Anno evento	Tot. Privati	Tot. Att. Prod	Tot_Fabbisogni	TOTALE RICONOSCIUTO 2023	PERCENTUALE RICONOSCIUTA 2023 (%)	STANZIAMENTO 2023 UTILIZZATO	ACCANTONAMENTO STANZIAMENTO 2023	STANZIAMENTO 2024 IMPEGNATO
BASILICATA	578	2019	€ 2.910.669,13	€ 7.191,08	€ 2.917.860,21	€ 2.202.948,70	75,49877449%	87.000.000,00 €	5.000.000,00 €	28.233.658,54 €
BASILICATA	622	2019	€ 15.536.360,99	€ 1.648.508,11	€ 17.184.869,10	€ 12.974.365,57				
calabria	622	2019	€ 94.096,69	€ 118.570,00	€ 212.666,69	€ 160.560,74				
CALABRIA	653	2019	€ 173.487,73	€ 153.051,88	€ 326.539,61	€ 246.533,40				
CALABRIA	767	2020	€ 516.797,72	2874476,2	€ 3.391.273,92	€ 2.560.370,25				
EMILIA-ROMAGNA	590	2019	€ 592.265,17	€ 369.099,73	€ 961.364,90	€ 725.818,72				
EMILIA-ROMAGNA	732	2020	€ 171.500,00		€ 171.500,00	€ 129.480,40				
EMILIA-ROMAGNA	600	2019	€ 1.916.049,66	€ 45.796,67	€ 1.961.846,33	€ 1.481.169,94				
EMILIA-ROMAGNA	605	2019	€ 2.189.038,10	€ 3.029.733,18	€ 5.218.771,28	€ 3.940.108,36				
EMILIA-ROMAGNA	622	2019	€ 2.690.632,32	€ 1.002.394,56	€ 3.693.026,88	€ 2.788.190,04				
FRIULI-VENEZIA GIULIA	622	2019	€ 819.806,13	€ 793.377,64	€ 1.613.183,77	€ 1.217.933,98				
FRIULI-VENEZIA GIULIA	783	2020	€ 153.908,75	€ 52.500,00	€ 206.408,75	€ 155.836,08				
LIGURIA	710	2020	€ 1.295.285,71	€ 3.132.112,82	€ 4.427.398,53	€ 3.342.631,63				
LIGURIA	621	2019	€ 10.140.889,34	€ 3.046.746,02	€ 13.187.635,36	€ 9.956.503,08				
LOMBARDIA	598	2019	€ 115.214,84	€ 55.184,88	€ 170.399,72	€ 128.649,70				
LOMBARDIA	766	2020	€ 247.640,13	€ 635.486,30	€ 883.126,43	€ 666.749,63				
PIEMONTE	743	2020	€ 48.480,85	€ 0,00	€ 48.480,85	€ 36.602,45				
PIEMONTE	622	2019	€ 3.897.790,16	€ 2.338.483,33	€ 6.236.273,49	€ 4.708.310,06				
PIEMONTE	710	2020	€ 4.129.535,31	€ 7.547.897,68	€ 11.677.432,99	€ 8.816.318,80				
PUGLIA	622	2019	€ 45.946,21	€ 1.198.786,89	€ 1.244.733,10	€ 939.758,24				
TOSCANA	622	2019	€ 320.974,79	€ 551.084,02	€ 872.058,81	€ 658.393,71				
TOSCANA	611	2019	€ 106.021,33	€ 31.743,97	€ 137.765,30	€ 104.011,11				
VENETO	622	2019	€ 127.267,39	€ 595.821,18	€ 723.088,57	€ 545.923,01				
VENETO	761	2020	€ 576.008,14	€ 92.490,53	€ 668.498,67	€ 504.708,30				
VENETO	704	2020	€ 2.567.904,42	846947,7	€ 3.414.852,12	€ 2.578.171,50				
VENETO (VENEZIA)	616	2019	€ 11.106.993,26	€ 22.575.609,90	€ 33.682.603,16	€ 25.429.952,60				
			€ 62.490.564,27	**€ 52.743.094,27**	**€ 115.233.658,54**	**€ 87.000.000,00**				

FABBISOGNI EVENTI 2019 e 2020 NON ANCORA DEFINITIVAMENTE PERVENUTI

REGIONE	OCD PC rif.	Anno evento	Tot. Privati	Tot. Att. Prod	Tot_Fabbisogni	previsione stima	TOTALE RICONOSCIUTO 2023	PREVISIONE ABBATTIMENTO FABBISOGNO DEFINITIVO (%)	PERCENTUALE RICONOSCIUTA 2023 (%)	STANZIAMENTO 2023 UTILIZZATO	STANZIAMENTO 2024 IMPEGNATO
ABRUZZO	622	2019	4.600,00 €	1.657.367,20 €	1.661.967,20 €	347.952,69 €	262.700,02 €	20,93619467%	75,49877449%	5.000.000,00 €	1.622.624,05 €
CAMPANIA	622	2019	2.755.787,00 €	4.471.481,68 €	7.227.268,68 €	1.513.115,04 €	1.142.383,31 €				
CAMPANIA	649	2019	3.622.158,46 €	4.940.912,48 €	8.563.070,94 €	1.792.781,20 €	1.353.527,84 €				
CAMPANIA	748	2020	1.663.695,83 €	1.244.117,55 €	2.907.813,38 €	608.785,47 €	459.625,57 €				
LAZIO	700	2019	3.914.031,60 €	2.112.619,11 €	6.026.650,71 €	1.261.751,32 €	952.606,79 €				
MARCHE	622	2019				0,00 €	0,00 €				
SICILIA	619	2019	334.800,00 €	4.367.507,43 €	4.702.307,43 €	984.484,24 €	743.273,53 €				
SICILIA	713	2019			543.337,00 €	113.754,09 €	85.882,95 €				
VALLE DI AOSTA	749	2020				0,00 €	0,00 €				
VENETO	704	2020					0,00 €	è rientrato nella tabella dei pervenuti			
					31.632.415,34 €	**6.622.624,05 €**	**5.000.000,00 €**				

FABBISOGNI EVENTI 2021 - PRIME STIME

REGIONE	OCD PC rif.	Anno evento	Tot. Privati	Tot. Att. Prod	Tot_Fabbisogni	previsione stima	TOTALE RICONOSCIUTO 2024	PREVISIONE FABBISOGNO DEFINITIVO (%)	PERCENTUALE RICONOSCIUTA 2024 (%)	STANZIAMENTO 2024 IMPEGNATO
Lombardia	798	2021			14.779.975,05 €	3.094.364,35	3.094.364,35 €	20,93619467%	100,00%	8.790.466,62 €
Liguria	848	2021			8.824.759,58 €	1.847.568,84	1.847.568,84 €			
Piemonte	846	2021			12.440.295,72 €	2.604.524,53	2.604.524,53 €			
Sicilia	853	2021	5.226.905,48 €	715.000,00 €	5.941.905,48 €	1.244.008,90	1.244.008,90 €			
					41.986.935,83 €	**8.790.466,62 €**	**8.790.466,62 €**			

EVENTI	FABBISOGNI	QUOTA SU 2023	QUOTA SU 2024
2019-2020 pervenuti	115.233.658,54 €	87.000.000,00 €	28.233.658,54 €
2019-2020 non pervenuti (stime)	6.622.624,05 €	5.000.000,00 €	1.622.624,05 €
2021 (stime)	8.790.466,62 €		8.790.466,62 €
TOTALI	**130.646.749,21 €**	**92.000.000,00 €**	**38.646.749,21 €**

92.000.000,00 €
- €

23A03726

ORDINANZA 22 giugno 2023.

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che, a partire dal giorno 1° maggio 2023, hanno colpito il territorio delle Province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna, di Forlì-Cesena e Rimini. (Ordinanza n. 1010).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visti gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

Visto il decreto del 3 maggio 2023 del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare recante la dichiarazione dello stato di mobilitazione del Servizio nazionale della protezione civile in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che hanno colpito il territorio della Provincia di Bologna, di Forlì-Cesena, di Modena, di Ravenna e di Ferrara e altre zone del territorio regionale eventualmente interessate da esondazioni, rotture arginali o movimenti franosi;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che, a partire dal giorno 1° maggio 2023, hanno colpito il territorio delle province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna e di Forlì-Cesena;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 23 maggio 2023, con la quale gli effetti dello stato di emergenza, dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, sono estesi al territorio delle province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna, di Forlì-Cesena e di Rimini in conseguenza delle ulteriori ed eccezionali avverse condizioni meteorologiche verificatesi a partire dal 16 maggio 2023;

Considerato che i territori in rassegna sono stati interessati da fenomeni meteorologici di elevata intensità che hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone, la perdita di vite umane e l'evacuazione di numerose famiglie dalle loro abitazioni;

Considerato che i summenzionati eventi hanno provocato l'esondazione di corsi d'acqua, lo smottamento di versanti, allagamenti, movimenti franosi, nonché gravi danneggiamenti alle infrastrutture viarie, ad edifici pubblici e privati, alle opere di difesa idraulica ed alla rete dei servizi essenziali;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 992 dell'8 maggio 2023 recante: «Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che, a partire dal giorno 1° maggio 2023, hanno colpito il territorio delle province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna e di Forlì-Cesena»;

Viste le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 997 del 24 maggio 2023 e nn. 998, 999 del 31 maggio 2023 e n. 1003 del 14 giugno 2023 recanti: «Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che, a partire dal giorno 1° maggio 2023, hanno colpito il territorio delle province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna, di Forlì-Cesena e Rimini»;

Visto il decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61 recante «Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023», con particolare riferimento agli articoli 18 e 19;

Ravvisata la necessità di disporre l'attuazione di ulteriori interventi urgenti finalizzati a fronteggiare l'emergenza in rassegna;

Atteso che la situazione emergenziale in atto, per i caratteri d'urgenza, non consente l'espletamento di procedure ordinarie, bensì richiede l'utilizzo di poteri straordinari in deroga alla vigente normativa;

Vista la nota del Presidente della Regione Emilia-Romagna del 16 giugno 2023;

Sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Acquisita l'intesa della Regione Emilia-Romagna;

Dispone:

Art. 1.

Interventi edilizi urgenti e opere temporanee

1. Al fine di favorire il ritorno alle normali condizioni di vita e di lavoro, l'avvio degli interventi edilizi necessari per il ripristino degli immobili danneggiati dall'evento calamitoso è disciplinato dalle disposizioni del presente articolo.

2. In deroga alle disposizioni di cui agli articoli 6, 9-*bis*, 10, 22, 65, 93, 94 e 94-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché alle corrispondenti disposizioni della regione Emilia-Romagna, i soggetti interessati comunicano ai comuni l'avvio dei lavori edilizi di messa in sicurezza e ripristino, da eseguirsi comunque nel rispetto dei contenuti della pianificazione urbanistica nonché della pianificazione paesaggistica e di bacino, con l'indicazione del progettista abilitato responsabile della progettazione e della direzione lavori e della impresa esecutrice, purché le costruzioni non siano state interessate da interventi edilizi totalmente abusivi per i quali sono stati emessi i relativi ordini di demolizione, allegando o autocertificando quanto necessario ad assicurare il rispetto delle vigenti disposizioni di settore, con particolare riferimento a quelle in materia edilizia, di sicurezza idraulica e idrogeologica e sismica. La comunicazione include altresì una documentazione fotografica ed eventuali valutazioni tecniche atte a documentare il nesso di causalità con gli eventi calamitosi.

3. I soggetti interessati entro il termine di centoventi giorni dall'inizio dei lavori provvedono a presentare la documentazione non già allegata alla comunicazione di lavori di messa in sicurezza e di ripristino, richiesta per il titolo abilitativo edilizio e per ogni altra autorizzazione, nulla osta, atto di assenso comunque denominato prescritto dalla legge per la realizzazione degli interventi, ivi compresa l'attestazione dello stato legittimo dell'immobile. La documentazione è soggetta agli ordinari controlli ai fini della verifica della conformità degli interventi edilizi.

4. Le opere temporanee, necessarie per la prosecuzione delle attività produttive e dei servizi pubblici e privati e per soddisfare le esigenze abitative connesse all'attività delle aziende agricole, sono rimosse, in deroga al termine previsto dall'articolo 6, comma 1, lettera e-*bis*), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, al cessare della necessità, e comunque entro la data di agibilità degli immobili riparati, ripristinati o ricostruiti cui hanno sopperito, non oltre il periodo di vigenza dello stato di emergenza.

Art. 2.

Vincolo idrogeologico

1. Fino al termine di vigenza dello stato di emergenza, in attuazione dell'art. 3 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 992/2023, in deroga agli articoli 7 e 8 del regio-decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, anche per i soggetti privati interessati l'autorizzazione relativa alla gestione del vincolo idrogeologico è sostituita con una comunicazione all'Ente delegato, che deve esprimersi entro sette giorni dal suo ricevimento.

Art. 3.

Modifiche all'art. 5, comma 1, dell'OCDPC n. 997/2023

1. Le disposizioni di cui all'art. 5, comma 1, lettera *a)*, dell'OCDPC n. 997/2023, concernenti l'impiego sul territorio colpito del personale non dirigenziale in servizio presso il Dipartimento della protezione civile direttamente impegnato nelle attività connesse al contesto emergenziale in rassegna, sono prorogate sino al 30 giugno 2023. Conseguentemente, per il predetto personale impiegato sul territorio colpito, le disposizioni di cui alla lettera *b)* del medesimo articolo 5, comma 1, si applicano a decorrere dal 1° luglio 2023.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede a carico delle risorse finanziarie rese disponibili per il contesto emergenziale in rassegna.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 giugno 2023

Il Capo del Dipartimento: CURCIO

23A03727

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 20 giugno 2023.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Vyepti», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 440/2023).

IL DIRIGENTE
DEL SETTORE HTA ED ECONOMIA DEL FARMACO

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministero della salute di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016) (in appresso «regolamento»);

Visto il decreto del Ministro della salute del 20 gennaio 2023, con il quale la dott.ssa Anna Rosa Marra, a decorrere dal 25 gennaio 2023, è stata nominata sostituto del direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 3 del decreto-legge n. 169 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 196 del 2022;

Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020 con cui è stato conferito al dott. Trotta Francesco l'incarico di dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco;

Vista la determina del direttore generale n. 1568 del 21 dicembre 2021 con cui è stata conferita al dott. Trotta Francesco la delega, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera *e)*, del decreto ministeriale 20 settembre 2004, n. 245, per la firma delle determine di classificazione e prezzo dei medicinali;

Vista la determina del sostituto del direttore generale n. 47 del 9 febbraio 2023 con cui è stata confermata al dott. Trotta Francesco la delega per la firma delle determine di classificazione e prezzo dei medicinali;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il *doping*»;

Visto l'art. 48, comma 33-*ter* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, in materia di specialità medicinali soggette a rimborsabilità condizionata nell'ambito dei registri di monitoraggio AIFA;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;

Visto il decreto del Ministero della salute del 2 agosto 2019 recante «Criteri e modalità con cui l'Agenzia italiana del farmaco determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 185 del 24 luglio 2020;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 17 della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021»;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006;

Vista la determina AIFA n. 45/2022 del 25 marzo 2022, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 86 del 12 aprile 2022, recante "Classificazione, ai sensi dell'art. 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano «Vyepti», approvato con procedura centralizzata";

Vista la domanda presentata in data 20 aprile 2022 con la quale la società H. Lundbeck A/S ha chiesto la riclassificazione, ai fini della rimborsabilità, del medicinale «Vyepti» (eptinezumab);

Visto il parere espresso dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 7-9 e 14 settembre 2022;

Visto il parere reso dal Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 17 e 19-21 aprile 2023;

Vista la delibera n. 17 del 24 maggio 2023 del consiglio di amministrazione dell'AIFA, adottata su proposta del direttore generale, concernente l'approvazione dei medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale VYEPTI (eptinezumab) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue.

Indicazioni terapeutiche oggetto della negoziazione:

«Vyepti» è indicato per la profilassi dell'emicrania negli adulti, con almeno quattro giorni di emicrania al mese.

Confezione:

«100 mg - concentrato per soluzione per infusione- uso endovenoso- flaconcino (vetro) 1 ml (100 mg / ml)» 1 flaconcino - A.I.C. n. 049879012/E (in base 10);

classe di rimborsabilità: H;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 1.483,39;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 2.448,18.

Sconto obbligatorio sul prezzo *ex factory*, da praticarsi alle strutture sanitarie pubbliche, ivi comprese le strutture sanitarie private accreditate con il Servizio sanitario nazionale, come da condizioni negoziali.

La società, fatte salve le disposizioni in materia di smaltimento scorte, nel rispetto dell'art. 13 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 2019, n. 60, si impegna a mantenere una fornitura costante adeguata al fabbisogno del Servizio sanitario nazionale.

Validità del contratto: ventiquattro mesi.

Art. 2.

Condizioni e modalità di impiego

È istituito un registro dedicato al monitoraggio dell'uso del medicinale «Vyepti», a base di eptinezumab per l'indicazione ammessa alla rimborsabilità:

trattamento dei pazienti adulti che negli ultimi tre mesi abbiano presentato almeno otto giorni di emicrania disabilitante al mese [definita come punteggio del questionario MIDAS =11], già trattati con altre terapie di profilassi per l'emicrania e che abbiano mostrato una risposta insufficiente dopo almeno sei settimane di trattamento o che siano intolleranti o che presentino chiare controindicazioni ad almeno tre precedenti classi di farmaci per la profilassi dell'emicrania

Ai fini della prescrizione e della dispensazione del medicinale, i medici ed i farmacisti afferenti ai centri utilizzatori specificatamente individuati dalle regioni dovranno compilare la scheda raccolta dati informatizzata disponibile a fronte dell'accesso attraverso il sito istituzionale dell'AIFA, all'indirizzo web https://registri.aifa.gov.it

I medici ed i farmacisti abilitati all'accesso al registro di monitoraggio AIFA dovranno effettuare la prescrizione e dispensazione del medicinale in accordo ai criteri di eleggibilità e appropriatezza prescrittiva riportati nella documentazione consultabile sul portale istituzionale dell'AIFA: https://www.aifa.gov.it/registri-e-piani-terapeutici1

In caso di temporaneo impedimento dell'accesso ai sistemi informativi, i medici ed i farmacisti abilitati dovranno garantire i trattamenti a partire dalla data di entrata in vigore della presente determina. Successivamente alla disponibilità delle funzionalità informatiche, i medici ed i farmacisti dovranno comunque inserire i dati dei trattamenti effettuati nella suddetta piattaforma web.

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Vyepti» (eptinezumab) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP).

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 20 giugno 2023

Il dirigente: TROTTA

23A03688

DETERMINA 20 giugno 2023.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Olevia», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 442/2023).

IL DIRIGENTE
DEL SETTORE HTA ED ECONOMIA DEL FARMACO

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministero della salute di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016) (in appresso «regolamento»);

Visto il decreto del Ministro della salute del 20 gennaio 2023, con il quale la dott.ssa Anna Rosa Marra, a decorrere dal 25 gennaio 2023, è stata nominata sostituto del direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 3 del decreto-legge n. 169 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 196 del 2022;

Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020 con cui è stato conferito al dott. Trotta Francesco l'incarico di dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco;

Vista la determina del direttore generale n. 1568 del 21 dicembre 2021 con cui è stata conferita al dott. Trotta Francesco la delega, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera *e)*, del decreto ministeriale 20 settembre 2004, n. 245, per la firma delle determine di classificazione e prezzo dei medicinali;

Vista la determina del sostituto del direttore generale n. 47 del 9 febbraio 2023 con cui è stata confermata al dott. Trotta Francesco la delega per la firma delle determine di classificazione e prezzo dei medicinali;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il *doping*»;

Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020» e in particolare l'art. 1, commi 408-409 con i quali è stato previsto un monitoraggio degli effetti dell'utilizzo dei farmaci innovativi e innovativi oncologici sul costo del percorso terapeutico-assistenziale complessivo;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;

Visto il decreto del Ministero della salute del 2 agosto 2019 recante «Criteri e modalità con cui l'Agenzia italiana del farmaco determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 185 del 24 luglio 2020;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 17 della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021»;

Visto il decreto del Ministero della salute del 4 aprile 2013 recante «Criteri di individuazione degli scaglioni per la negoziazione automatica dei generici e dei biosimilari», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 131 del 6 giugno 2013, nonché il comunicato dell'AIFA del 15 ottobre 2020 relativo alla procedura semplificata di prezzo e rimborso per i farmaci equivalenti/biosimilari;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006;

Vista la determina AIFA n. 793 del 6 giugno 2015, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 151 del 2 luglio 2015, con la quale la società Ibsa Farmaceutici Italia S.r.l. ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Olevia» (omega-3- trigliceridi);

Vista la determina AIFA n. 936 del 9 agosto 2021, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 204 del 26 agosto 2021, con la quale la società Ibsa Farmaceutici Italia S.r.l. ha ottenuto la riclassificazione del medicinale «Olevia» (omega-3- trigliceridi) dalla classe Cnn alla classe C;

Vista la rettifica avvenuta con determina AIFA n. 1161 del 7 ottobre 2021, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 250 del 19 ottobre 2021;

Vista la domanda presentata in data 19 dicembre 2022 con la quale la società Ibsa Farmaceutici Italia S.r.l ha chiesto la riclassificazione, ai fini della rimborsabilità del medicinale «Olevia» (omega-3- trigliceridi) relativamente alla confezione avente codice A.I.C. n. 042639029;

Vista la delibera n. 17 del 24 maggio 2023 del consiglio di amministrazione dell'AIFA, adottata su proposta del direttore generale, concernente l'approvazione dei medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale OLEVIA (omega-3- trigliceridi) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue.

Confezione:

«1000 mg capsule molli» 30 capsule molli - A.I.C. n. 042639029 (in base 10);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 8,19;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 15,36;

nota AIFA: 13.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare la classificazione di cui alla presente determina ha efficacia, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 5 agosto 2022, n. 118, a decorrere dalla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare sul principio attivo, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico, attualmente denominato Ministero delle imprese e del made in Italy ai sensi delle vigenti disposizioni.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Olevia» (omega-3- trigliceridi) è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C(nn).

Si intendono negoziate anche le indicazioni terapeutiche, oggetto dell'istanza di rimborsabilità, ivi comprese quelle attualmente coperte da brevetto, alle condizioni indicate nella presente determina.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Olevia» (omega-3- trigliceridi) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico/biosimilare è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico/biosimilare è, altresì, responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 219/2006, che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscano a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 20 giugno 2023

Il dirigente: TROTTA

23A03689

DETERMINA 20 giugno 2023.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Omega 3 Bouty», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 444/2023).

IL DIRIGENTE
DEL SETTORE HTA ED ECONOMIA DEL FARMACO

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministero della salute di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – Serie generale n. 140 del 17 giugno 2016) (in appresso «Regolamento»);

Visto il decreto del Ministro della salute del 20 gennaio 2023, con il quale la dott.ssa Anna Rosa Marra, a decorrere dal 25 gennaio 2023, è stata nominata sostituto del direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 3 del decreto-legge n. 169 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 196 del 2022;

Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020 con cui è stato conferito al dott. Trotta Francesco l'incarico di dirigente del settore HTA ed economia del farmaco;

Vista la determina del direttore generale n. 1568 del 21 dicembre 2021 con cui è stata conferita al dott. Trotta Francesco la delega, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera *e)*, del decreto ministeriale 20 settembre 2004, n. 245, per la firma delle determine di classificazione e prezzo dei medicinali;

Vista la determina del sostituto del direttore generale n. 47 del 9 febbraio 2023 con cui è stata confermata al dott. Trotta Francesco la delega per la firma delle determine di classificazione e prezzo dei medicinali;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il *doping*»;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un Codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;

Visto il decreto del Ministero della salute del 2 agosto 2019 recante «Criteri e modalità con cui l'Agenzia italiana del farmaco determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 185 del 24 luglio 2020;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 17 della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021»;

Visto il decreto del Ministero della salute del 4 aprile 2013 recante «Criteri di individuazione degli scaglioni per la negoziazione automatica dei generici e dei biosimilari», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 131 del 6 giugno 2013, nonché il comunicato dell'AIFA del 15 ottobre 2020 relativo alla procedura semplificata di prezzo e rimborso per i farmaci equivalenti/biosimilari;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe A rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 227 del 29 settembre 2006;

Vista la determina AIFA n. 771/2015 del 15 giugno 2015, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 155 del 7 luglio 2023, con la quale la società Spa Italiana Laboratori Bouty ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Oxitra» (omega-3-trigliceridi);

Visto il trasferimento a nuova ditta e la variazione di denominazione da «Oxitra» di Spa Italiana Laboratori Bouty a «Omega 3 Bouty» di Ibsa Farmaceutici Italia, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 292 del 17 dicembre 2018;

Vista la domanda presentata in data 22 dicembre 2022 con la quale la società Ibsa Farmaceutici Italia S.r.l. ha chiesto la riclassificazione, ai fini della rimborsabilità del medicinale «Omega 3 Bouty» (omega-3-trigliceridi);

Vista la delibera n. 17 del 24 maggio 2023 del consiglio di amministrazione dell'AIFA, adottata su proposta del direttore generale, concernente l'approvazione dei medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale OMEGA 3 BOUTY (omega-3-trigliceridi) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue.

Confezione:

«1000 mg capsule molli» 30 capsule in blister AL/PVC/PVDC – A.I.C. n. 042637025 (in base 10);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 8,19;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 15,36;

nota AIFA: 13.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare la classificazione di cui alla presente determina ha efficacia, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 5 agosto 2022, n. 118, a decorrere dalla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare sul principio attivo, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico, attualmente denominato Ministero delle imprese e del made in Italy ai sensi delle vigenti disposizioni.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Omega 3 Bouty» (omega-3-trigliceridi) è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C(nn).

Si intendono negoziate anche le indicazioni terapeutiche, oggetto dell'istanza di rimborsabilità, ivi comprese quelle attualmente coperte da brevetto, alle condizioni indicate nella presente determina.

Validità del contratto: ventiquattro mesi.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Omega 3 Bouty» (omega-3-trigliceridi) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico/biosimilare è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico/biosimilare è, altresì, responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 219/2006, che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscano a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 20 giugno 2023

Il dirigente: TROTTA

23A03690

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Meropenem Kalceks».

Estratto determina n. 437/2023 del 20 giugno 2023

Medicinale: MEROPENEM KALCEKS

Titolare A.I.C.

AS KALCEKS

Confezioni:

«1 g polvere per soluzione iniettabile/per infusione» 10 flaconcini in vetro – A.I.C. n. 050462047 (in base 10);

«500 mg polvere per soluzione iniettabile/per infusione» 1 flaconcino in vetro – A.I.C. n. 050462011 (in base 10);

«500 mg polvere per soluzione iniettabile/per infusione» 10 flaconcini in vetro – A.I.C. n. 050462023 (in base 10);

«1 g polvere per soluzione iniettabile/per infusione» 1 flaconcino in vetro – A.I.C. n. 050462035 (in base 10);

Composizione:

Principio attivo: Meropenem

Officina di produzione responsabile del rilascio dei lotti

ACS DOBFAR S.p.a.

Nucleo industriale S. Atto (loc. San Nicolò a Tordino)

64100 Teramo (TE)

Italy

Indicazioni terapeutiche:

«Meropenem Kalceks» è indicato per il trattamento delle seguenti infezioni negli adulti e nei bambini di età uguale o superiore ai tre mesi (vedere paragrafi 4.4 e 5.1):

polmonite grave, compresa polmonite acquisita in ospedale e polmonite associata a ventilazione;

infezioni broncopolmonari nella fibrosi cistica;

infezioni complicate delle vie urinarie;

infezioni complicate intra addominali;

infezioni intra e postpartum;

infezioni complicate della cute e dei tessuti molli;

meningite batterica acuta.

Meropenem Kalceks può essere usato nella gestione dei pazienti neutropenici con febbre di sospetta origine d'infezione batterica.

Trattamento di pazienti con batteriemia che si verifica in associazione, o sembra essere associata a una qualsiasi delle infezioni sopra elencate.

È necessario consultare le linee guida ufficiali sull'uso appropriato degli agenti antibatterici.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezioni:

«1g polvere per soluzione iniettabile/per infusione» 10 flaconcini in vetro – A.I.C. n. 050462047 (in base 10);

classe di rimborsabilità: H;

prezzo *ex-factory* (IVA esclusa) euro 132,84;

prezzo al pubblico (IVA inclusa) euro 219,24;

«500 mg polvere per soluzione iniettabile/per infusione» 1 flaconcino in vetro – A.I.C. n. 050462011 (in base 10);

classe di rimborsabilità: H;

prezzo *ex-factory* (IVA esclusa) euro 7,18;

prezzo al pubblico (IVA inclusa) euro 11,85;

«500 mg polvere per soluzione iniettabile/per infusione» 10 flaconcini in vetro – A.I.C. n. 050462023 (in base 10);

classe di rimborsabilità: H;

prezzo *ex-factory* (IVA esclusa) euro 71,77;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 118,45;

«1 g polvere per soluzione iniettabile/per infusione» 1 flaconcino in vetro – A.I.C. n. 050462035 (in base 10);

classe di rimborsabilità: H;

prezzo *ex-factory* (IVA esclusa) euro 13,28;

prezzo al pubblico (IVA inclusa) euro 21,92.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare la classificazione di cui alla presente determina ha efficacia, ai sensi dell'art. 17 comma 3 della legge 5 agosto 2022, n. 118, a decorrere dalla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare sul principio attivo, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico, attualmente denominato Ministero delle imprese e del Made in Italy ai sensi delle vigenti disposizioni.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Meropenem Kalceks» (meropenem) è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita Sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C(nn).

Si intendono negoziate anche le indicazioni terapeutiche, oggetto dell'istanza di rimborsabilità, ivi comprese quelle attualmente coperte da brevetto, alle condizioni indicate nella presente determina.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Meropenem Kalceks» (meropenem) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP).

Stampati

Le confezioni dei medicinali devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determina.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determina.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico/biosimilare è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico/biosimilare è, altresì, responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 219/2006, che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscano a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale *web* dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Decorrenza di efficacia della determina: il presente estratto ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

23A03691

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Preterax».

Estratto determina n. 438/2023 del 20 giugno 2023

Medicinale: è autorizzata l'importazione parallela dal Portogallo del medicinale PRETERAX «5 mg+1.25 mg comprimidos revestidos por película» 30 comprimidos, codice di autorizzazione 5002639, intestato alla società Les Laboratoires Servier 50 rue Carnot 92284 - Suresnes France e prodotto da Anpharm Przedsiebiorstwo Farmaceutyczne S.A. Ul. Annopol 6B - PL-03236 - Warszawa – Poland, Les Laboratoires Servier Industrie 905, Route de Saran - F-45520 - Gidy – France e Servier (Ireland) Industries, Ltd Moneylands - Gorey Road - Arklow - County Wicklow - Republic of Ireland con le specificazioni di seguito indicate, valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina nelle forme, confezioni ed alle condizioni di seguito specificate.

Importatore: Gmm Farma S.r.l. - via Lambretta n. 2 - 20054 Segrate (MI).

Confezione: PRETERAX «5 mg+1.25 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in contenitore PP – A.I.C. n. 050434012 (base 10) 1J33YW (base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Composizione:

principio attivo: indapamide e perindopril arginina;

eccipienti:

nucleo della compressa: lattosio monoidrato, magnesio stearato (E470B), maltodestrina, silice colloidale anidra (E551), sodio amido glicolato (tipo *A)*, e nel rivestimento con film: glicerolo (E422), ipromellosa (E464), macrogol 6000, magnesio stearato (E470B), titanio diossido (E171).

Officine di confezionamento secondario:

De Salute S.r.l. - via Antonio Biasini n. 26 - 26015 Soresina (CR);

GXO Logistics Pharma Italy S.p.a. - via Amendola n. 1 (loc. Caleppio) - 20049 Settala (MI);

Pharma Partners S.r.l.- via E. Strobino n. 55/57 - 59100 Prato (PO).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione:

PRETERAX «5 mg+1.25 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in contenitore PP - A.I.C. n. 050434012 (base 10) 1J33YW (base 32);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 9,30;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 15,35.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale PRETERAX «5 mg+1.25 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in contenitore PP, A.I.C. n. 050434012 (base 10) 1J33YW (base 32) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Stampati

Le confezioni del medicinale importato, devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo in italiano allegato, in quanto il medicinale mantiene la denominazione del Paese di provenienza e con le sole modifiche di cui alla presente determina.

Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale.

L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare di autorizzazione all'importazione parallela (AIP) effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi, l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

La società titolare dell'AIP è tenuta a comunicare ogni eventuale variazione tecnica e/o amministrativa, successiva alla presente autorizzazione, che intervenga sia sul medicinale importato che sul medicinale registrato in Italia e ad assicurare la disponibilità di un campione di ciascun lotto del prodotto importato per l'intera durata di validità del lotto. L'omessa comunicazione può comportare la sospensione o la revoca dell'autorizzazione.

Ogni variazione tecnica e/o amministrativa successiva alla presente autorizzazione che intervenga sia sul medicinale importato che sul medicinale registrato in Italia può comportare, previa valutazione da parte dell'ufficio competente, la modifica, la sospensione o la revoca dell'autorizzazione medesima.

I quantitativi di prodotto finito importati potranno essere posti sul mercato, previo riconfezionamento o rietichettatura, dopo trenta giorni dalla comunicazione della prima commercializzazione, fatta salva ogni diversa determina dell'Agenzia italiana del farmaco. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intenda avvalersi dell'uso complementare di lingue estere deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

La presente autorizzazione viene rilasciata nominativamente alla società titolare dell'AIP e non può essere trasferita, anche parzialmente, a qualsiasi titolo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

23A03692

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Sugammadex Orion»

Estratto determina n. 439/2023 del 20 giugno 2023

Medicinale: SUGAMMADEX ORION.

Titolare A.I.C.: Orion Corporation.

Confezioni:

«100 mg/ml soluzione iniettabile» 1 flaconcino in vetro da 2 ml – A.I.C. n. 050504012 (in base 10);

«100 mg/ml soluzione iniettabile» 10 flaconcini in vetro da 2 ml – A.I.C. n. 050504024 (in base 10);

«100 mg/ml soluzione iniettabile» 1 flaconcino in vetro da 5 ml – A.I.C. n. 050504036 (in base 10);

«100 mg/ml soluzione iniettabile» 10 flaconcini in vetro da 5 ml - A.I.C. n. 050504048 (in base 10).

Composizione:

principio attivo: sugammadex sodico.

Produttori responsabili del rilascio dei lotti:

Orion Corporation Orion Pharma - Orionintie 1 - FI-02200 Espoo – Finlandia;

Orion Corporation Orion Pharma - Joensuunkatu 7 - FI-24100 Salo – Finlandia.

Indicazioni terapeutiche.

Antagonismo del blocco neuromuscolare indotto da rocuronio o vecuronio negli adulti.

Per la popolazione pediatrica: sugammadex è raccomandato solo per l'antagonismo di routine del blocco indotto da rocuronio in bambini e adolescenti di età compresa tra due e diciassette anni.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «100 mg/ml soluzione iniettabile» 10 flaconcini in vetro da 2 ml - A.I.C. n. 050504024 (in base 10).

Classe di rimborsabilità: H.

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 546,91.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 902,62.

Confezione: «100 mg/ml soluzione iniettabile» 10 flaconcini in vetro da 5 ml – A.I.C. n. 050504048 (in base 10).

Classe di rimborsabilità: H.

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 1.367,25.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 2.256,51.

Confezione: «100 mg/ml soluzione iniettabile» 1 flaconcino in vetro da 2 ml – A.I.C. n. 050504012 (in base 10).

Classe di rimborsabilità: C.

Confezione: «100 mg/ml soluzione iniettabile» 1 flaconcino in vetro da 5 ml – A.I.C. n. 050504036 (in base 10).

Classe di rimborsabilità: C.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare la classificazione di cui alla presente determina ha efficacia, ai sensi dell'art. 17, comma 3 della legge 5 agosto 2022, n. 118, a decorrere dalla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare sul principio attivo, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico, attualmente denominato Ministero delle imprese e del made in Italy ai sensi delle vigenti disposizioni.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Sugammadex Orion» (sugammadex sodico) è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C(nn).

Sconto obbligatorio sul prezzo *ex factory*, da praticarsi alle strutture sanitarie pubbliche, ivi comprese le strutture sanitarie private accreditate con il Servizio sanitario nazionale, come da condizioni negoziali.

Si intendono negoziate anche le indicazioni terapeutiche, oggetto dell'istanza di rimborsabilità, ivi comprese quelle attualmente coperte da brevetto, alle condizioni indicate nella presente determina.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Sugammadex Orion» (sugammadex sodico) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP).

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determina.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determina.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

23A03693

AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE

Pubblicazione sul sito dell'ANAC dei nuovi regolamenti e provvedimenti attuativi del decreto legislativo n. 36/2023

Si comunica che l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), nell'adunanza del Consiglio del 20 giugno 2023, ha approvato i seguenti regolamenti e provvedimenti:

delibera n. 261 del 20 giugno 2023 - Provvedimento ai sensi dell'art. 23 decreto legislativo n. 36/2023 (BDNCP) - Individuazione delle informazioni che le stazioni appaltanti sono tenute a trasmettere alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici attraverso le piattaforme telematiche e i tempi entro i quali i titolari delle piattaforme e delle banche dati di cui agli articoli 22 e 23, comma 3, del codice garantiscono l'integrazione con i servizi abilitanti l'ecosistema di approvvigionamento digitale;

delibera n. 262 del 20 giugno 2023 - provvedimento di cui all'art. 24, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con l'Agenzia per l'Italia digitale;

delibera n. 263 del 20 giugno 2023 - provvedimento di cui all'art. 27 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti recante «Modalità di attuazione della pubblicità legale degli atti tramite la Banca dati nazionale dei contratti pubblici»;

delibera n. 264 del 20 giugno 2023 - provvedimento di cui all'art. 28, comma 4, del decreto legislativo n. 31 marzo 2023, n. 36 recante individuazione delle informazioni e dei dati relativi alla programmazione di lavori, servizi e forniture, nonché alle procedure del ciclo di vita dei contratti pubblici che rilevano ai fini dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione;

delibera n. 265 del 20 giugno 2023 - provvedimento di cui all'art. 186 commi 2 e 5, del decreto legislativo n. 36 del 31 marzo 2023, «Indicazioni sulle modalità di calcolo delle quote di esternalizzazione dei contratti di lavori, servizi e forniture da parte dei titolari di concessioni di lavori e di servizi pubblici non affidate conformemente al diritto dell'Unione europea»;

delibera n. 266 del 20 giugno 2023 - regolamento per l'assegnazione d'ufficio di una stazione appaltante o centrale di committenza qualificata, ai sensi dell'art. 62, comma 10, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

delibera n. 267 del 20 giugno 2023 - regolamento di precontenzioso in attuazione dell'art. 220, commi 1 e 4 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

delibera n. 268 del 20 giugno 2023 - regolamento sull'esercizio dei poteri di cui all'art. 220, commi 2, 3 e 4 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (legittimazione straordinaria);

delibera n. 269 del 20 giugno 2023 - regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza collaborativa in materia di contratti pubblici;

delibera n. 270 del 20 giugno 2023 - regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza in materia di contratti pubblici;

delibera n. 271 del 20 giugno 2023 - regolamento sull'esercizio del potere sanzionatorio dell'Autorità in materia di contratti pubblici, ai fini dell'adeguamento alle nuove disposizioni del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

delibera n. 272 del 20 giugno 2023 - regolamento per la gestione del Casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell'art. 222, comma 10, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

I regolamenti, che sostituiscono i precedenti ove esistenti, sono pubblicati sul sito istituzionale dell'Autorità al seguente percorso: www.anticorruzione.it - consulta i documenti - regolamenti ed entreranno in vigore il 1° luglio 2023.

I provvedimenti sono pubblicati sul sito istituzionale dell'Autorità al seguente percorso: www.anticorruzione.it - consulta i documenti - delibere.

23A03730

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

Cancellazione d'ufficio dal Registro unico degli intermediari di assicurazione e riassicurazione (RUI) per mancato esercizio dell'attività senza giustificato motivo per oltre tre anni.

Si comunica che nella *homepage* del sito dell'IVASS, nel riquadro «Per le imprese e per gli intermediari», è stata pubblicata, ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, la nota protocollo 0147487/23 del 15 giugno 2023 relativa al provvedimento di cancellazione d'ufficio dal Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi (RUI), per mancato esercizio dell'attività senza giustificato motivo per oltre tre anni, sulla base di quanto previsto dagli art. 113, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo n. 209/2005 e 30, lettera *c)*, del regolamento n. 40/2018.

Alla predetta nota sono allegati gli elenchi contenenti i nominativi degli intermediari interessati.

23A03729

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Istituzione di una Cancelleria consolare presso l'Ambasciata d'Italia in Dhaka (Bangladesh)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

(*Omissis*);

Decreta:

Art. 1.

È istituita una Cancelleria consolare presso l'Ambasciata d'Italia in Dhaka (Bangladesh) con la seguente circoscrizione territoriale: l'intero territorio dello Stato.

Art. 2.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 giugno 2023

Il Ministro: TAJANI

23A03676

Istituzione del Consolato onorario in Manizales (Colombia) con contestuale variazione della circoscrizione territoriale del Consolato onorario in Medellìn (Colombia).

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*);

Decreta:

Art. 1.

È istituito in Manizales (Colombia) un Consolato onorario, posto alle dipendenze dell'Ambasciata d'Italia in Bogotà, con la seguente circoscrizione territoriale: Dipartimenti di Caldas, Quindio e Risaralda.

Art. 2.

La circoscrizione territoriale del Consolato onorario in Medellìn (Colombia) è così rideterminata: Dipartimenti di Antioquia e Chocó.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 maggio 2023

Il direttore generale: VARRIALE

23A03677

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2023-GU1-151) Roma, 2023 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.